XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	7
Commissioni riunite (I e II)	»	8
Commissioni riunite (III e VII)	»	92
Commissioni riunite (V e XIV)	»	93
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	94
Giustizia (II)	»	104
Difesa (IV)	»	110
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	112
Finanze (VI)	»	124
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	131
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	143
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	163
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	165
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	170

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 186
Agricoltura (XIII) . . . . . » 191
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 193
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 198

INDICE GENERALE . . . . . » 201

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Esame testo unificato C. 3871 e abb. – Relatore: Scanderebech (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia. Esame testo unificato C. 2671 e abb. – Relatore: Lussana (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione)* 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Esame testo unificato C. 3871 e abb. – Relatore: Scanderebech.
(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Deodato SCANDEREBECH, *relatore*, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del provvedimento all'esame, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C.4384 Poli, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 26 luglio 2011 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a definire, mediante delega al Governo, un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 1), ad introdurre una norma di carattere transitorio nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della predetta delega (articolo 2), nonché disposizioni in materia di pensione supplementare (articolo 3);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente nonché dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, all'articolo 1 contiene una delega al Governo a definire un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, stabilendo, al comma 2, lettera *h*), tra i principi e criteri direttivi, un'interpretazione autentica dei commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78

del 2010, i quali hanno introdotto un onere a carico di coloro che richiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi, nel senso di prevederne l'inapplicabilità nei confronti di determinate categorie di lavoratori; all'articolo 2, comma 1, dispone quindi che, nelle more dell'emanazione del primo dei decreti legislativi, sia comunque sospesa l'applicazione dei predetti commi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78, mentre, al comma 2 specifica che la sospensione riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore di tali commi e il provvedimento in esame, « *fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto* »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

sia verificata la complessiva coerenza tra il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera *h*) – che, disponendo un'interpretazione autentica dei commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, i quali hanno introdotto un onere a carico di coloro che richiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi, nel senso di prevederne l'inapplicabilità nei confronti di determinate categorie di lavoratori, conferisce a tale interpretazione effetti *ex tunc* – ed « il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto », sancito dall'articolo 2, comma 2, valutando, invece, l'opportunità di delegare il Governo a prevedere l'abrogazione dei citati commi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78, con effetti *ex nunc*, fermo restando il disposto dell'articolo 2, comma 1, in materia di sospensione dell'applicazione della normativa in questione nelle more dell'adozione del decreto legislativo.

Lino DUILIO, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, ricorda come, già nella seduta del 12 luglio scorso, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

che conteneva ben due norme di interpretazione autentica, il Comitato abbia esaminato approfonditamente la questione oggi affrontata e consistente nel diverso atteggiarsi delle norme di interpretazione autentica rispetto a quelle modificative o abrogative sotto il profilo del relativo termine di efficacia.

Analoga questione si pone anche nel caso all'esame, tenuto conto che non appare coerente con le regole che presiedono ad una corretta formulazione dei testi legislativi, prevedere l'irripetibilità di somme versate in ottemperanza di norme che, per effetto dell'interpretazione autentica che ne viene disposta con norma successiva, risultano sostanzialmente non più applicabili con efficacia *ex tunc*. Diversamente, ove si procedesse ad abrogare le norme in oggetto, la salvezza degli atti posti in essere in esecuzione delle medesime, risulterebbe *in re ipsa*, tenuto conto che l'abrogazione produce effetti *ex nunc*.

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia. Esame testo unificato C. 2671 e abb. – Relatore: Lussana.

(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del provvedimento all'esame del Comitato, volto ad introdurre norme in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento. Al riguardo, fa presente che esso si compone di 4 articoli: all'articolo 1, comma 1, introduce, in via sperimentale, la possibilità per i dipendenti del settore privato che maturino i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° luglio 2011 ed il 31 dicembre 2012 di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 60 anni, mentre ai commi 2 e 3 del medesimo articolo delega il Governo a definire un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità; all'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia, mentre all'articolo 3 disciplina le procedure relative all'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Testo unificato delle proposte di legge nn. 2671 Cazzola, 3343 Santagata, 3549 Fedriga, 3582 Paladini e 4030 Poli, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 5 luglio 2011 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca, da un lato, norme di immediata applicazione che introducono una disciplina, di carattere sperimentale, finalizzata a consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia (articolo 1, comma 1), e, dall'altro, norme di delega finalizzate a stabilire, a regime, la disciplina della materia (articoli 1, comma 2, 2 e 3);

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento adotta espressioni dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione e delle quali andrebbe chiarita la portata normativa, nonché talune incongruenze e difetti di coordinamento interno al testo; sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, all'articolo 1, commi 2 e 3, si delega il Governo « *a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre (*rectius: usufruire di) *un meccanismo di prosecuzione* part-time *del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità* », mentre all'alinea del comma 2 si prevede che il suddetto meccanismo operi « *in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro* part-time, di giovani lavoratori », al successivo comma 3, lettera *c)*, si fa riferimento alla « possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro part-time, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore » che sia passato ad un rapporto di lavoro *part-time*; in termini più generali, invece, l'articolo 2, che delega il Governo a disciplinare a regime la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età previsti per il trattamento di vecchiaia, presenta aspetti problematici sia sotto il profilo della portata normativa delle disposizioni in questione, che sotto quello del coordinamento interno al testo: in particolare, alla lettera *b*), alinea, – laddove al fine di definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, individua quali principi e criteri direttivi le « *possibilità alternative* » indicate ai numeri da 1) a 3) – utilizza una formula che, ove interpretata nel senso che la scelta tra le suddette possibilità è affidata al Governo, ne dilaterebbe la discrezionalità nell'esercizio della delega; peraltro, ove si accedesse a tale ipotesi interpretativa, mentre la fattispecie indicata al numero 1) (che sembrerebbe prefigurare un unico regime

valido per i lavoratori che abbiano conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia ed intendano proseguire l'attività lavorativa oltre i limiti di età) appare coerente con il principio direttivo contenuto alla successiva lettera *d*), poiché, in entrambi i casi, si prevede un accordo tra le parti, le ipotesi indicate ai numeri 2) e 3) (che distinguono invece tra i lavoratori assoggettati al sistema retributivo e quelli assoggettati al sistema misto o interamente contributivo), prevedendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro possa avvenire anche in assenza di accordo ovvero automaticamente, non risultano coerenti con la richiamata lettera *d*);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 2 e 3, che delega il Governo « *a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre (*rectius: usufruire di) un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità », si chiarisca se, come risulta dal tenore letterale dell'alinea del comma 2, il suddetto meccanismo operi « *in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro part-time, di giovani lavoratori* », ovvero se, come invece sembra previsto dal comma 3, lettera *c*), la concomitante assunzione di un giovane lavoratore sia mera facoltà per il datore di lavoro;

tenuto conto di quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), laddove, ai numeri da 1) a 3), introduce i criteri ed i principi direttivi in relazione al ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo e li qualifica come « *possibilità alternative* », si chiarisca se la configurazione delle possibilità alternative costituisca un vincolo per il legislatore delegato a disciplinarle tutte, ovvero se si configuri invece come una discrezionalità del Governo a optare tra quella prevista al numero 1) e quelle previste ai numeri 2) e 3); ove si accedesse alla seconda opzione interpretativa testé indicata, sia soppressa la qualificazione di « *possibilità alternative* », che determinerebbe una dilatazione della discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega e, al fine di evitare incongruenze nel testo, alla medesima lettera *b*), siano alternativamente soppressi i numeri 2) e 3), ovvero il numero 1) e, in tale ultimo caso, sia conseguentemente riformulata la lettera *d*) al fine di renderla coerente con le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1 – che introduce, all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, un nuovo comma 2-*bis*, con il quale si attribuisce, in via sperimentale, ai « *lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1º luglio 2011 ed il 31 dicembre 2012* », la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia – dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il riferimento a tali date fisse (la prima delle quali ormai è superata) con l'individuazione di un arco temporale eventualmente corrispondente al termine ultimo per l'esercizio della delega, fissato dal comma 1 dell'articolo 2 in diciotto mesi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389).

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389).

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 8

ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 15

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione del provvedimento in Aula per lunedì prossimo, 26 settembre; che, per poter rispettare questo termine, le Commissioni dovranno concludere il proprio esame, conferendo il mandato ai relatori, entro giovedì; e che, a questo fine, occorre che l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si concluda al più tardi entro la mattina di domani, così da permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di lavorare tra domani e dopodomani.

Quindi, con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, la presidenza della Commissione ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che « siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Alla luce di tale criterio, comunica, d'intesa con il presidente Bruno, che sono da considerarsi inammissibili, in quanto relativi ad argomenti affatto estranei alla discussione, i seguenti articoli aggiuntivi:

7.02 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce poteri sanzionatori pecuniari alla Corte dei conti in caso di concessione illegittima di benefici per invalidità civile; 7.04 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce la giurisdizione esclusiva alla Corte dei conti in tema di contenzioso tra Stato ed enti o tra enti in materie di contabilità pubblica; 9.08 Di Pietro, che prevede la costituzione di squadre investigative internazionali comuni, riproponendo il testo della proposta di legge C.1776 Di Pietro, che è all'esame della Commissione giustizia in abbinamento con le proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, e C. 2506 Garavini; 9.011 Ferranti, che prevede l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena in relazione all'imposta evasa o non versata.

Comunica inoltre che gli articoli aggiuntivi Rao 2.02 e Rao 8.02 sono stati ritirati dal presentatore e che le relatrici hanno presentato l'emendamento 1.50 *(vedi allegato)*.

Dà quindi la parola alle relatrici e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, fatto presente che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto soltanto ieri alle ore 16 e che gli emendamenti sono numerosi, complessi e tutti meritevoli di attenzione in quanto costruttivi, invita la presidenza a valutare l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per dar modo alle relatrici di valutarli con il necessario approfondimento.

Jole SANTELLI (PdL) *relatore per la I Commissione,* considerato che il tempo a disposizione delle Commissioni per esaminare gli emendamenti è oggettivamente troppo limitato, il che finirebbe per imporre il rinvio dei problemi al Comitato dei nove, concorda con la relatrice Angela Napoli sull'opportunità di chiedere un rinvio di una settimana dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, in modo da poter approfondire con la dovuta attenzione le proposte contenute negli emendamenti. Aggiunge che le relatrici sono pronte ad esprimere il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2 e che, a tal fine, hanno ripartito gli emendamenti tra loro a seconda che essi rechino norme inerenti all'attività della pubblica amministrazione oppure a modifiche al codice penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto alla richiesta formulata dalle relatrici.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, d'intesa col sottosegretario Caliendo, dichiara che il Governo si rimette alla decisione che sarà presa dalle Commissioni ed assicurerà il proprio contributo ai lavori parlamentari nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti. Aggiunge che il Governo ha valutato gli emendamenti presentati, compatibilmente col tempo avuto a disposizione fin qui, ed è pronto ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Sesa AMICI (PD) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono al miglioramento del testo base, del quale la stessa relatrice per la II Commissione ha evidenziato l'insufficienza rispetto ai fini perseguiti dal provvedimento. Il suo gruppo è pertanto favorevole al rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Aula, a condizione che il tempo guadagnato sia effettivamente impiegato per la valutazione degli emendamenti presentati e che la richiesta di rinvio non si riduca a una manovra meramente dilatoria.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che il suo gruppo giudica urgente il provvedimento in esame, che è molto atteso in Italia e sui mercati internazionali, dichiara di comprendere le ragioni delle relatrici, le

quali hanno manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per l'esame dei numerosi emendamenti presentati, i quali – come da loro riconosciuto – non hanno intento ostruzionistico, ma tendono a migliorare il testo. Il suo gruppo è pertanto favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara che il suo gruppo concorda sull'opportunità di chiedere il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, in quanto gli emendamenti presentati sono effettivamente numerosi e complessi. Considerato peraltro che molti emendamenti presentati prospettano interventi su aspetti dell'attività della pubblica amministrazione non considerati dal testo trasmesso dal Senato, esprime l'avviso che, per evitare di disperdersi tra le numerose proposte, le Commissioni dovrebbero assumere come ambito di intervento quello già stabilito da quel testo, senza ampliare eccessivamente. Nel contempo, ritiene che alcune proposte emendative siano condivisibili: fa presente, ad esempio, che l'articolo 8 reca una disposizione la quale rischia di sovrapporsi ad una analoga norma contenuta nel codice antimafia prossimo all'entrata in vigore e che analoghi problemi di coordinamento sono all'attenzione dei colleghi componenti del Comitato per la legislazione.

In conclusione ritiene che un approfondimento degli emendamenti presentati sia senz'altro utile, ma a condizione di circoscrivere le modifiche entro il perimetro definito dal testo del Senato.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, a condizione che essa serva davvero a un più serio esame degli emendamenti presentati e al miglioramento del testo del Senato, che, ad avviso del suo gruppo, è debole e può essere rafforzato sotto numerosi aspetti, alla luce delle indicazioni provenienti dall'ONU, dalla Corte dei conti e dai soggetti ascoltati nelle audizioni. Sottolinea che si tratta di una legge urgente, anche perché certi problemi della amministrazione pubblica italiana hanno anche un riverbero nocivo sui mercati internazionali.

Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo a nome del proprio gruppo, dopo aver sottolineato l'estrema importanza del provvedimento, dichiara di condividere la richiesta formulata dai relatori di un rinvio di una settimana per l'inizio dell'esame in Assemblea. Ritiene che questo tempo aggiuntivo debba essere utilizzato per un'attenta valutazione degli emendamenti, alcuni dei quali contengono importanti indicazioni per migliorare il provvedimento. Deve quindi risultare chiaro che la richiesta di rinvio non abbia alcuno scopo dilatorio. Condivide peraltro anche i rilievi dell'onorevole Contento, ritenendo estremamente importante che si ponga attenzione a coordinare le norme previste dal provvedimento in esame con quelle già vigenti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di apprezzare la serietà delle relatrici, che evidentemente hanno preso coscienza del fatto che il provvedimento in esame è inidoneo allo scopo. Si associa quindi alla richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia l'impegno ad un confronto costruttivo e, in particolare, a verificare l'apporto costruttivo fornito dagli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che hanno lo scopo di adeguare il provvedimento anche alle richieste che provengono dall'Europa. Condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando, con particolare riferimento all'articolo 5, l'esigenza di coordinare la relativa disciplina con quella del codice antimafia che sta per essere varato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato come la programmazione dei lavori delle Commissioni debba tenere conto della programmazione del lavori dell'Assemblea, prende atto, anche a nome

del Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, della richiesta di rinvio dell'esame in Assemblea avanzata dalle relatrici e sostanzialmente condivisa dai gruppi presenti in Commissione. Ritiene in ogni caso essenziale che l'eventuale rinvio dell'esame in Assemblea sia funzionale ad un confronto costruttivo e ad un esame più approfondito del provvedimento.

Rilevato che i relatori ed il Governo hanno dichiarato la disponibilità, allo stato, ad esprimere i pareri sugli articoli 1 e 2, chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti riferiti a questi due articoli.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sugli articoli 1 e 2, evidenzia alcuni temi che ritiene essenziali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e che costituiscono l'oggetto di alcuni suoi emendamenti.

Sottolinea in primo luogo l'importanza non solo della trasparenza ma anche la leggibilità di ciò che avviene nelle amministrazioni pubbliche, poiché non tutto ciò che è trasparente è anche comprensibile. Suggerisce pertanto che le attività di monitoraggio riguardino anche i costi delle opere e dei servizi, dal momento che vi possono essere procedure apparentemente corrette che tuttavia hanno un esito anomalo. Un controllo che abbia ad oggetto anche i costi unitari può quindi fare emergere queste anomalie.

Ricorda quindi come una delle maggiori cause dei fenomeni corruttivi o, comunque, della devianza dell'esercizio delle funzioni pubbliche sia rappresentata dalla dilatazione dello *spoil system*. In tale contesto evidenzia come sia forse sfuggito l'impatto estremamente negativo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 138 del 2011, che introduce una forma di *spoil system* assolutamente generalizzata, totalmente priva di contraddittorio e garanzie, che opererà presumibilmente fino al momento in cui non sarà dichiarata incostituzionale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama l'attenzione dei relatori sulla *ratio* dell'articolo 1 e sulla necessità di precisare i compiti e rafforzare i poteri dell'Autorità ivi prevista in relazione a specifiche funzioni. Cita in primo luogo la predisposizione e attuazione di codici etici della pubblica amministrazione. Ritiene inoltre che occorra rafforzare i poteri dell'Autorità anche nell'area del monitoraggio delle più evidenti violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza ed affidamento di lavori e servizi. L'Autorità dovrebbe inoltre avere il compito di dettare principi e criteri sulla rotazione dei dirigenti pubblici.

Con specifico riferimento all'articolo 2 ritiene che si dovrebbe affermare il principio secondo il quale, decorso il termine per emanare il provvedimento amministrativo, l'istante possa certificare, assumendo tutte le responsabilità del caso, la conformità della propria iniziativa alla legge e procedere. A suo giudizio l'affermazione di questo principio potrebbe prevenire fenomeni di concussione.

David FAVIA (IdV) per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, chiede alle relatrici di valutare con particolare attenzione gli emendamenti presentati dal suo gruppo, che attengono a due questioni di particolare rilievo. Si riferisce, in primo luogo, al fatto che l'Autorità nazionale anticorruzione, da individuare ai sensi della Convenzione ONU del 31 ottobre 2003, deve avere caratteristiche di indipendenza ed essere dotata di poteri autonomi. Non ritiene dunque in linea con la predetta Convenzione individuare nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la suddetta Autorità.

Rileva come una ulteriore questione riguardi la necessità di far rientrare nell'alveo proprio delle competenze della protezione civile alcuni aspetti che sono andati molto oltre. Ricorda come anche la Corte dei conti abbia sottolineato l'esigenza di una maggiore attenzione per quanto attiene alle ordinanze derogatorie. Il suo gruppo chiede in particolare di rivedere l'assegnazione dei grandi eventi,

che non hanno una connessione diretta con la gestione delle situazioni emergenziali di competenza della protezione civile.

Evidenzia dunque l'esigenza di ripensare le funzioni della protezione civile anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e delle indagini giudiziarie in corso.

Donatella FERRANTI (PD) chiede se i pareri che esprimeranno le relatrici debbano intendersi come definitivi o interlocutori, alla luce del nuovo calendario dei lavori per l'esame del provvedimento che le Commissioni hanno prospettato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che, come convenuto, nella seduta odierna saranno espressi i pareri delle relatrici e del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Nelle successive sedute saranno esaminati i predetti emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva preliminarmente che, come anticipato, si concentrerà, nell'espressione dei pareri, sugli emendamenti che riguardano i profili di carattere amministrativo del provvedimento, mentre gli aspetti di carattere penale saranno valutati dalla relatrice per la II Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Favia 1.8, esprime parere contrario poiché si propone di ripristinare la figura dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione che il disegno di legge in esame intende superare. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Mantini 1.1 poiché sembra ledere il principio di autodichia delle singole amministrazioni laddove attribuisce alla CIVIT il « potere di predisporre e curare l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 1.5. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.50 delle relatrici, che consente di esplicitare il modo in cui la CIVIT è chiamata a svolgere il potere ispettivo che il disegno di legge in esame le attribuisce.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.2, evidenziando come il rischio sotteso al provvedimento in esame sia quello di incidere su una serie troppo ampia di materie. L'emendamento in esame coinvolge le competenze dell'Autorità sui lavori pubblici e rischia di portare alla definizione di un provvedimento *monstrum*. L'auspicio delle relatrici è invece quello di mantenersi lungo il percorso già delineato con il provvedimento in esame così da evitare confusione e sovrapposizioni.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.9 che rischia di caricare la CIVIT di un eccessivo numero di competenze, snaturando la configurazione di tale organismo. La CIVIT ha già infatti numerose competenze ed ha una dotazione di personale di circa 30 persone. Non appare dunque condivisibile attribuirle anche le funzioni di espressione di pareri, proprie degli altri organismi di consultazione del Governo.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.3, ritenendo pleonastico prevedere espressamente in una legge l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 1.10, ritenendo anomalo prevedere che il presidente sia individuato nel decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura ivi prevista anziché, come di norma avviene, nominato dai componenti stessi della Commissione.

Invita il presentatore dell'emendamento Mantini 1.4 a riformulare il proprio emendamento nel senso di aggiungere al comma 4 dell'articolo 1 la seguente lettera *e)*: « definisce principi e criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione ». Tale formulazione consente di evitare che la rotazione diventi un criterio di carattere generale e che attenga invece ai settori particolarmente esposti alla corruzione.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mantini 1.01 al fine di evitare, come già evidenziato, un eccessivo ampliamento dell'ambito applicativo del provvedimento.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.15. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, invita la presentatrice a riformularlo come singoli emendamenti poiché attualmente si prevedono ampie e diversificate modifiche a varie parti del provvedimento in esame. In tal modo potranno essere approfonditi distintamente i singoli aspetti e si riserva pertanto di esprimere il proprio parere in un successivo momento.

Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.2 per evitare il rischio di sovrapposizioni con la normativa esistente, ferma restando l'opportunità di un approfondimento in seno al Comitato per la legislazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.16; esprime altresì parere contrario sull'emendamento Maiani 2.17 che riguarda più specificamente il codice degli appalti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 della relatrice per la II Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.18. Esprime parere contrario sull'emendamento Maiani 2.19, riservandosi comunque di rivedere il proprio parere una volta chiarito dalle proponenti lo spirito effettivo dell'emendamento.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 2.4. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.3.

Per quanto riguarda gli identici emendamenti Ferranti 2.20 e Favia 2.7 e gli identici emendamenti Mantini 2.5 e 2.1 della relatrice per la II Commissione, rileva che essi sostanzialmente sono volti a modificare il verbo « possono » con quello « devono ». Si tratta di un profilo già esaminato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato su cui era stato, in un primo momento, espresso parere favorevole ma che era stato poi rivisto alla luce del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni esprime parere contrario su tali emendamenti.

Invita la presentatrice dell'emendamento Lo Moro 2.4 a ritirarlo. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 2.03. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 2.01 della relatrice per la II Commissione, ritiene vi possano essere delle perplessità sotto il profilo costituzionale nel prevedere che due terzi dei compensi dei magistrati per incarichi autorizzati dal CSM possano essere trattenuti. È comunque favorevole a prevedere disposizioni che evitino l'attribuzione ai magistrati di incarichi extragiudiziari.

Sottolinea come la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010 sia di particolare delicatezza. Esprime in ogni modo parere contrario sullo stesso, a prescindere dal merito. Ricorda infatti che lo stesso argomento è affrontato in una risoluzione del collega Giovanelli e in una proposta di legge assegnata alle Commissione I e VIII.

Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ferranti 2.011 e 2.012.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, per quanto riguarda gli emendamenti che investono maggiormente i profili di carattere penale, propone un accantonamento degli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 da lei presentati. Rileva infatti che il disegno di legge del Governo, adottato come testo base dalle Commissioni, privilegia una distinzione tra i due aspetti della prevenzione e della repressione. Personalmente, ha ritenuto opportuno proporre emendamenti per premettere alcune disposizioni che attengono alla repressione penale: peraltro, preso atto di quanto emerso, propone di accantonarli così da poter svolgere ulteriori valutazioni ed approfondimenti.

Concorda poi sul parere espresso dalla collega Santelli, relatrice per la I Commissione, ad eccezione del parere espresso sugli emendamenti da lei presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice Santelli. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, sul quale è stata prospettata la possibilità di una riformulazione, rileva come assumono particolare interesse le disposizioni previste

alle lettere da *a)* a *c)* che devono tuttavia essere armonizzate con l'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale che stabilisce che tutte le informazioni siano contenute in una banca dati presso l'Autorità, che sono dunque immediatamente acquisibili e comparabili.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto che nei pareri espressi emerge un atteggiamento che appare di chiusura rispetto alle proposte emendative di maggior rilievo presentate dai vari gruppi. Ritiene tale atteggiamento incomprensibile rispetto ad un provvedimento che mira proprio all'effettività del principio di trasparenza ed in tale direzione vanno emendamenti quali quelli che riguardano le ordinanze in deroga o la secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Auspica dunque che vi possano essere ulteriori ed adeguati approfondimenti della questione che riguarda l'applicazione del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa quindi presente che, come concordato, la seduta delle Commissioni riunite I e II sul provvedimento in esame sarà rinviata alla giornata di domani, alle ore 9, per discutere nel merito degli emendamenti presentati con riferimento agli articoli 1 e 2 ed avviare le votazioni.

Andrea ORLANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la relatrice per la I Commissione abbia espresso, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010, un parere per *relationem*: motivando cioè il parere contrario con la circostanza che la questione affrontata da un emendamento è all'esame di un'altra Commissione nell'ambito di un provvedimento *ad hoc*.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva come fornire una motivazione dettagliata dei pareri espressi su ogni singolo emendamento sia un atto di cortesia istituzionale da parte delle relatrici. Avrebbe anche potuto esprimere le proprie valutazioni senza fornire ulteriori specificazioni ed auspica che i colleghi tengano conto dell'atteggiamento dimostrato.

Andrea ORLANDO (PD) ribadisce che, a suo avviso, l'espressione di un parere attraverso il rinvio ad un altro provvedimento non mette le Commissioni nelle condizioni di procedere alla votazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come, sotto il profilo formale, il parere espresso dalla relatrice è chiaro ed è un parere contrario. Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.30

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 1. 317. – *(Corruzione e concussione).* – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ».

01. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 1. 318. – *(Pene per il corruttore).* – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alte sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

01. 2. Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 1. 319. – *(Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione).* – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni ».

01. 3. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera *a)* è abrogata;

b) al comma 6-*bis*, le parole: « lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *b)* ».

1-*ter*. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Autorità nazionale anticorruzione)*. – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contratto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

1-*quater*. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività ».

1-*quinquies*. L'Alto Commissario istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assume la denominazione di « Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato ».

Conseguentemente, al comma 2 e ovunque compaiano nel testo, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche *o* la Commissione, *rispettivamente, con le seguenti:* l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato *e* l'Alto Commissario ».

1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e predispone e cura l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni.

1. 1. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis. analizza le cause e i fattori della corruzione e individua interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.

1. 5. Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *c)*, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa dettate dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *c)*, la Commissione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 2 della presente legge e alle altre disposizioni legislative, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma ».

1. 50. Le Relatrici.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sui casi di evidente violazione del principio di concorrenza e delle normative europee e nazionali in materia di lavori, forniture e servizi.

1. 2. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire le seguenti:*

c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbli-

che di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *n)* della presente legge;

c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-*ter*, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)* della presente legge ».

1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) collabora con l'autorità giudiziaria per la raccolta di notizie e informazioni relative ai procedimenti penali che riguardano i delitti di corruzione.

1. 3. Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* 1. Il comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è così modificato:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e quattro esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, gestione e valutazione del personale, nonché nell'attività di controllo di legittimità dell'azione amministrativa e nelle materie di responsabilità penale ed erariale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, indicandone anche il Presidente;

b) le parole: « i componenti » sono sostituite, ove ricorrono, dalle parole « il Presidente e i componenti »;

c) il quinto periodo è soppresso.

1. 10. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 4, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) definisce principi e criteri per assicurare il principio della rotazione dei dirigenti.

1. 4. Mantini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis.*

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative

vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.

2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale, da calcolarsi in via equitativa, per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.

1. 01. Mantini.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel rispetto *fino a:* dati personali.

2. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione ».

2. 60. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Fermo restando *fino a:* n. 150,.

2. 50. Lo Moro.

Al comma 2 dopo le parole: le amministrazioni pubbliche *inserire le seguenti:* anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza.

2. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 2, alla lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:*

A tal fine gli affidamenti di lavori servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito *internet* della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.

2. 17. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-*bis*. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.

2. 2. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie, quali i provvedimenti attuativi delle ordinanze di protezione civile.

2. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.

2. 19. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie ».

2. 61. Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nel rispetto del principio secondo cui trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla domanda, l'istante può certificare la conformità legale e dare inizio all'attività.

2. 4. Mantini.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:

« I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito internet di ciascuna amministrazione ».

2. 62. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 5.

2. 3. Lo Moro.

Al comma 5, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono.

*** 2. 20.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 5 sostituire le parole: possono *con la seguente:* devono.

*** 2. 7.** Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, sostituire le parole: possono rendere *con la seguente:* rendono.

**** 2. 5.** Mantini.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere *con la seguente:* rendono.

**** 2. 1.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere *con la seguente:* rendono.

**** 2. 63.** Lanzillotta.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 40. Lo Moro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, la CIVIT, entro sei

mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) opera una ricognizione delle posizioni dirigenziali che nelle amministrazioni statali, regionali o comunali, nonché nelle aziende e società partecipate dello Stato e dagli altri enti pubblici sono attribuite:

a) a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

b) a dirigenti della pubblica amministrazione sulla base di contratti il cui mancato rinnovo non sia subordinato alla previa valutazione dei risultati conseguiti;

2) formula proposte per limitare la discrezionalità nelle nomine pubbliche.

2. Su tale base il Governo, è delegato ad adottare entro i successivi sei mesi un decreto legislativo che:

a) per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma precedente, limiti le posizioni funzionali attribuite sulla base delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma a quelle apicali di diretto raccordo tra l'organo di indirizzo politico e gli organi e gli uffici delle amministrazioni;

b) per gli enti, aziende o società di cui al comma precedente, ivi comprese quelle del settore sanitario, disciplini procedure di selezione e di nomina degli amministratori e dei dirigenti che garantiscano pubblicità, partecipazione, comparazione meritocratica dei *curricula* da parte di valutatori indipendenti, equilibrio di genere. Il Decreto legislativo di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 è abrogato.

2. 060. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali).

1. Le disposizioni di trasparenza di cui all'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le ordinanze di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci ».

3. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, lettera *c),* le parole: « altri eventi che, per intensità ed estensione, » sono sostituite dalle seguenti: « altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione, »;

b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: « I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dal-

l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti ».

d) All'articolo 5, comma 5-*bis,* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole « e all'ISTAT » sono sostituite dalle seguenti: « , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati giro fondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge ».

4. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole: « e da altri grandi eventi »; *b)* è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-*bis*.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

6. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

7. È abrogato il comma 4-*novies* dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati).

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.

2. 01. Il relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici).

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la lettera *d-bis* è abrogata.

2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza ».

b) al comma 4 le parole: « e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza ». sono soppresse.

2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti).

1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

2. 011. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato ».

2. 012. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

ART. 3.

Prima del comma 1, premettere i seguenti:

« 01. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.

02. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. Alla fine del comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale

addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale. ».

3. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: *a-bis.)* dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti ».

3. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 16*-ter, *aggiungere, infine, le seguenti parole:* ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

3. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

3. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il comma 3 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dalla presente legge.

5. Il comma 4 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:

« 4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, tali soggetti:

a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;

b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio; il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito; non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi;

c) in ogni caso, all'atto del conferimento dell'incarico sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita;

d) il trattamento economico fondamentale e accessorio ad essi riconosciuto è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza;

e) al rientro nell'amministrazione di appartenenza, non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso

le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate;

f) durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo;

g) il periodo di aspettativa non retribuita e di fuori ruolo non viene valutato ai fine dell'anzianità di servizio ».

3. 2. Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: ART. 54-*bis*. – *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)*. – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.

3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articolo 29-*bis* e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. 01. Ferranti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – *(Tutela del dipendente pubblico e privato che segnala irregolarità o rischi di irregolarità)*. – 1. In attuazione dell'articolo 33 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea gene-

rale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e dell'articolo 9 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il dipendente pubblico e privato può denunciare o riferire, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, irregolarità o rischi di irregolarità nelle attività della pubblica amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro.

2. Il dipendente che denuncia o riferisce tali condotte ha il diritto ad essere informato sugli strumenti della sua tutela; a non essere sanzionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; a vedere protetta la propria identità fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

4. 1. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Numero Verde).

1. Ai fini di garantire quanto sancito dalla presente legge è istituito un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per la raccolta e la gestione delle segnalazioni, che operi in totale trasparenza e indipendenza, con la funzione di informare il segnalante sulle tutele di cui ha diritto.

2. Il servizio è gestito dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.

3. Affinché il servizio sia completamente trasparente e indipendente, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche può gestirlo e pubblicizzarlo in collaborazione con le organizzazioni della società civile ritenute idonee.

4. 01. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – *(Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).* – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di un lavoro pubblico compreso nell'attività di cui al comma 2 è oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura che svolgerà gli opportuni controlli anche ai sensi e nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

5. 7. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – *(Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).* – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le

società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

*** 5. 2.** Angela Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – *(Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).* – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

*** 5. 1.** Vitali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – *(Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).* – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

*** 5. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – *(Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).* – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

*** 5. 5.** Pelino.

Sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO 5.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti).

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. 4. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 1 comunica agli uffici competenti qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. 30. Bragantini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

5. 6. Lo Moro.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. 15. Contento.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« ART. 135-*bis*.

(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione).

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320, del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna ».

5. 02. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile in materia di grandi eventi. Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei conti).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ».

2. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: « e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio » sono soppresse;

b) all'articolo 5-*bis* il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

5. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente:

« 01: Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)* della Costituzione ».

b) al comma 2, sopprimere le parole: « compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione ».

c) al comma 2, in fine aggiungere: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

6. 1. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Principi generali per regioni ed enti locali).

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

CAPO I-*bis*.

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

ARTICOLO 6-*bis*.

(Arbitrati).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

ARTICOLO 6-*ter*.

(Collaudi).

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e

procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

ARTICOLO 6-*quater*.

(Partecipazione ad organi societari).

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

ARTICOLO 6-*quinquies*.

(Incarichi sportivi).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..

2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I, decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

6. 01. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*quinquies*, sono inseriti i seguenti commi:

« 1-*sexies*. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente o da terzi o a questi ultimi promessa.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-*sexies*, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gen-

naio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale ».

7. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, capoverso « 1-*septies* » *sostituire, le parole da:* probabile *a:* erariale *con le seguenti:* fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

7. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ipotesi di condanna per dolo ed in presenza di illecito arricchimento la Corte, su richiesta del P.M., può irrogare l'interdizione dalle funzioni che hanno dato luogo alla condanna per un periodo da uno a cinque anni, in ragione della gravità del danno arrecato all'Amministrazione e dell'arricchimento conseguito dal responsabile ».

7. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259).

1. All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

2. La Corte dei conti, su richiesta dell'ente sottoposto al controllo e su deferimento del magistrato di cui al successivo articolo 12 o, nell'ipotesi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, del magistrato relatore-istruttore, può emettere pareri nelle materie di contabilità pubblica.

7. 01. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Misure sanzionatorie in tema di illecita concessione di benefici per invalidità civile).

1. Il PM presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefici in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da 10 a 30 volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del P.M. provvede uno dei Magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di Giudice Monocratico, secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.

7. 02. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Giurisdizione in tema di contenzioso tra enti nelle materie di contabilità pubblica).

1. Il contenzioso tra Stato ed enti e tra enti, relativo ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità è devoluto, ai sensi dell'art 103 della Costituzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, con le modalità di cui

all'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

7. 04. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 26, inserire il seguente articolo:

ART. 10-*bis*.

(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti e nelle province, lo statuto o il regolamento dispongono le procedure per garantire la trasparenza delle procedure di nomina e designazione di rappresentanti del comune di cui agli articoli 42, comma 2, lettera *m)*, e 50, commi 8 e 9, assicurando in ogni caso il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. A questo fine, le posizioni da ricoprire sono pubblicate sul sito web dell'ente, indicando i requisiti richiesti e un termine adeguato entro il quale tutte le persone interessate possono comunicare la propria disponibilità, corredata da ogni documentazione ritenuta utile.

3. Lo statuto e il regolamento disciplinano altresì le modalità di composizione di un comitato, formato da membri di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, chiamato ad esaminare le disposizioni di disponibilità pervenute ed i relativi titoli. Il comitato può comprendere anche magistrati e funzionari dello Stato.

4. Il comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta proprie motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati, per studi compiuti o per esperienze realizzate, in riferimento a ciascuna nomina.

5. Il consiglio comunale o provinciale e il sindaco o il presidente della provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza nell'esercizio delle proprie responsabilità, tenendo conto delle valutazioni non vincolanti espresse dal comitato.

6. I requisiti e i titoli dei candidati nominati e quelli dei candidati indicati dal comitato sono pubblicati nel sito web dell'ente.

7. I comuni superiori a 15.000 abitanti e le province adeguano le proprie normative a quanto previsto dal comma 1 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 05. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica).

L'articolo 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle Procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

7. 06. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo, n. 163/2006 aggiungere, infine, il seguente comma:

13-*bis*. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano resistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante.

7. 07. Mariani, Ferranti.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'« Anagrafe unica » delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla « Anagrafe unica », e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla adozione della presente legge.

2. È, altresì, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

7. 08. Mariani, Ferranti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 9. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

ARTICOLO 8.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla ».

ART. 8-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore).

1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Candidabilità ed eleggibilità »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – *1*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

a) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

b) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: « non si trovano in alcuna delle condizioni » sono inserite le seguenti: « di incandidabilità previste dall'articolo 6-*bis* e ».

ART. 8-*ter*.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Ulteriori disposizioni di principio in materia di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità).* – 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8-*quater*.

(Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale;

2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

8. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione

personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati loro rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.

5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

*(Introduzione degli articoli 6-*bis *e 6-*ter *del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).*

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis*. – *1*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

ART. 6-*ter*. – *1*. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva ».

2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: « Candidabilità ed eleggibilità ».

ART. 8-*bis*.

*(Ambito applicativo dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).*

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la

nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

ART. 8-*ter*.

(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-*bis* del presente testo unico.

ART. 8-*quater*.

(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-*bis* o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera ».

ART. 8-*quinquies*.

(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 8-*sexies*.

*(Introduzione dell'articolo 4-*bis *della legge 24 gennaio 1979, n. 18).*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — *1*. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

ART. 8-*septies*.

(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente: « Ogni candidato, uni-

tamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-*bis* della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente ».

8. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del consiglio dei Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera *a)*, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere *a)* e *b)*, prevedere che non siano contemporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha

applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere *a), b)* e *b-bis)*;

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera *g)*, in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera *a)* e della lettera *i)*, l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere *f), g)* e *i)* in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, successive alla candidatura o all'affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano

espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

8. 16. Garavini, Ferranti, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, sostituire le parole: contenente un testo unico *con le seguenti:* recante il codice.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: ed è adottato *con le seguenti:* , innovandola e modificandola.

8. 7. Lo Moro.

Al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alla carica di deputato, *con le parole:* di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alle elezioni, *con le parole:* di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: incandidabilità e, *aggiungere le parole:* di ineleggibilità.

8. 2. Angela Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla carica *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio o ai singoli Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

8. 17. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo le parole: alla carica *inserire le seguenti parole:* di componente del Parlamento europeo e.

8. 5. Bragantini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « 18 agosto 2000, n. 267 » aggiungere le seguenti: « presidente e consigliere di amministrazione di società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici »;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che sino alla sentenza definitiva non siano candidabili a senatori e deputati coloro che abbiano riportato condanne in primo o in secondo grado per i delitti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

8. 6. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* ferme restando *fino a:* pubblici uffici.

8. 8. Lo Moro.

Al comma 2, lettera a) *e* b) sopprimere la parola: temporaneamente.

Conseguentemente sopprimere lettera c).

8. 1. Angela Napoli.

Al comma 2, lettera a), *sopprimere la parola:* temporaneamente.

Contemporaneamente, sopprimere la lettera c) *del medesimo comma.*

8. 12. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole da:* deputati o a senatori *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. 18. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole da:* deputati o a senatori *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale nonché a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

8. 19. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* e, se del caso *con la seguente:* ovvero.

8. 3. Contento.

Al comma 2, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere *a)* e *b)*, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 20. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole: a)* e *b) con le seguenti: a), b)* e *b-bis)*.

8. 21. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera f)*, dopo le parole:* alla carica *inserire le seguenti:* di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,.

8. 22. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera g)*, dopo le parole:* di condanna *inserire le seguenti:* o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 23. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* determinata da *inserire le seguenti:* sentenze definitive di condanna per.

8. 4. Contento.

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* di condanna *inserire le seguenti:* o ad applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 24. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, sostituire la lettera m) *con la seguente:*

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere *f), g)* e *i)* in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 successive alla candidatura o all'affidamento della carica.

8. 25. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, dopo la lettera m) *aggiungere la seguente:*

f-bis) prevedere la sanzione della decadenza dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.

8. 14. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Razionalizzazione delle spese di funzionamento).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.

2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.

3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al MEPA.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.

8. 26. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Gestione commissariale delle emergenze).

1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con

riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

8. 27. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi).

1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:

a) ministro o sottosegretario di Stato;

b) senatore o deputato della Repubblica,

c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;

d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;

e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma.

3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, si procede d'ufficio.

5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale dove hanno la residenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:

a) i beni da loro posseduti alla data del 1 gennaio 2006 e quelli posseduti alla

data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;

b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.

8. 01. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 76-*bis*. – *(Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali)*. – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo *iter*;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

8. 012. Giovanelli, Fontanelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsti dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;

2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;

3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;

b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera *a)*, articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;

c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbli-

che di cui alla lettera *a)*, mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;

d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

8. 06. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

8. 07. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

8. 08. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici).

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in

rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.

8. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito. Non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi.

2. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente.

3. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.

4. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.

5. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

8. 010. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al-

meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

8. 011. Giachetti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

1. I partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non possono presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione e usura, di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I partiti e i movimenti politici nonché le formazioni e le liste civiche di cui al comma 1 non possono, altresì, presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al medesimo comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione

personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle formazioni e delle liste civiche di cui al medesimo articolo 1 comporta la decadenza per i medesimi dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti.

8. 03. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole « per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti « da 317 a 322-*bis*.

8. 04. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Reato di autoriciclaggio).

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 648 è inserito il seguente:

« ART. 648-*bis*.

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo autoriciclato ».

8. 015. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 648-*quinquies* – *(Circostanza aggravante).* Ove risulti che l'autore dei reati previsti dal presente titolo li abbia commessi allo scopo di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da essi la pena aumentata. Se l'impiego è avvenuto in tutto o in parte, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8. 013. Contento.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 648-*quinquies* – *(Delitto di autoriciclaggio).* Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8. 014. Contento.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 22. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: « 317, 318, », le parole: « 319-*bis*, 320, 321, » e le parole: « 322-*bis* » sono soppresse e dopo le parole: « 501-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 629, secondo comma, »;

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: « 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter* e 629, secondo comma, »;

c) all'articolo 317-*bis*, le parole: « per il reato di cui agli articoli 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « per il reato di cui all'articolo 314 »;

d) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – *(Corruzione e concussione).* – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto »;

f) l'articolo 319-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 319-*ter*. – *(Corruzione in atti giudiziari).* – Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno »;

g) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 319-*quater*. – *(Corruzione in affari privati)*. – I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni.

La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni »;

h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

« ART. 322. – *(Istigazione alla corruzione)*. – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-*ter*, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-*ter*, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dal medesimo articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-*ter*, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-*ter*, primo comma, ridotta di un terzo »;

i) dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 322-*quater*. – *(Istigazione alla corruzione in affari privati)*. – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-*quater*, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-*quater* sono pu-

niti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-*quater*, commi primo e secondo, ridotte di un terzo »;

l) all'articolo 313-*bis* è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 319, 319-*ter* e 319-*quater*, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi »;

m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. – *(Traffico di influenze illecite)*. – Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

n) dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

« ART. 346-*bis*. – *(Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite)*. – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

ART. 346-*ter*. – *(Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite)*. – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-*bis* è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite »;

o) all'articolo 648-*bis* *(Autoriciclaggio)*:

1) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di

godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali »;

p) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse;

q) l'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-*ter*. – *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati ».

9. 27. Garavini, Bossa, Piccolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: « 317, 318, », le parole: « 319-*bis*, 320, 321, » le parole: « 322-*bis* » sono soppresse e sono inserite le parole: « 346 » e dopo le parole: « 501-*bis*, sono inserite le seguenti: « 629, secondo comma, »;

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: « 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter* e 629, secondo comma, »;

c) all'articolo 314, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

d) all'articolo 316, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni »;

e) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

f) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni »;

g) all'articolo 317-*bis*, le parole: « per il reato di cui agli articoli 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « per il reato di cui all'articolo 314 »;

h) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

ART. 319. – *(Corruzione)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto »;

l) l'articolo 319-*ter* è sostituito dal seguente:

ART. 319-*ter*. – *(Corruzione in atti giudiziari)*. – Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno »;

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

ART. 322. – *(Istigazione alla corruzione)*. – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-*ter*, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-*ter*, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-*ter*, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-*ter*, primo comma, ridotta di un terzo »;

n) all'articolo 322-*ter*, primo comma, la parola: « 320 » è sostituita dalla seguente: « 319-*ter* » e le parole: « anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, » sono soppresse;

o) all'articolo 311-*ter*, secondo comma, le parole: « anche se commesso ai sensi dell'articolo 311-*bis*, secondo comma, » e le parole: « o agli altri soggetti indicati nell'articolo 311-*bis*, secondo comma » sono soppresse;

p) l'articolo 323-*bis* è sostituito dal seguente:

ART. 323-*bis*. – *(Circostanze attenuanti)*. – *Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis*, 316-*ter* e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-*ter* e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

q) dopo l'articolo 335-*bis*, è inserito il seguente:

ART. 335-*ter*. – *(Circostanze aggravanti)*. – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. »;

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

ART. 346. – *(Traffico di influenze illecite)*. – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

s) all'articolo 354, primo comma, le parole: « sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un anno »;

t) all'articolo 356, primo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercito attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

ART. 360-*bis*. – *(Circostanza attenuante)*. – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter* e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esaltata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite »;

aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628 ».

*Conseguentemente, all'articolo 133, comma 7-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole:* 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 *sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 322 e 629, secondo comma,;

*Conseguentemente, all'articolo 12-*sexies *del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 322;

*b) al comma 2-*bis*, le parole:* 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,.

Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), *le parole:* 317 *(concussione)*, 318 *(corruzione per un atto d'ufficio)*, 319 *(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)*, 319-*ter (corruzione in atti giudiziari)*, 320 *(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) sono sostituite dalle seguenti:* 319 *(corruzione)*, 319-*ter (corruzione in atti giudiziari)*, 322 *(istigazione alla corruzione)* e 629 *(estorsione)*;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), *le parole:* 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 *sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 322 e 629;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 *sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 322 e 629, secondo comma,;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, *sono sostituite dalle seguenti:* 319, 319-*ter*, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,.

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: truffa e calunnia *sono sostituite dalle seguenti:* truffa, calunnia ed estorsione.

9. 7. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale, le parole: « per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle parole: « per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle parole: « da quattro a dodici anni ».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle parole: « da uno a cinque anni ».

4. All'articolo 316-*bis* del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle parole: « da uno a sei anni ».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: « da quattro a dodici anni » sono sostituite dalle parole: « da cinque a quattordici anni ».

6. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317-*bis*. — *(Pene accessorie)*. — 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre (interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle parole: « da uno a quattro anni ».

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle parole: « da tre mesi a tre anni ».

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalle parole: « da tre a sette anni ».

10. Al comma 1 dell'articolo 319-*ter* del codice penale, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle parole: « da quattro a dieci anni ».

11. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322-*ter*. — *(Confisca)*. — 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, coma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata. ».

12. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325, » sono soppresse;

b) il comma 2-*bis* è soppresso.

13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: « ingiusto vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle parole: « ingiusto vantaggio economicamente valutabile » e le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle parole: « da sei mesi a cinque anni ».

14. All'articolo 323-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito ».

15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova

dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — *(Traffico d'influenza).* — 1. Chiunque, affido o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa (interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni. ».

17. Dopo l'articolo 513-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 513-*ter*. — *(Corruzione nel settore privato)*. — 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori, ».

ART. 9-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: « commi 2 e 4, » sono inserite le seguenti parole: « 346, commi 1 e 2, »;

b) all'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « 513-*bis* » sono inserite le seguenti parole: « 513-*ter* ».

9. 2. Rao, Tassone, Martini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale, le parole: « per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni ».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

4. All'articolo 316-*bis* del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni ».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: « da quattro a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a quattordici anni ».

6. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317-*bis*. — *(Pene accessorie)*. — 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni ».

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni ».

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni ».

10. Al comma 1 dell'articolo 319-*ter* del codice penale, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni ».

11. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322-*ter*. — *(Confisca)*. — 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata. ».

12. All'articolo 323 del codice penale, le parole « ingiusto vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « ingiusto vantaggio economicamente valutabile » e le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle parole: « da sei mesi a cinque anni ».

13. All'articolo 323-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito ».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi e prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — *(Traffico d'influenza)*. — 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni".

16. Dopo l'articolo 513-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 513-*ter*. — *(Corruzione nel settore privato)*. — 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori. ».

9. 34. Il Relatore per la II Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite con le seguenti: « da quattro a dodici anni »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-*bis*. La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

b) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni »;

c) l'articolo 317 è abrogato;

d) all'articolo 318:

1) al comma 1, dopo le parole: « che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve » sono aggiunte le seguenti: « tranche mediante induzione » e le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

2) al comma 2, dopo le parole: « riceve » sono aggiunte le seguenti: « , anche mediante induzione, » e le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre anni »;

e) all'articolo 319, dopo la parola: « riceve » sono aggiunte le seguenti: « , anche mediante induzione » e le parole: « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni »;

f) all'articolo 354, le parole: « sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un anno »;

g) all'articolo 356, primo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni ».

h) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue finzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

2. Conseguentemente alle modifiche di cui al comma 1 sono altresì apportate le seguenti modificazioni al codice penale:

a) all'articolo 32-*quater* dopo le parole: « 501-*bis*, » sono aggiunte le seguenti: « 629 »;

b) all'articolo 32-*quinquies* del codice penale, dopo la parola: « 320 » è aggiunta la seguente parola: « 629 ».

9. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Corruzione e concussione).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento,

all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *(Pene per il corruttore).* — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Confisca del prezzo o profitto della corruzione).* — Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni ».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — *(Termini di prescrizione).* — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il ~e di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva ».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *(Causa di non punibilità per la corruzione).* — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso′ rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 1 8 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o del-

l'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

8. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 7, la non punibilità e altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

9. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dal comma 6 del presente articolo si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e ai reati previsti dal titolo Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito lamento di partiti politici, o di assicurarne profitto purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi e alle condizioni indicati dalle disposizioni citate.

10. La non punibilità del ricettatore è altresì subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.

11. La causa di non punibilità di cui al comma 9 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.

12. La non punibilità è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.

13. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello.

14. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza è stata pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.

15. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-*bis*. — *(Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi)*. — 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1 ».

16. All'articolo 275, comma 3, del codice di pura penale, dopo le parole: « , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 317, 318, ».

17. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quater*. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

18. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *(Istigazione alla corruzione)*. — Chiunque offre o promette denaro a altra utilità non dovuti a un

pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dizione in denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dal medesimo articolo 317, ridotta di un terzo ».

19. L'articolo 323-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323-*bis*. — *(Circostanza attenuante)*. — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 322, 322-*bis* e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà ».

20. Gli articoli 317-*bis*, 319-*bis* e 319-*ter* del codice penale sono abrogati.

21. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, nonché per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificamente contestai in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare (effettivo beneficiario.

22. Nei casi previsti dal comma 21 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa ai reati di corruzione informa (amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.

23. Le disposizioni dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della presente legge, si applicano, per i reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, come da ultimo sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

24. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società o delle imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la soprattassa prevista dalle leggi vigenti in materia finanziaria, limitatamente alle somme sottratte a imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

9. 6. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, prima della lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 29 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

0b) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: « per i delitti previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 314 », dopo le parole: « 317, 318, 319-*bis*, » è inserita la seguente: « 319-*ter*, »;

0c) all'articolo 32-*quinquies*, sostituire le parole: « tre anni » con le seguenti: « due anni ».

9. 23. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma sesto, dopo le parole: « sono raddoppiati » sono aggiunte le seguenti: « per i reati contro la pubblica amministrazione e ».

9. 24. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma sesto, del codice penale dopo le parole: « sono raddoppiati » sono aggiunte le seguenti: « per i delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I e ».

9. 25. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma 6, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « da 314 a 322-*bis*, 513-*bis*, 629 ».

9. 26. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 166, comma 1, del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I ».

9. 14. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) l'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quater*. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitto previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 541, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

9. 10. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:

« La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

9. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 314, primo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni ».

9. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) gli articoli 317, 317-*bis*, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 317. – *(Corruzione e concussione).* – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o del suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

ART. 317-*bis*. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

ART. 318. – *(Confisca del prezzo o profitto della corruzione).* – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 319. – *(Termini di prescrizione).* – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva ».

9. 70. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* da tre a sei anni *con le seguenti:* da quattro a dodici anni.

9. 28. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* da quattro a otto anni *con le seguenti:* da cinque a dodici anni.

9. 29. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

h-bis) all'articolo 319-*ter*, comma 2, le parole: « da quattro a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dodici anni ».

9. 3. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

h-bis) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 319-*quater*. – *(Corruzione in affari privati)*. – I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni. La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni. Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni ».

9. 30. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

h-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:

« ART. 321. – *(Causa di non punibilità per la corruzione)*. – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 318, secondo comma, o dall'articolo 319, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ».

9. 11. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

h-bis) dopo l'articolo 322-*ter* è aggiunto il seguente:

ART. 322-*quater*. – *(Riparazione pecuniaria)*. – 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, (317), 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis* e 629, terzo comma è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ».

9. 21. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

h-bis) dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

ART. 322-*quater*. – *(Istigazione alla corruzione in affari privati)*. – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-*quater*, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo. I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-*quater* sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-*quater*, commi primo e secondo, ridotte di un terzo »;

9. 31. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

h-bis) all'articolo 323-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 321, 322, 322-*bis*, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà ».

9. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

« *h-bis)* all'articolo 322-*ter* dopo le parole: "per un valore corrispondente a tale prezzo", sono inserite le seguenti: "sto profitto" ».

9. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

9. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera i)*, capoverso articolo 335*-ter*, sopprimere le parole:* per il solo pubblico ufficiale *e sostituire le parole:* o dalle Comunità Europee *con le seguenti:* o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione delle calamità naturali, catastrofi o grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ».

9. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera i), *capoverso articolo 335*-ter, *sostituire le parole:* atti particolarmente lesivi *con le seguenti:* danni ingenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso articolo 335-ter, *dopo la parola:* ovvero *aggiungere la seguente:* atti.

9. 4. Lo Moro.

Al comma 1, lettera i), *capoverso articolo 335*-ter, *sostituire le parole:* dalle Comunità europee *con le seguenti:* dall'Unione europea.

9. 5. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera i), *inserire la seguente:*

i-bis) al capo II, apportare le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

ART. 346. – *(Traffico di influenze illecite).* – Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sano ,diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

2. Dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

« ART. 346-*bis.* – *(Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite).* – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

ART. 346-*ter.* – *(Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite).* – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-*bis* è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ».

9. 32. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. – *(Traffico di influenze illecite).* – Chiunque, vantando credito

presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

9. 8. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera i) *aggiungere la seguente:*

i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — *(Traffico di influenze illecite).* — 1. Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri il denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale ».

9. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

n) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico ».

o) l'articolo 358 è soppresso.

9. 12. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) l'articolo 416-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 416-*ter*. – *(Scambio elettorale politico mafioso)*. – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati ».

***9. 9.** Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 416-*ter*. – *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati ».

***9. 35.** Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

n) all'articolo 648, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, »;

o) all'articolo 648-*ter*, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: « dei casi di concorso nel reato e ».

9. 13. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) all'articolo 648-*bis* apportare le seguenti modificazioni;

1) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali »;

9. 33. Garavini, Bossa, Piccolo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Introduzione del reato di Corruzione nel settore privato).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 513-*bis*, è aggiunto il seguente: « ART. 513-*ter*. – *(Corruzione nel settore privato)*. – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, diretta-

mente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.

2. Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

3. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

4. Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà.

5. La condanna alla reclusione per una pena superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

6. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo ».

2. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 l'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 32-*quater* del medesimo codice penale, dopo la parola: « 501-*bis* » è inserita la seguente: « 513-*ter* ».

4. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: « 513-*bis* » è inserita la seguente: « 513-*ter* » e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-*ter* del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ».

9. 013. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Introduzione del reato di corruzione per lo svolgimento della funzione e conseguenti modifiche normative).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 319-*ter*, è aggiunto il seguente: Articolo 319-*quater*. – *(Corruzione per lo svolgimento della funzione)*. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione allo svolgimento della funzione è punito con la pena da due a cinque anni. 2. Se l'accettazione dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire conti-

nuativamente, in tutto o in parte, la funzione si applica la pena da sei a dodici anni;

b) all'articolo 321, dopo le parole « nell'articolo 319-*ter* » sono inserite le seguenti « , nell'articolo 319-*quater* »;

c) all'articolo 322, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Fuori dei casi precedenti, se l'offerta o promessa è fatta per influire sullo svolgimento della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-*quater* comma 1, ridotta di un terzo. Se l'offerta o promessa è volta ad ottenere l'asservimento in tutto o parte della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-*quater* comma 2, ridotta di un terzo »;

d) all'articolo 323-*bis*, dopo le parole 319 sono inserite le seguenti: « , 319-*quater* ».

2. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole « 319-*ter*, inserire le seguenti: « , 319-*quater* » e al comma 2-*bis* dopo le parole 319-*ter* inserire le seguenti: « , 319-*quater* »;

b) all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 2 dopo la parola « 319-*ter* » è inserita la seguente: «319-*quater* » e al comma 3, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 319-*bis* » sono inserite le seguenti « , 319-*ter* e *quater*, »; al medesimo articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. La sanzione è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ».

3. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono altresì apportate al codice penale le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo le parole « 319-*bis* » sono inserite le seguenti: « , 319-*ter*, 319-*quater*;

b) all'articolo 32-*quinquies*, dopo le parole « 320 » inserire le parole « 319-*ter* e 319-*quater* ».

9. 014. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti).

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero 8 stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta

irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-*ter*, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma l, lettere *a)* e *b)*, della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. La persona all'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-*bis* e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-*ter* della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica (articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

9. 06. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.

9. 02. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

9. 05. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente: « ART. 2621. – *(False comunica-*

zioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le in formazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi »;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente: « ART. 2622. – *(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari).* – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione del documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi »;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente: « ART. 2625. – *(Impedito controllo).* – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

2. L'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: « ART. 173-*bis*. – *(Falso in prospetto).* – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: « e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni » sono soppresse.

9. 012. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera *b)*, l'autorizzazione a

disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. ».

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 321, 322-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis* del codice penale. ».

9. 01. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « Quando si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive previste dagli articoli 289 e 290 perdono efficacia quando sono decorsi: *a)* sei mesi dall'inizio della loro esecuzione se si procede per un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; *b)* dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Ove ricorrano situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il giudice può disporre la rinnovazione di tali misure anche oltre i limiti suddetti, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1. ».

9. 030. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

*(Introduzione degli articoli 371-*ter*, 371-*quater*, 371-*quinquies*, 371-*sexies*, 371-*septies *e 371-*octies *nel codice di procedura penale).*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 371-*ter*. – *(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni).* – *1.* Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta

dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera *j)*, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un amo. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di

indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. II Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune";

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* 8-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente ».

9. 08. Di Pietro, Palumbo, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni ».

9. 04. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 2-*bis*, sostituire le parole « nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a)* l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; *b)* l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro » con le seguenti: « nei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a cinquecentomila euro ».

9. 011. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, 316, »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis* e 316-*ter* del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice. Al termine di essa si procede alla cancellazione ».

9. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Attività di contrasto e norme processuali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona ».

9. 03. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *2-bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316,

316-*bis*, 316-*ter*, 317, 319, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303 ».

9. 010. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Norme in materia di influenze illecite).

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 346. – *(Traffico di influenze illecite).* – Chiunque, vantando eredito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o (incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« Articolo 25. – *(Corruzione e traffico di influenze illecite).* – *1.* In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

9. 07. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 3. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sostituirlo con i seguenti:

« ART. 10.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Elettori)* — 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-*bis*. »

ART. 10-*bis*.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

« ART. 2. – *(Limitazioni per incapacità civile)*. — 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

ART. 2-*bis*. – *(Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile)*. — 1. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di anni, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*2-bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *e)*;

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza pas-

sata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

ART. 2-*ter*. – *(Limitazioni per indegnità morale)*. — 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. »

ART. 10-*ter*.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma l, lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-*ter*, comma l ».

2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. ».

3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole « Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ».

4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: « 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, co-

loro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. ».

ART. 10-*quater*.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

« Articolo 6. – 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione. »

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera *a)* sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera *b)* sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Articolo 6-*bis* – 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera *b)*, esisteva al momento della candidatura.

ART. 10-*quinquies*.

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-*quater*, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera *a)*;

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. »

10. 1. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Costi della lotta alla corruzione).

1. Le entrate delle amministrazioni pubbliche corrispondenti al pagamento di sanzioni pecuniarie, amministrative, penali o contrattuali, connesse al compimento di reati contro la pubblica amministrazione o a violazioni di regole di comportamento fissate nella legge, nei codici di comportamento o in contratti di diritto privato sono destinate in via esclusiva al finanziamento della lotta alla corruzione, con particolare riguardo al finanziamento dell'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi di cui all'articolo 1, comma 1, individuati nel Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

10. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo

comma, numero 2, siano compiute nello svolgimento delle finzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-*quater*, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;

c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera *a)*.

2. All'articolo 2, comma l, lettera *b)* ed all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni ».

10. 2. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disciplina generale del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Limitazioni allo spoils system*).*

1. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali che comportano l'adozione, in via esclusiva, degli atti amministrativi e di gestione non hanno carattere fiduciario, hanno durata maggiore del mandato degli organi di governo che li conferiscono, possono essere revocati con atto motivato e solo nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 161, e non sono soggetti a decadenza automatica in occasione del rinnovo degli organi di governo.

2. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165f gli incarichi di carattere fiduciario, tra i quali quelli relativi a uffici di diretta collaborazione, al coordinamento generale dell'azione amministrativa o alla rappresentanza esterna dell'amministrazione, devono essere preventivamente individuati negli atti generali di disciplina degli uffici di ciascuna amministrazione. Tale disciplina regola le procedure di conferimento e revoca degli incarichi, individuando quelli conferibili in base a criteri esclusivamente fiduciari e quelli che devono essere conferiti in base a requisiti di nomina predeterminati e con l'attivazione di procedure di valutazione comparativa della competenza professionale degli aspiranti all'incarico e che possono essere revocati solo con atto motivato. Tutti gli incarichi fiduciari decadono in occasione del rinnovo degli organi di governo che li hanno conferiti ».

10. 01. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero *(Deliberazione di una proroga del termine)* 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Valentina APREA, *presidente,* avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia, sulla base di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e VII, nella riunione del 28 luglio 2011.

Propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 dicembre 2011.

Le Commissioni riunite III e VII concordano.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagri, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Audizione di rappresentanti di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagri, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Variazioni nella composizione della Commissione 95

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358-849-997-3296-4023-A *(Esame emendamenti e conclusione)* 95

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo *(Esame e rinvio)* 97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche *(Seguito dell'esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 102

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Emendamenti testo unificato C. 3465-4290-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 102

Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 103

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti testo unificato C. 3261-A Bitonci ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente,* comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Iapicca.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 4358-849-997-3296-4023-A.

(Esame emendamenti e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che la Commissione è convocata, in luogo del Comitato dei nove, per l'esame, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento, degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in titolo. La Commissione è quindi chiamata a definire il parere da esprimere all'Aula sugli emendamenti già presentati, nonché a definire eventuali altri emendamenti da presentare a nome della Commissione stessa.

Il ministro Giorgia MELONI ricorda come nel corso dell'esame in sede referente sul provvedimento in esame e nell'ambito della discussione generale in Assemblea siano emerse, da più parti, perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 che introduce il nuovo articolo 31-*bis* della Costituzione. Prendendo atto di ciò, aveva assunto l'impegno ad approfondire una nuova possibile formulazione che mantenga il principio della valorizzazione della partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione unitamente al principio di equità fra le generazioni. Ritiene, infatti, un segnale importante sancire nella Costituzione un principio in base al quale nessuna generazione possa scaricare gli oneri sulla successiva.

Alla luce di tali considerazioni prospetta la seguente nuova formulazione dell'articolo 1 sottolineando come essa intervenga – come richiesto da più parti – direttamente sull'articolo 31, anziché inserire un articolo 31-*bis* nella Costituzione: « All'articolo 31 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni" ».

Auspica che sulla formulazione prospettata possa essere trovata la più ampia convergenza.

Gianclaudio BRESSA (PD), nel prendere atto che il ministro Meloni, come preannunciato, ha proposto alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo 1, chiede di poter disporre di un lasso di tempo per valutare il testo proposto e prospettare eventuali modifiche.

Ritiene infatti significativo il passo in avanti che vi è stato, ma considera quanto mai importante valutare attentamente la formulazione proposta, considerato che si sta intervenendo sul testo della Costituzione. A titolo esemplificativo andrà valutata la coerenza del principio della promozione della partecipazione dei giovani alla vita della Nazione con altri articoli della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 49 che stabilisce che « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. »

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo con riguardo a quanto da ultimo evidenziato dal collega Bressa, propone di sostituire la dizione « alla vita della Nazione » con la seguente: « alla vita dello Stato italiano », ovvero « alla vita della Repubblica italiana. »

Mario TASSONE (UdCpTP) auspica che possa trovarsi una soluzione quanto più possibile condivisa. Prende atto che il ministro, come preannunciato, ha proposto una possibile riformulazione dell'articolo 1. Ritiene in ogni modo necessario approfondire attentamente le modifiche da introdurre tenendo conto, in particolare, del fatto che la Costituzione tutela, all'ar-

ticolo 2, le formazioni sociali e che i giovani sono una parte del tutto.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto di quanto richiesto e tenuto conto che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea della giornata odierna, propone di sospendere la seduta fino alle 14.30 per dar modo ai gruppi di valutare la proposta del ministro e di definire eventuali suggerimenti di riformulazione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.30.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se vi siano proposte di riformulazione del testo prospettato dal ministro prima della sospensione dei lavori.

Gianclaudio BRESSA (PD) propone, a nome del gruppo di appartenenza, la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro Meloni: « Promuove, con appositi provvedimenti, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Favorisce il principio di equità tra generazioni ». Chiarisce, al riguardo, che la formula « promuove, con appositi provvedimenti », che si propone di sostituire a « valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge », è mutuata dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, come risultante dalla revisione apportata con la legge costituzionale n. 1 del 2003; che l'aggettivo « attiva », nella proposta di riformulazione avanzata dal suo gruppo, viene soppresso in quanto pleonastico, la partecipazione non potendo che essere tale; e che, infine, la locuzione « favorisce il principio di equità tra generazioni » è preferibile a quella proposta dal ministro (« informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ») in quanto assicura ai giovani una maggiore tutela.

Mario TASSONE (UdCpTP) propone la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro: « Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, le attese sociali, economiche e politiche delle nuove generazioni. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) propone, a sua volta, la seguente riformulazione del testo proposto dal ministro: « Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione dei giovani al lavoro e l'accesso delle giovani famiglie all'autonoma abitazione. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ».

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo condivide la proposta di riformulazione prospettata dal gruppo del Partito democratico limitatamente al primo comma: « Promuove, con appositi provvedimenti, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica ». Per quanto riguarda, invece, il secondo comma, il suo gruppo ritiene più convincente la formula proposta dal ministro: « Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ».

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di modifica del primo comma suggerita dal gruppo del Partito democratico, mentre per il secondo comma ritiene preferibile la formulazione avanzata dal ministro.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il riferimento alla partecipazione alla vita pubblica contenuto nella proposta di riformulazione del gruppo del Partito democratico limiti eccessivamente il campo di azione: l'intendimento comune è infatti quello di assicurare la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo della personalità del giovane e alla sua partecipazione a tutte le attività della vita, e non soltanto di quelli che impediscono la sua partecipazione alla vita pubblica.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'osservazione della deputata Lanzillotta sia meritevole di attenzione. Propone inol-

tre di sostituire la locuzione « vita pubblica » della proposta del gruppo del Partito democratico con « vita del Paese ».

Olga D'ANTONA (PD) ritiene che si potrebbe scrivere « promuove la partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del Paese », riecheggiando la formula dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Enrico LA LOGGIA (PdL) concorda sulla proposta di riformulazione del primo comma avanzata dal gruppo del Partito democratico, mentre ritiene che il secondo comma potrebbe essere scritto nel modo seguente: « Promuove e garantisce (o riconosce) il principio di equità tra generazioni ».

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento che la Commissione si accinge a presentare potrà essere fatto oggetto di subemendamenti da parte di tutti i deputati nei termini che la Presidenza della Camera stabilirà. Invita quindi il ministro e il relatore a pronunciarsi sulle proposte formulate dai gruppi.

Il ministro Giorgia MELONI si dichiara disponibile ad accogliere la proposta di riformulazione del primo comma avanzata dal gruppo del Partito democratico, anche perché, dal suo punto di vista, la partecipazione alla vita pubblica è partecipazione alla vita della Nazione; sul secondo comma, invece, dissente dal deputato Bressa, ritenendo che la locuzione « Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni » o « tra generazioni » sia più efficace di quella suggerita dal gruppo del Partito democratico, al quale chiede quindi un altro sforzo di disponibilità nel senso di rinunciare alla propria richiesta di riformulazione. Si dichiara infine disponibile a riflettere, se ci sono gli spazi, per trovare una formulazione che vada incontro anche alle proposte dei deputati Tassone e Mantini.

Pietro LAFFRANCO (PdL), *relatore*, preso atto degli interventi, ricapitola nei seguenti termini l'emendamento che la Commissione si accinge a presentare all'Assemblea: « All'articolo 31 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: " Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni " ». Conseguentemente, propone di formulare un invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni rispetto alla proposta del relatore e che la Commissione, nel presentare il proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 1, esprime pertanto parere contrario sugli altri emendamenti al medesimo articolo. Avverte quindi che la Commissione sarà nuovamente convocata per l'esame dei subemendamenti che dovessero essere presentati all'emendamento testé definito, nonché degli emendamenti presentati agli articoli 2 e 3.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, ricorda che da molti anni si pone il

problema di una riorganizzazione del sistema delle conferenze, del quale, fin dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, sono stati evidenti i limiti. Tale sistema, lo ricorda, è formato dalla Conferenza Stato-regioni, dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali e dalla Conferenza unificata. Le conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, peraltro, sono solo apparentemente simmetriche, ma in effetti hanno poteri e funzioni assai differenti.

Il sistema delle Conferenze, e in particolare la Conferenza Stato-regioni, è venuto acquisendo un ruolo sempre più rilevante come sede di confronto tra i diversi livelli di governo territoriale dopo la citata riforma costituzionale, che ha sancito, all'articolo 114 della Costituzione, la pari ordinazione tra Stato, regioni ed enti locali, togliendo allo Stato la posizione gerarchicamente preminente. A ciò non si è però accompagnata la necessaria riforma del bicameralismo con la istituzione del Senato delle regioni né l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali: è perciò mancata, a livello parlamentare, una sede di confronto tra i diversi livelli di governo, e questo ha determinato inevitabilmente un rafforzamento del ruolo delle conferenze. È apparso quindi necessario definire meglio la natura e le funzioni delle conferenze: in quest'ottica, il disegno di legge in esame prospetta una riforma importante e necessaria, individuando un pregevole punto di equilibrio tra diverse soluzioni possibili, le quali potranno essere meglio esaminate nel corso del dibattito, in vista di un funzionamento più efficiente dell'istituto della conferenza, che permetta di supplire al danno della perdurante mancanza di un Senato delle regioni.

L'articolato, presentato dal Governo alle Camere il 29 luglio scorso, trae origine, secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento, dalla necessità di adeguare il « sistema delle Conferenze » a molteplici esigenze emerse negli ultimi anni. Al sistema delle conferenze si riferisce, com'è noto, anche la giurisprudenza costituzionale ove afferma che « il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze » (sentenza n. 401 del 2007).

Rileva che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell'elaborazione di regole destinate a integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

Evidenzia peraltro che tale confronto, disciplinato attualmente dal decreto legislativo n. 281 del 1997, secondo l'assetto delineato dal previgente titolo V della parte seconda della Costituzione, necessita di un adeguamento alle riforme costituzionali intervenute successivamente.

Ritiene che il disegno di legge in esame tenga dunque conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi della Repubblica e intende far fronte – come evidenziato nella relazione illustrativa – alle esigenze di negoziazione e di mediazione politiche fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

Al contempo, il disegno di legge si propone di razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata « Conferenza permanente dei livelli di governo », che sostituisce le tre attuali Conferenze (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza Stato-città ed autonomie locali, Conferenza unificata per l'esame delle questioni di interesse comune dello Stato, delle regioni e degli enti locali), nella prospettiva della semplifica-

zione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia peraltro come la razionalizzazione dell'attuale sistema delle Conferenze non possa essere considerata in alcun modo in termini alternativi rispetto all'esigenza, che rimane di primaria importanza per l'assetto compiuto del nostro ordinamento, di una organica riforma costituzionale del bicameralismo, che consenta di dare specifico rilievo parlamentare al ruolo delle autonomie territoriali, in coerenza con l'impianto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

Passando ad illustrare nel dettaglio il disegno di legge in esame, ricorda che esso consta di un articolo unico. Il comma 1 prevede la delega al Governo, da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per l'adozione di uno o più decreti legislativi concernenti l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze.

Fa presente che, come è noto, il principio della leale collaborazione, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha costituito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la costante stregua di riferimento nella valutazione delle questioni derivanti dalla connessione tra competenze statali e regionali. Secondo la Corte, infatti, « il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti » (sentenza n. 31 del 2006). Tuttavia, la Costituzione non impone, in linea di principio, l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione, che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull'altra (sentenze n. 88 del 2009, n. 231 del 2005 e n. 33 del 2011). Quindi, « affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale » (sentenza n. 401 del 2007).

Rileva che il quadro in cui tale incidenza va valutata appare peraltro complesso, proprio per la complessa definizione dei possibili interventi riconducibili alle rispettive competenze dello Stato e delle regioni. La valenza del principio di leale collaborazione, inoltre, risulta diversamente declinata, alla lettura della giurisprudenza costituzionale, a seconda della forma del coinvolgimento del sistema delle Conferenze prevista dalla legislazione sottoposta a sindacato di costituzionalità.

Evidenzia che il comma 2 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati precisando che, in mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Il comma 3 indica i princìpi e criteri direttivi della delega, prevedendo in particolare che i decreti legislativi istituiscano

la Conferenza permanente dei livelli di governo, quale sede plenaria, composta da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente « Sezione Stato e regioni » e « Sezione Stato e autonomie locali ».

In proposito, ritiene che si potrà approfondire nel prosieguo dell'*iter* parlamentare l'opportunità di una più specifica definizione dei principi e criteri direttivi per il riparto delle competenze tra sede plenaria e sezioni, valutando altresì, quanto a queste ultime, la funzionalità del criterio dell'esclusività dell'interesse che presiede le questioni da trattare rispetto ad altri possibili criteri.

Ricorda che nei decreti saranno altresì disciplinate le funzioni e i compiti sia della sede plenaria che delle sezioni, mantenendo comunque quelli di cui alla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Al riguardo, ritiene che si potrà valutare di individuare specifici criteri per la determinazione delle funzioni e dei compiti della istituenda Conferenza anziché limitarsi al solo rinvio al decreto legislativo n. 281, in modo da chiarire altresì se si intenda disciplinare compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, si prevede la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche.

Nel testo si prevede che il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni sia il Presidente del Consiglio dei ministri e che la Conferenza sia dunque incardinata presso la Presidenza. Prevede inoltre che siano confermate le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona, collocandole nell'ambito delle predette sezioni.

Ai decreti legislativi delegati spetta anche la disciplina delle modalità di votazione nelle sedute, la definizione di termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, e i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione nelle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.

Rileva che si potrebbe in proposito valutare l'introduzione di maggiori specificazioni, tenendo altresì conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

Fa presente che la norma di delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si stabilisce che il legislatore delegato possa ridisciplinare le intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni), anche prevedendo espressamente l'adozione di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.

Al riguardo ricorda che dal testo del provvedimento emergono categorie di atti cui i vari principi e criteri direttivi fanno riferimento, costituiti dagli accordi (lettera n), gli assensi (lettera g) e le intese (lettera n), mentre non vengono menzionati i pa-

reri. Ritiene che si potrebbe valutare la previsione di principi e criteri direttivi specifici relativi agli effetti delle varie categorie di atti, oltre quanto previsto dalla lettera *n)* per talune intese e per gli accordi.

Fa presente che ulteriori disposizioni di delega riguardano misure finalizzate al miglioramento dei lavori della Conferenza e delle sezioni, tra cui l'istituzione di commissioni permanenti, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle sezioni; l'introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie, prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle predette commissioni; la costituzione di gruppi di lavoro, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

Rileva che sono previsti la trasmissione di una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, nonché sistemi di pubblicità dei lavori delle stesse.

Uno specifico criterio direttivo di delega riguarda poi la necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per quanto riguarda in particolare la formulazione delle lettere m) e n) – che richiamano entrambe l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 – rileva come si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre maggiori specificazioni coordinandole tra loro.

Fa presente che nel testo si prevede inoltre l'istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle citate Conferenza permanente e Conferenza Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente dei livelli di governo, alle sue sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.

Ricorda, infine, che sul disegno di legge in esame è stato acquisito il parere della Conferenza unificata che, nella seduta del 25 maggio 2011, si è espressa favorevolmente, previo accoglimento di talune proposte emendative che sono state recepite.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, il comma 5 dell'articolo 1 prevede espressamente che, dall'esercizio della delega e dagli eventuali interventi correttivi, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il disegno di legge è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'AIR.

Il ministro Raffaele FITTO ringrazia il relatore, che ha illustrato con chiarezza le ragioni dell'intervento proposto dal Governo sul sistema delle conferenze. Tale intervento mira a rendere più efficiente questo strumento di confronto tra livelli di Governo, il cui funzionamento è regolato in parte ancora da fonti antecedenti alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione, la quale ha fortemente accresciuto il ruolo delle regioni e degli enti locali, equiparandone la posizione a quella dello Stato. Sottolinea che il testo del Governo risulta da un lungo lavoro istruttorio ed è ampiamente condiviso. Conclude esprimendo l'auspicio che l'esame parlamentare possa concludersi in tempi ragionevolmente brevi, in modo da dotare il Paese di un sistema di conferenze più adeguato alla nuova realtà istituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

(Seguito dell'esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che la proposta del Governo sia criticabile sotto due profili. In primo luogo, la proposta è intempestiva: il Governo avrebbe dovuto infatti attendere la conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il quale modifica significativamente le funzioni della CiVIT, prima di proporre la nomina di nuovi componenti che potrebbero non essere qualificati per le nuove competenze che la Commissione sarà chiamata a svolgere. In secondo luogo, e per la seconda volta, si rinviene nella proposta la violazione del principio sancito dalla legge istitutiva, che chiedeva il rispetto del principio delle pari opportunità nelle nomine: principio che non può dirsi rispettato se, su cinque componenti, ci sono quattro uomini e una donna.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide entrambi i rilievi sollevati dalla deputata Lanzillotta. Non c'è dubbio infatti che né la vecchia composizione né la nuova che risulterebbe a seguito delle nomine proposte dal Governo rispetti il principio di pari opportunità. Parimenti, non c'è dubbio che i profili dei nomi proposti dal Governo per la nomina non sono ineccepibili se valutati alla luce delle funzioni che la CiVIT sarà chiamata a svolgere con l'entrata in vigore del provvedimento contro la corruzione (C. 4434) attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Emendamenti testo unificato C. 3465-4290-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti 1.100 e 4.100 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti 3.100, 6.100, 12.100 e 16.100 e l'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti testo unificato C. 3261-A Bitonci ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore,* rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 104

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 108

ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame *(vedi allegato 1)*.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ritiene che nell'esame del provvedimento si debba partire dalla constatazione che la disciplina dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, ha creato dei problemi di funzionamento agli uffici giudiziari, ponendo dei limiti troppo rigidi all'attribuzione di funzioni ai magistrati ordinari che, avendo terminato il tirocinio, non abbiano tuttavia ancora conseguito della prima valutazione di professionalità. Rileva come dal dibattito sia emersa una sostanziale condivisione sulla possibilità di assegnare i magistrati « di prima nomina » alle funzioni requirenti, anche in considerazione della struttura gerarchica delle procure e della presenza di adeguati controlli. In questo senso si era espresso anche il Sottosegretario Caliendo nella precedente seduta. Rileva altresì come appaia prevalente anche l'orientamento volto a mantenere il divieto di destinare i predetti magistrati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.

Sottolinea quindi come rimanga ancora da risolvere la questione dell'assegnazione dei giudici di prima nomina alle funzioni

giudicanti monocratiche penali. Chiarisce come il PD sia favorevole a tale assegnazione e precisa come gli emendamenti del proprio gruppo offrano delle soluzioni, variamente graduate, che prevedono anche la necessità dello svolgimento, nel corso del tirocinio, di un periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Rileva, inoltre, come appaia irragionevole vietare l'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni giudicanti monocratiche penali, atteso che i GOT, che hanno un percorso formativo diverso, svolgono tali funzioni nei casi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale.

Evidenzia, infine, come sia a suo giudizio ravvisabile una contraddizione fra l'emendamento Di Pietro 1.1, che prevede la soppressione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, eliminando qualsiasi limite all'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle varie funzioni, e l'emendamento Di Pietro 1.3, che consentirebbe solo l'assegnazione alle funzioni requirenti.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva preliminarmente come l'emendamento Zeller 1.7 contenga una precisazione relativa alla Procura di Bolzano che, per quanto possa sembrare superflua, in realtà può apparire utile per evitare ogni dubbio interpretativo.

Ricorda quindi come la vigente disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sia stata approvata nella precedente legislatura con il voto di tutti i gruppi ed anche il consenso del CSM. Sembrerebbe quindi paradossale chiederne oggi la soppressione, come con l'emendamento Di Pietro 1.1, ponendosi piuttosto l'esigenza di apportare delle modifiche ragionevoli. Ritiene fuori discussione il mantenimento del divieto di destinare i magistrati di prima nomina allo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare. Appare parimenti fuori discussione che tali magistrati possano essere destinati a svolgere funzioni requirenti, anche per fare fronte a problemi che i magistrati non sonno stati in grado di risolvere da soli.

Rimane, come già evidenziato dalla collega Ferranti, il problema dell'assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni giudicanti monocratiche penali. A suo giudizio, è fondata l'osservazione relativa alla irragionevolezza di un divieto di assegnazione a funzioni che sono svolte dai GOT nei casi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale. Considera peraltro irragionevole anche un'assegnazione dei magistrati di prima nomina all'intera sfera delle funzioni di competenza dei tribunali monocratici, ritenendo preferibile che anche in questo caso siano mantenuti i limiti previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale. Si potrebbe, inoltre, trovare una formulazione che dia risalto allo svolgimento di una parte del tirocinio nelle funzioni specifiche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condividendo i rilevi che evidenziano l'irragionevolezza di prevedere un divieto di assegnazione dei magistrati ordinari di prima nomina a funzioni che attualmente sono svolte anche dai GOT, auspica che si possa trovare una soluzione di sintesi.

Federico PALOMBA (IdV) nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, precisa che l'emendamento Di Pietro 1.1 è volto ad abrogare il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sul presupposto che il concorso il magistratura, che è ormai un concorso di secondo grado, ed il successivo tirocinio, rendano idonei i magistrati di prima nomina allo svolgimento di qualunque funzione giurisdizionale. Ove tale emendamento non fosse approvato, in subordine, con l'emendamento 1.3, si propone una soluzione che consenta quantomeno l'assegnazione alle funzioni requirenti.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda come l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 sia stato approvato con l'auspicio della magistratura associata, espresso ripetutamente per

quarant'anni. In seguito all'approvazione, tuttavia, si è venuta a creare una situazione che ha sostanzialmente disatteso quell'auspicio.

Ritiene che, come avviene in Germania, sarebbe opportuno prevedere un periodo di sperimentazione delle leggi. Al contrario, nel nostro Paese accade talvolta che le leggi siano o modificate dopo poco tempo senza alcuna sperimentazione ovvero che siano addirittura disapplicate. La disposizione in esame, così come la norma che prevede il trasferimento de'ufficio dei magistrati, rientrano in questa casistica.

Ciò premesso, riservandosi di esprimere i pareri in via definitiva all'esito del dibattito, precisa che il Governo valuta favorevolmente l'emendamento Di Pietro 1.3 e l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01. Ritiene invece che la normativa vigente renda sostanzialmente superfluo l'emendamento Zeller 1.7.

Ritiene che le osservazioni degli onorevoli Ferranti e Contento sull'attribuzione di funzioni giudicanti monocratiche penali siano sostanzialmente condivisibili e costituiscano una buona base di discussione. Eviterebbe peraltro, come ad esempio nell'emendamento Ferranti 1.4, di fare riferimento ad un preciso numero di mesi di tirocinio mirato: ciò che costringerebbe il CSM ad impegnarsi con un anticipo di mesi sulle sedi cui assegnare i magistrati, creando non poche difficoltà nell'attuazione della norma.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la norma potrebbe essere formulata in modo tale da consentire al CSM ogni valutazione in ordine all'evidente opportunità di attribuire determinate funzioni ai magistrati che abbiano effettuato un adeguato periodo di tirocinio nelle funzioni medesime.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, nell'ottica della ricerca di una soluzione di sintesi, si possa riformulare il testo eliminando il riferimento ad un preciso periodo di tirocinio mirato. Ricorda peraltro come sul punto, dal 1998, vi sia un vuoto normativo e come il periodo di tirocinio sia regolato con disposizioni organizzative del CSM. Sottolinea comunque l'importanza che, nell'ambito del tirocinio, vi sia un periodo di tirocinio mirato nelle funzioni alle quali il magistrato sarà destinato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) in considerazione di quanto osservato dal Governo, ritira il proprio emendamento 1.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, invita il relatore a verificare se sia possibile elaborare una soluzione di sintesi.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva come nel dibattito odierno siano emersi rilievi che consentono di compiere dei notevoli progressi nella redazione di un testo ampiamente condiviso. Tenendo conto degli interventi dei colleghi di maggioranza, di opposizione e del rappresentante del Governo, presenta quindi l'emendamento 1.100 *(vedi allegato 2)*.

Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01. Invita quindi i presentatori al ritiro delle ulteriori proposte emendative.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore, non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01 *(vedi allegato 1)*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come ri-

sultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è soppresso.

1. 1. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *2.* I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità ».

1. 2. Ferranti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 le parole « funzioni requirenti » sono soppresse.

1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: giudicanti monocratiche *a:* specifica funzione *con le seguenti:* requirenti e giudicanti monocratiche penali se non hanno svolto nel corso del tirocinio almeno un periodo di otto mesi di tirocinio mirato nella specifica funzione.

1. 4. Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: prima svolto *a:* specifica funzione *con le seguenti:* svolto nel corso del tirocinio almeno un periodo di otto mesi di tirocinio mirato nella specifica funzione.

1. 6. Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: prima svolto *a:* periodo *con le seguenti:* svolto per almeno otto mesi continuativamente un periodo.

1. 5. Ria.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: Per la Procura di Bolzano resta in ogni caso salva la previsione di cui all'articolo 3-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

1. 7. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è abrogato.

1. 01. Ferranti.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:

« *2.* I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali salvo per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale. In nessun caso essi possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità ».

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 110

Sui lavori della Commissione 110

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Cicu, ha illustrato i contenuti dello schema di decreto in esame. In quella sede si è deliberato, altresì, di avviare un'attività conoscitiva che avrà luogo a partire dalla seduta odierna e che sarà svolta congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore a conclusione del ciclo di audizioni programmate. Ritiene infatti opportuno poter affrontare, in sede di replica, tutti gli aspetti problematici eventualmente evidenziati nel corso delle attività conoscitive.

Edmondo CIRIELLI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente,* avverte che le Commissioni Difesa di Camera e Senato sono convocate alle ore 15 per l'audizione del Segretario generale della Difesa sull'atto del Governo all'ordine del giorno. Essendo previsto alla medesima ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea chiede ai rappresentanti dei gruppi la disponibilità a svolgere comunque l'audizione nella giornata odierna, tenuto conto

che la fase delle votazioni in Assemblea non dovrebbe aver luogo prima delle 15.30.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a partecipare all'audizione in programma fino al momento in cui avranno inizio votazioni.

Antonio RUGGHIA (PD), ricorda che la Commissione ha tempi ristretti per l'espressione del parere sull'atto del Governo in esame. Pertanto, ove il rappresentante del Governo non dichiari la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere parlamentare anche oltre i termini prescritti, ritiene opportuno che l'audizione abbia comunque luogo nella giornata odierna.

Augusto DI STANISLAO (IdV) concorda con le valutazioni espresse dal collega Rugghia.

Franco GIDONI (LNP) ritiene che l'audizione del generale Debertolis possa comunque svolgersi secondo gli orari già concordati.

Americo PORFIDIA (PT) concorda con le considerazioni espresse dagli altri rappresentanti dei gruppi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prende atto della volontà unanime della Commissione di procedere allo svolgimento dell'audizione odierna, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, fino al momento in cui avranno inizio le votazioni dell'Assemblea della Camera.

La seduta termina alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'ultima voce dell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Atto n. 401 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 112

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 115

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 117

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 3.100 e 6.100)* 121

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'ultima voce dell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Atto n. 401.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* e *relatore*, ricorda che il comma 40 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 reca il rifinanziamento per l'anno 2011 del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, nell'importo complessivo di 924 milioni di euro per l'anno 2011, disciplinando altresì le modalità e le procedure contabili ai fini del riparto delle suddette disponibilità. A tal fine, la norma prevede che una quota delle predette risorse, pari a 874 milioni di euro, sia destinata al finanziamento di specifiche finalità, indicate nell'elenco 1 allegato alla legge di

stabilità 2011, negli importi ivi previsti, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Fa presente che le ulteriori risorse, inizialmente pari a 50 milioni di euro e successivamente incrementate dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono invece destinate ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda, invece, le risorse di cui all'elenco 1, ricorda che esso da un lato prevede specifici rifinanziamenti per una serie di finalità, individuando puntualmente le autorizzazioni di spesa da rifinanziare e gli importi da destinare agli interventi indicati, mentre, dall'altro, all'ultima voce prevede la destinazione di 250 milioni per il finanziamento di una serie di interventi titolati sotto la voce « interventi di carattere sociale » relativi: alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali; alla gratuità parziale dei libri di testo scolastici; alla stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella scuola, nei comuni di Napoli e di Palermo e nelle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che le risorse delle prime voci dell'elenco 1 sono state già assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2011, mentre per l'assegnazione delle risorse di cui all'ultima voce, il comma 40 dispone che alla ripartizione dell'importo complessivo tra le finalità indicate si provveda con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Fa presente che lo schema in esame provvede appunto al riparto delle disponibilità relative all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge di stabilità, tra le finalità indicate in elenco. Per quanto concerne le risorse da ripartire, evidenzia in primo luogo che rispetto alla somma di 250 milioni di euro indicata nell'elenco 1, lo schema di decreto in esame provvede a ripartire un importo inferiore, pari a 237,5 milioni di euro. Rileva che, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, la riduzione dell'importo iniziale di 12,5 milioni di euro è stata disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto una riduzione di pari importo della dotazione del Fondo. Per quanto concerne le finalità cui sono destinate le suddette risorse, ricorda in primo luogo che l'articolo 21, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha integrato l'ultima voce dell'elenco 1 della legge di stabilità 2011, inserendo tra le finalità che beneficiano del riparto delle somme gli « eventi celebrativi di carattere internazionale ». Per quanto concerne la ripartizione proposta, fa presente che 103 milioni di euro sono destinati ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, mentre 130 milioni di euro sono finalizzati alla stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Evidenzia che, di tali ultimi fondi, 110 milioni di euro sono destinati ai lavoratori di Napoli e Palermo, 19 milioni di euro ai lavoratori della scuola e un milione di euro a quelli dei comuni con meno di 50.000 abitanti. Fa presente che agli eventi celebrativi di carattere internazionale sono invece destinati 4,5 milioni di euro. In mancanza di specifiche indicazioni normative potrebbe essere utile che il Governo indichi in modo

puntuale gli eventi ai quali si intende destinare il finanziamento. Segnala, infine, che lo schema in esame non assegna risorse alla finalità relativa alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, nonostante tale finalità sia indicata espressamente nell'elenco 1. Al riguardo, osserva tuttavia che, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha autorizzato, per la suddetta finalità, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Ricordo in proposito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 aveva destinato alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali nel 2010 130 milioni di euro.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel sottolineare l'urgenza del provvedimento, che risponde ad esigenze sociali importanti, esprime la disponibilità del Governo a specificare gli interventi che si intende adottare con riferimento alla voce « eventi celebrativi di carattere internazionale », anche presentando un'apposita relazione in tal senso. In ragione dell'attesa dell'emanazione del provvedimento in tutto il territorio nazionale, chiede tuttavia alla Commissione di procedere celermente.

Maino MARCHI (PD), pur dichiarando di condividere l'urgenza dell'adozione definitiva del provvedimento in esame, che reca importanti interventi sul piano sociale, ritiene che la Commissione, anche alla luce del particolare rilievo procedurale del parere che essa è chiamata ad esprimere, dovrebbe preliminarmente acquisire precisi elementi di valutazione in ordine alle motivazioni sottese alla ripartizione proposta dal Governo. In proposito, rileva che la relazione illustrativa fornisce indicazioni in ordine al mancato finanziamento della finalità relativa alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali e che alla gratuità parziale dei libri di testo scolastici sono destinati 103 milioni di euro, importo pari a quello attribuito nel 2010. Chiede, quindi, al Governo di precisare in primo luogo il motivo della scelta di destinare 4,5 milioni di euro ad eventi celebrativi di carattere internazionale, indicando anche quali siano gli eventi che si intende finanziare, nonché di chiarire perché alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati siano destinate somme notevolmente inferiori rispetto a quelle attribuite alla medesima finalità nel 2010.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) sottolinea la necessità che vengano forniti alla Commissione ulteriori elementi di valutazione. Con particolare riferimento alla voce « eventi celebrativi di carattere internazionale », evidenzia l'opportunità di disporre del quadro esatto degli interventi che si intende realizzare per potere valutare la congruità della somma prevista. Chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere i necessari approfondimenti, pur garantendo la disponibilità del suo gruppo ad una rapida conclusione dell'esame in ragione delle esigenze richiamate dal rappresentante del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare che lo schema in esame completa sostanzialmente le procedure di ripartizione delle risorse di cui all'elenco 1 richiamato dall'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011, sottolinea l'opportunità di procedere ad assegnare in tempi brevi anche le risorse di cui al quinto periodo del medesimo comma 40. Si associa, inoltre, alle richieste di chiarimento del collega Marchi in ordine al finanziamento delle convenzioni relative all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Massimo BITONCI (LNP), pur concordando con le ragioni di celerità richiamate dal rappresentante del Governo, ritiene necessario un ulteriore approfondimento per meglio comprendere la portata degli interventi previsti e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) condivide l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame dello schema, sottolineando l'esigenza che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il sottosegretario Cesario ha assunto a nome del Governo l'impegno di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti e rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 luglio 2011. Ricorda che in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che la Commissione ambiente, nella seduta del 27 luglio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, nonché quelle contenute nei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia e l'osservazione formulata dalla Commissione agricoltura. Sottolinea che tali modifiche non incidono, peraltro, sul contenuto finanziario del provvedimento e che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Zamparutti 1.51, che modifica l'articolo 1, rendendo obbligatoria e non più facoltativa la realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di iniziative per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e per il rispetto delle specie arboree. Al riguardo, considerato che l'articolo 1 già prevede una clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa possa risultare idonea anche alla luce della modifica disposta dalla proposta emendativa in esame. Chiede inoltre al Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento Zamparutti 3.50, che attribuisce al Comitato di cui all'articolo 3 anche il compito di verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora nonché di promuovere le suddette attività per migliorare la tutela dei cittadini. Al riguardo, considerato che l'articolo 3 già prevede una clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa possa risultare idonea anche alla luce delle modifiche disposte dalla proposta emendativa in esame. Sulle proposte emendative Morassut 3.01 e Morassut 3.050, che prevedono, tra le altre cose, che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio del permesso di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001, siano destinate, entro il limite massimo del 25 per cento annuo, alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale e che le regioni e i comuni possano prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili riservati alle attività collettive e sociali anche mediante la riduzione del prelievo fiscale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dalle medesime proposte emendative. Sull'articolo aggiuntivo Piffari 4.050, che prevede il rifinanziamento del Fondo per la forestazione e per le aree verdi urbane nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sugli emendamenti Morassut 5.50 e Zamparutti 5.52, che modificano l'articolo 5, rendendo obbligatoria e non più facoltativa l'adozione di iniziative per incrementare gli spazi verdi urbani, considerato che l'articolo 5 già prevede che le suddette iniziative si svolgano nei limiti delle risorse disponibili, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la modifica prevista dalle proposte emendative sia compatibile con la salvaguardia degli equilibri finanziari; sull'emendamento Piffari 5.1, che prevede un contributo statale ai comuni di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per l'adozione di misure volte a favorire la riorganizzazione di insediamenti residenziali e produttivi esistenti, nonché a ripristinare il paesaggio rurale e forestale, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sull'emendamento Bocci 5.3, che prevede una detrazione fiscale relativa alle spese documentate per la progettazione, realizzazione e manutenzione di coperture a verde, giardini pensili e orti urbani, a tal fine istituendo un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 e disponendo che al relativo onere si provveda mediante l'incremento del 5 per cento della tassazione dei superalcolici, al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista. Sull'emendamento Bratti 7.51, che prevede lo svolgimento di interventi per la sicurezza stradale da parte delle regioni, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5, considerato che le risorse del comma 5 sono già destinate al censimento degli alberi monumentali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le medesime risorse a copertura degli interventi previsti dalla proposta emendativa in questione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore ad esclusione dell'emendamento Zamparutti 3.50, sul quale esprime nulla osta.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario un approfondimento in ordine alla valutazione contraria espressa dal Governo sull'articolo aggiuntivo Piffari 4.050 e sull'emendamento Piffari 5.1, ricordando come, anche in un contesto nel quale si procede a drastiche riduzioni delle spese, il Governo abbia sempre garantito il rifinanziamento, anche in misura consistente, del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A tale riguardo, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca finalmente quali siano le modalità di utilizzo di tale Fondo e gli interventi da finanziare,

osservando che, altrimenti, le risorse dovranno considerarsi utilizzabili per la copertura finanziaria di proposte emendative di iniziativa parlamentare.

Renato CAMBURSANO (IdV) si dichiara stupito della valutazione contraria del rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Piffari 4.050, sottolineando come non ci si possa nascondere dietro inesistenti problemi di copertura finanziaria per impedire l'incremento del patrimonio arboreo e la realizzazione di aree verdi in zone urbane, che consentirebbero di migliorare la qualità dell'aria. Nel sottolineare come il Governo non abbia fornito soddisfacenti motivazioni per giustificare l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Piffari 5.1, ritiene che sarebbe particolarmente importante prevedere adeguati stanziamenti da destinare al recupero degli insediamenti industriali e residenziali e al ripristino del paesaggio non urbanizzato, nel quadro di un provvedimento che troppe volte si limita ad enunciare delle pie intenzioni.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, avverte che è stato trasmesso dall'Assemblea l'articolo aggiuntivo 3.0100 della Commissione che non presenta profili problematici di carattere finanziario. Chiede comunque al riguardo una conferma al rappresentante Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'articolo aggiuntivo 3.0100 della Commissione non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3465 e abb.-A, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'articolo aggiuntivo 3.0100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.51, 5.1, 5.3, 5.50, 5.52 e 7.51 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.050 e 4.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 settembre 2011. Nel segnalare che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed

una osservazione, fa presente che la Commissione affari sociali, nella medesima giornata del 15 settembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalle Commissioni bilancio nonché quelle contenute nei pareri espressi dalla Commissione giustizia e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Osserva che tali modifiche non incidono, peraltro, sul contenuto finanziario del provvedimento. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, segnala, quindi, che lo stesso non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. In ordine alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che appare carente o inidonea la quantificazione o copertura dei seguenti emendamenti: Binetti 5.30, che modifica il comma 1, sopprimendo la previsione per cui le risorse da utilizzare per il finanziamento dell'istituto Spallanzani di Roma siano quelle già assegnate alla regione Lazio, determinando in tal modo oneri privi di copertura; Farina Coscioni 9.31, che dispone che ogni Azienda sanitaria o ospedaliera debba dotarsi di un'unità di gestione del rischio clinico, senza recare alcuna previsione di copertura delle maggiori spese derivanti dalla stessa proposta; Palagiano 15.1, volto a introdurre un progetto pilota per l'assistenza sanitaria *on line*, sostituendo l'articolo 15 e senza prevedere alcuna clausola di invarianza finanziaria. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative: Palagiano 1.7 e Pedoto 1.11, volte a destinare le risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie rispettivamente a progetti di ricerca e alla formazione medica del personale sanitario. In particolare, osserva che l'emendamento Palagiano 1.7 non prevede che le risorse siano destinate all'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute. Segnala che l'attuale formulazione della norma, che prevede la destinazione delle risorse allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e la loro riassegnazione ai pertinenti capitoli del Ministero della salute, è stata richiesta dalla Commissione bilancio con apposita condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la modalità individuata per la destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie alle finalità indicate dalle proposte emendative sia compatibile con la vigente normativa contabile. Riguardo all'articolo aggiuntivo 1.0100 del Governo, che reca disposizioni in merito alle modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, segnala l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire che dall'attuazione delle suddette disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva peraltro che le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo non sembrano introdurre nuovi adempimenti rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 delle quali si prevede l'abrogazione. In merito all'articolo aggiuntivo Patarino 14.030, volto a prevedere l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un portale *on line* accessibile e disponibile presso le aziende del Servizio sanitario nazionale su terminali dedicati, recante informazioni per gli assistiti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale attività possa essere svolta attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio delle regioni e delle province autonome. Riguardo all'emendamento Palagiano 16.31, volto a prevedere l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome, anziché la facoltà, di istituire, con propria legge, registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli previsti al comma 2 dell'articolo 16, considerato che

ai sensi del comma 6 del presente articolo, le attività relative all'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se la configurazione dell'obbligo per le regioni e le province autonome di istituire i predetti registri nel loro ambito territoriale possa comportare per gli stessi enti maggiori oneri. Da ultimo, ritiene che gli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34 siano suscettibili di determinare oneri privi di copertura.

Maino MARCHI (PD) chiede al relatore di fornire ulteriori chiarimenti sulle perplessità espresse in ordine agli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al relatore di fornire ulteriori chiarimenti sulle perplessità espresse in ordine all'emendamento Palagiano 16.31.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 1.7 e Pedoto 1.11, volti a destinare le risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie rispettivamente a progetti di ricerca ed alla formazione medica del personale sanitario, in quanto potrebbero determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, salvo che non sia dimostrato che le sanzioni si configurano come nuove o maggiori entrate. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 3.30, in quanto la proposta di modifica del capoverso comma 3-*bis* è incoerente con il capoverso comma 3-*ter* nella parte in cui fa riferimento a modalità di esercizio di attività non più contemplate nel comma 3-*bis* e sull'emendamento Binetti 5.30, che determina maggiori oneri privi di copertura, in quanto prevede che il finanziamento per interventi di edilizia sanitaria a favore dell'Istituto Lazzaro Spallanzani sia aggiuntivo rispetto alla programmazione vigente e non ricompreso, come nell'attuale testo, all'interno delle risorse destinate alla regione Lazio. Per quanto concerne l'emendamento Farina Coscioni 6.33, fa rinvio, preliminarmente, alle valutazioni delle Amministrazioni competenti in materia, al fine di valutare la compatibilità dell'articolo 6 del presente provvedimento con i princìpi di liberalizzazione enunciati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 148 del 2011, tenuto altresì conto che, in relazione all'Atto Senato 1142 e abbinate, recante istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetricia, riabilitativa, tecno sanitarie e della prevenzione, nel corso della discussione in Assemblea sono state sollevate perplessità sulla necessità di intervenire legislativamente sulle professioni, in quanto tale intervento non sarebbe in linea con lo spirito di liberalizzazione della legge n. 138 del 2011 e si è deciso di sospendere la discussione e rinviare il provvedimento ad una nuova calendarizzazione. In ogni caso, esprime parere contrario sull'emendamento, in quanto la previsione di aggiungere al riordino anche le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione oltre che essere antitetica rispetto al contenuto dell'Atto Senato 1142, si pone in contrasto con l'attuale indirizzo legislativo, che prevede, invece, una razionalizzazione ed una diminuzione degli enti e organismi pubblici. In ogni caso, osserva che l'istituzione di nuovi ordini professionali specifici, albi o registri, come previsto dalla proposta emendativa, può comportare un'eccessiva proliferazione degli enti, in controtendenza con l'attuale indirizzo legislativo, che prevede, viceversa, una razionalizzazione ed una diminuzione degli enti ed organismi pubblici. Esprime, quindi, un parere contrario sulle seguenti proposte emendative: Farina Coscioni 9.31, in quanto la previsione che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ogni azienda sanitaria e

ospedaliera debba dotarsi di un'unità di gestione del rischio clinico, comporta maggiori oneri non quantificati e privi di copertura; Miotto 12.34, in quanto la proposta emendativa, che è diretta a prevedere che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale costituiscano il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, è suscettibile di determinare, in sede di rinnovo delle convenzioni, maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale a seguito di eventuali richieste da parte dei farmacisti di incrementi della remunerazione; Patarino 14.030, in quanto l'articolo aggiuntivo, diretto a prevedere che le regioni curino l'istituzione di portali *on line* presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, le università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con le informazioni sull'attività svolta, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale; Palagiano 15.1, diretto a disporre l'avvio di un progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria *on line* prioritariamente nelle aree più isolate del territorio nazionale, che comporta maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura; Palagiano 16.30, diretto a prevedere l'istituzione del registro dei tumori, in quanto ritiene necessario che il Ministero della salute confermi che l'istituzione di tale registro possa avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; Palagiano 16.31, diretto a prevedere l'obbligo a carico delle regioni e non la facoltà, come nell'attuale testo, dell'istituzione con legge regionale di registri di patologia, mortalità ed impianti protesici, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale; Farina Coscioni 16.030, diretto a prevedere che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Governo emani un decreto per il rinnovo dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore, in quanto la proposta, in assenza di esplicita definizione della cornice finanziaria di riferimento, tenuto anche conto delle manovre programmate nel settore sanitario, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa il comma 2, diretto a prevedere la decadenza dei Ministri della salute e dell'economia in caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, rinvia all'apprezzamento politico.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede come mai vi siano differenze significative nell'espressione del parere sulle proposte emendative tra le richieste del relatore e le risposte del rappresentante del Governo. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0100 del Governo, sottolinea come l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione del Ministero della salute per l'acquisto delle macchine radiologiche fino a 4 Tesla potrà comportare un aumento degli oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto ritiene necessaria una specifica risposta da parte del rappresentante del Governo. Parimenti ritiene necessario un approfondimento sull'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione che riguarda un tema importante su cui sarebbe opportuno sentire le regioni e in merito al quale non si può effettuare un colpo di mano all'ultimo momento utile.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che sull'articolo aggiuntivo del Governo 1.0100 è stata trasmessa una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale conferma che la proposta non determina un incremento degli oneri amministrativi di competenza delle Regioni. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, ritiene necessario un rinvio dell'espressione del parere, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, eventualmente attraverso la predisposizione di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria.

Maino MARCHI (PD) ribadisce la richiesta di chiarire le ragioni della contra-

rietà espressa dal relatore in ordine all'emendamento Miotto 12.33, su cui peraltro il rappresentante del Governo non ha mosso alcun rilievo e che riguarda il tema della vendita di alcuni farmaci presso le parafarmacie, e dell'emendamento Miotto 12.34 che riguarda gli orari di apertura delle farmacie. Sottolinea come sarebbe paradossale esprimere un parere contrario su proposte emendative in materia di liberalizzazioni, peraltro smentendo l'orientamento già espresso in precedenza dalla Commissione su analoghe proposte emendative.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) rileva che, con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, sarebbe opportuno, ancorché non obbligatorio ai sensi della legge n. 196 del 2009, acquisire una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare come il provvedimento abbia un particolare rilievo, ritiene che sarebbe opportuno rinviare il seguito del suo esame, al fine di definire in modo soddisfacente i profili attinenti alla sua copertura finanziaria.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, rileva la necessità di acquisire una relazione tecnica per chiarirne l'impatto finanziario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) precisa che la predisposizione di una relazione tecnica sull'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione risponde anche all'esigenza del Governo di verificare l'effettiva copertura finanziaria della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.50.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 3.100 e 6.100).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite rinviato nella seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è stata convocata per rendere il parere sul provvedimento in esame al fine di consentire all'Assemblea di avviarne l'esame ove ne ricorressero le condizioni. Pertanto rileva che la Commissione potrà esprimersi anche su parte delle proposte emendative, rinviando l'esame di quelle che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Il ministro Ferruccio FAZIO si rimette alle valutazioni della Commissione in merito alla procedura da seguire per l'esame delle proposte emendative, sottolineando come il Governo non intenda interporre ostacoli all'ulteriore corso del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce la necessità di svolgere un approfondimento tecnico in ordine all'impatto finanziario dell'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, mentre ritiene che la Commissione possa procedere ad esprime il parere sul testo e su tutte le restanti proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) osserva che la Commissione di merito ha presentato una proposta emendativa volta a sopprimere l'articolo 12.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, nel valutare positivamente la proposta emendativa della Commissione di merito volta alla soppressione dell'articolo 12, ribadisce tuttavia il parere contrario sugli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34 e rileva che l'articolo aggiuntivo 1.0100 del Governo, recando essenzialmente una semplificazione di oneri amministrativi, non presenta profili problematici per la finanza pubblica. Ritiene quindi che si possa procedere ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative ad esclusione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34 sia fondato su ragioni ideologiche, non trovi riscontro nella documentazione tecnica predisposta dagli uffici, e non risulti pienamente confermata nemmeno dalla posizione espressa dal rappresentante del Governo. Nel caso in cui il relatore non volesse riconsiderare tale posizione, annuncia che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alla votazione del parere abbandonando l'aula.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'emendamento Miotto 12.34 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in quanto l'estensione degli orari di apertura delle farmacie potrebbe determinare un incremento delle remunerazioni da riconoscere ai titolari delle farmacie in sede di rinnovo delle convenzioni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), chiede che siano esplicitate le ragioni per le quali la Commissione affari sociali ha proposto la soppressione dell'articolo 12.

Il ministro Ferruccio FAZIO rileva che l'articolo 12 si proponeva di armonizzare le disposizioni in materia di servizi erogati dalle farmacie di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, ma, essendo divenuto il veicolo per istanze di diverso tipo, la Commissione ha opportunamente ritenuto di proporne la soppressione in considerazione del fatto che un provvedimento di natura più organica in materia è attualmente all'esame del Senato.

Maino MARCHI (PD) propone che la Commissione esprima il proprio parere solo sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in esame, ricordando come sia stata rappresentata la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine all'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, pur ribadendo la possibilità di esprimere il parere su tutte le proposte emendative, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Marchi, propone di esprime il parere sul testo e sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 3.100 e 6.100 della Commissione. Esprime quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge contenuti nel fascicolo n. 1 e le proposte emendative 3.100 e 6.100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.11, 5.30 e 9.31 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) 124

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 124

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione C. 4144 Cost. Governo, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
C. 4144 Cost. Governo, e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4144, recante modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione, adottato come testo base dalla Commissione di merito, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 3039 Cost. e C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Cost. Mantini.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4144, l'articolo 1 novella l'articolo 41 della Costituzione, modificandone i primi due commi e sostituendone il terzo.

Le modifiche proposte sono nel complesso volte a superare una certa contrad-

dizione insita nella vigente formulazione dell'articolo 41, dovuta alla diversa impostazione ideale ed ideologica delle forze politiche che parteciparono al dibattito costituente, la quale ha ingenerato incertezze interpretative ed un serrato dibattito in dottrina, soprattutto nei primi decenni successivi all'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Tali incertezze sono sostanzialmente dovute al fatto che, mentre il primo comma dell'articolo prospetta una garanzia piena della libertà dell'iniziativa economica privata, il terzo comma delinea potenzialmente un modello di economia dirigista, nel quale i pubblici poteri devono indirizzare e coordinare a fini sociali le attività economiche.

Il nuovo primo comma dell'articolo 41 estende la garanzia costituzionale della libertà dell'iniziativa economica, già sancita dal testo vigente dell'articolo, tanto all'iniziativa economica quanto all'attività economica, da intendersi, come evidenziato dalla relazione illustrativa, quale successivo momento di svolgimento intrinsecamente connesso alla fase iniziale di scelta dell'attività stessa. In tal modo la nuova formulazione supera una discrasia nel testo vigente il quale, al primo comma, richiama l'iniziativa economica, mentre al comma si riferisce all'attività economica, oltre a formalizzare la diffusa interpretazione della disposizione vigente, fondata anche sull'indirizzo culturale e legislativo già tracciato dal diritto dell'Unione europea, secondo la quale la garanzia costituzionale dell'iniziativa economica privata si estende all'attività che ne costituisce lo svolgimento.

Inoltre, la nuova formulazione specifica che tale libertà riguarda l'iniziativa e l'attività economica privata, oltre a precisare che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Questa seconda precisazione ha lo scopo di istituire, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, una riserva di legge per ogni intervento limitativo dell'iniziativa o dell'attività economica.

Il nuovo comma secondo, oltre a estendere l'applicazione della disposizione vigente, ai sensi della quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche all'attività economica, aggiunge un ulteriore limite, secondo il quale l'iniziativa e l'attività economica private non possono svolgersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.

Il comma terzo dell'articolo 41 viene interamente riscritto, prevedendo che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi.

La novella modifica dunque in modo radicale l'impostazione del vigente comma terzo, ai sensi del quale la legge determina i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Tale riscrittura si fonda sull'esigenza di restituire unità al sistema attraverso l'eliminazione delle antinomie presenti nel testo vigente dell'articolo e sull'antitesi che si sarebbe venuta a creare tra la Costituzione e i principi dell'Unione europea. La necessità di intervenire sul terzo comma dell'articolo 41 è dunque dettata, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, dalla volontà di superare un orientamento che, sebbene non abbia imposto una linea di politica economica dirigista o contraria ai principi del libero mercato, ha fatto da sfondo e fondamento costituzionale ad un ampio e pervasivo intervento pubblico nell'economia.

Il richiamo al concetto di fiducia trova corrispondenza nell'ordinamento vigente e nella giurisprudenza, nella misura in cui richiama quello di legittimo affidamento nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, mentre quello di leale collaborazione si trova già nei principi costituzionali, a seguito alla riforma del 2001 del titolo V della Costituzione, per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e gli altri livelli di governo.

Nella seconda parte del nuovo terzo comma si individua il contenuto dell'in-

tervento della legge nella disciplina dell'attività economica dei privati, che dovrebbe prevedere, « di norma », misure di controllo successivo.

La modifica in merito indica una preferenza del legislatore costituzionale per le forme di controllo successivo delle attività economiche private, senza comunque impedire esplicitamente il ricorso ad altri strumenti, anche di natura preventiva.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 97 della Costituzione, che apre la seconda sezione del titolo III della parte seconda della Carta fondamentale, dedicata alla pubblica amministrazione.

La relazione illustrativa evidenzia lo stretto collegamento tra questa modifica e quelle concernenti l'articolo 41, relativo alla libertà di iniziativa economica, in quanto il buon funzionamento della pubblica amministrazione costituisce un fattore di competitività per i privati. La finalità dell'intervento emendativo è dunque quella di aggiornare il testo costituzionale valorizzando il modello di amministrazione che si è affermato nell'ordinamento.

In particolare, la novella inserisce due nuovi commi iniziali.

Il nuovo primo comma sancisce il principio generale secondo cui le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, esplicitando un principio già immanente nell'ordinamento, che collega le attività pubbliche al benessere generale, secondo il modello della cosiddetta « amministrazione di risultato », intesa come modello amministrativo in cui l'amministrazione non è responsabile solo della legittimità del proprio operato, ma anche dei risultati raggiunti.

Il nuovo secondo comma dell'articolo prevede che l'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la semplicità e la trasparenza.

In tal modo sono elevati a rango costituzionale alcuni principi generali dell'attività amministrativa, in parte già ricondotti dalla giurisprudenza costituzionale ai canoni del buon andamento previsto dalla formulazione vigente dell'articolo 97 ed enucleati dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 97, corrispondente all'attuale primo comma dell'articolo, dispone che le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, sostituendo la nozione di « pubblici uffici » con quello, appunto, di « pubbliche amministrazioni ».

Tale modifica ha l'effetto di omogeneizzare la dizione impiegata dal comma con quello del nuovo quinto comma (attuale terzo comma), che, nel dettare il principio dell'accesso agli impieghi mediante concorso pubblico, fa riferimento alle pubbliche amministrazioni.

Nel mantenere fermo il dettato dell'attuale secondo comma dell'articolo (ai sensi del quale l'ordinamento degli uffici determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari), che diverrebbe peraltro il quarto, a seguito dell'inserimento dei due nuovi commi iniziali in precedenza descritti, la novella modifica invece il quinto comma (ora terzo) dell'articolo 97, il quale stabilisce il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. In tale ambito viene aggiunto un ultimo periodo, in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

La modifica valorizza un principio di riferimento al merito che è già stato enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, estendendone inoltre la valenza non solo al momento della selezione concorsuale del personale delle pubbliche amministrazioni, ma anche alla disciplina delle progressioni in carriera, anche in questo caso facendo assurgere al rango costituzionale alcuni indirizzi già adottati dal legislatore ordinario, il quale, ad esempio nel decreto legislativo n. 150 del 2009 (in materia di disciplina del lavoro pubblico), regola gli strumenti di valorizzazione del merito e i metodi di incentivazione della produttività e qualità della prestazione

lavorativa con l'obiettivo di incrementare produttività ed efficienza delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 novella il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, il quale, come è noto, è già stato integralmente novellato in occasione della riforma del titolo V della Costituzione (adottato con la legge costituzionale n. 1 del 2001), al fine di riconoscere nel testo costituzionale il principio della cosiddetta « sussidiarietà orizzontale » o sociale, inteso come criterio ordinatore dei rapporti tra i pubblici poteri e i privati, sia formazioni sociali sia individui.

In tale accezione, come indicata già dalla vigente formulazione del quarto comma dell'articolo 118 (ai sensi del quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà), la sussidiarietà implica che i poteri pubblici favoriscano l'autonomia del corpo sociale, di modo che l'intervento pubblico si dispieghi solo qualora la stessa cittadinanza non possa efficacemente provvedere alla realizzazione degli interessi generali.

La nuova formulazione del quarto comma proposta dal disegno di legge prevede che compito dei poteri pubblici non sarebbe più solo quello di « favorire », quanto piuttosto anche quello di « garantire » lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei privati.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, lo scopo della modifica, collegata alla riformulazione dell'articolo 41 in materia economica, è quello di « rafforzare la portata del principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale l'azione dei pubblici poteri si configura come sussidiaria di quella dei privati, singoli e associati, nel senso che gli enti istituzionali possono legittimamente intervenire nel contesto sociale laddove le funzioni amministrative siano svolte in modo più efficiente e con risultati più efficaci che se fossero lasciate alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata ».

La novella sottolinea dunque la portata « negativa » del principio di sussidiarietà, inteso come criterio di delimitazione della competenza dei soggetti istituzionali a vantaggio dei consociati.

Pertanto, la nuova formulazione riconosce in capo ai privati non tanto il diritto di svolgere attività di interesse generale, ma garantisce all'autonoma iniziativa dei privati e della società civile uno spazio di azione che rappresenta al tempo un limite di intervento ai poteri pubblici.

Sotto un profilo squisitamente giuridico, l'inserimento del termine « garantiscono » determinerebbe il sorgere di una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo in capo ai cittadini a fronte dell'obbligo, posto in capo ai pubblici poteri di astenersi dall'intervenire in quegli ambiti ed in quei casi in cui i privati siano in grado di svolgere autonomamente le attività di interesse generale.

Rileva quindi come il testo del disegno di legge non presenti al momento disposizioni rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze. Segnala, peraltro, come la Commissione Affari costituzionali esaminerà gli emendamenti nella seduta di mercoledì prossimo, e come dunque occorrerà verificare ulteriormente il contenuto del testo alla luce delle modifiche che saranno eventualmente apportate nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge costituzionale abbinate al disegno di legge, rileva come la proposta di legge C. 3039 Vignali e l'articolo 1 proposta di legge C. 3054 Vignali modifichino l'articolo 41 della Costituzione, con particolare riferimento ai commi secondo e terzo, nonché con l'aggiunta di un nuovo comma.

Più specificamente, confermando l'enunciato di cui al comma primo, la novella circoscrive la portata delle limitazioni attualmente vigenti al comma secondo attraverso una lettura « in positivo » delle modalità di esecuzione dell'iniziativa economica privata che, secondo le proposte, deve svolgersi a favore della dignità umana, della libertà e della sicurezza.

L'impianto del terzo comma è interamente sostituito da una clausola ai sensi

della quale lo Stato riconosce l'utilità economica e sociale e l'essenziale contributo al benessere generale dell'iniziativa economica privata.

Inoltre, dopo il terzo comma, è aggiunto un comma in cui si prevede che l'imprenditore il quale partecipa direttamente alla gestione dell'impresa è considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 3054 integra il secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, riguardante la tutela legislativa dell'artigianato, per estenderne la portata anche alle piccole e medie imprese.

L'articolo 3 modifica, invece, il secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione, sostituendo le parole da: « al diretto » fino alla fine del comma con le seguenti: « , alla partecipazione nella proprietà delle piccole e medie imprese e al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi produttivi del territorio dell'Unione europea ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 53 della Costituzione, relativo ai principi cui è informato il sistema tributario: la novella è volta a sostituire il secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, eliminando il riferimento alla progressività del sistema tributario e disponendo che il prelievo fiscale diretto possa essere applicato solo sui redditi delle persone fisiche e delle imprese. Viene altresì introdotto un limite quantitativo a tale prelievo, che non può eccedere la metà dei redditi delle persone fisiche e delle imprese maturati nell'anno di riferimento

La proposta di legge C. 3967 Beltrandi novella solo il comma 1 dell'articolo 41.

In primo luogo, con riferimento espresso ai principi di mercato elaborati in sede comunitaria, si afferma che l'iniziativa economica privata è libera e deve svolgersi in condizioni di concorrenza. Inoltre si prescrive che chiunque la intraprende ne è esclusivo responsabile.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 4328 Mantini, anch'essa interviene, come il disegno di legge C. 4144, sugli articoli 41, 97 e 118. L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 41, al fine di stabilire che l'attività economica privata è libera nel rispetto dei principî di concorrenza e di responsabilità sociale.

Inoltre, al terzo comma dell'articolo si precisa che l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività economica deve avvenire nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 97 della Costituzione; le principali modifiche rispetto al testo vigente riguardano:

l'introduzione di due nuovi commi iniziali, ai sensi di quali le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, nel rispetto dei diritti e dei doveri, e l'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni, è regolato in modo che ne siano assicurate la legalità, l'efficienza, l'efficacia, la semplicità, la trasparenza e la partecipazione;

la sostituzione, al vigente primo comma, della nozione di « pubblici uffici » con quello di « pubbliche amministrazioni »;

l'introduzione al vigente secondo comma, del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

l'estensione del principio del concorso pubblico anche alle nomine negli enti pubblici e la limitazione a casi eccezionali della deroga a tale principio;

l'inserimento di un nuovo sesto comma, ai sensi del quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità professionale e il merito.

L'articolo 3 sostituisce il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, prevedendo che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base dei principî di sussidiarietà, di concorrenza e di merito, e garantiscono atti di autoamministrazione basati sul rispetto della legge e della responsabilità professionale.

In tale contesto evidenzia come la riforma costituzionale in esame potrebbe costituire l'occasione opportuna per affrontare anche il tema della revisione dell'articolo 53 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che il rapporto fiscale costituisce uno degli elementi che incidono più profondamente sul contesto in cui si svolgono le attività economiche.

A tale proposito ritiene in particolare che potrebbe essere affrontato il tema, da tempo in discussione, della costituzionalizzazione dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, che è tra l'altro oggetto di diverse proposte di legge costituzionale.

Al riguardo dovrebbero essere affermati a livello costituzionale alcuni principi che ricondurrebbero i rapporti tra fisco e contribuente su un piano di maggiore parità e civiltà giuridica, quali, ad esempio:

circoscrivere a casi eccezionali, e solo attraverso norme di legge ordinarie esplicitamente qualificate come tali, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria e con legge ordinaria;

vietare, di norma, il ricorso a disposizioni tributarie ad effetto retroattivo;

stabilire che le modifiche relative a tributi periodici si applichino solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;

inibire la possibilità di introdurre adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla tematica da ultimo affrontata dal relatore, informa di aver presentato un articolo aggiuntivo a sua firma, riferito al disegno di legge costituzionale C. 4144, con il quale si propone di integrare il testo del provvedimento, al fine di apportare all'articolo 53 della Costituzione una serie di modifiche, volte a recepire nel testo costituzionale alcuni dei principi fondamentali dello Stato dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000.

Il testo dell'articolo aggiuntivo riprende integralmente il contenuto della proposta di legge costituzionale C. 962, di cui è primo firmatario, che era stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi presenti in Commissione. Auspica quindi che anche l'articolo aggiuntivo possa essere sottoscritto dal numero più ampio possibile di componenti della Commissione stessa, al fine di sottolineare con maggior forza l'esigenza che il processo di riforma costituzionale avviato coinvolga anche i temi dei rapporti fiscali.

Alberto FLUVI (PD), in relazione alle considerazioni espresse dal Presidente, suggerisce di affrontare la questione della riforma dell'articolo 53 della Costituzione nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 4620, recante introduzione del principio del pareggio del bilancio, che modifica l'articolo 81 della Costituzione, ritenendo che quella sede potrebbe risultare politicamente più proficua, anche in considerazione dell'orientamento favorevole rispetto al contenuto del disegno di legge del proprio gruppo, il quale esprime invece una valutazione contraria sul disegno di legge C. 4144.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alle osservazioni del deputato Fluvi, esprime la sua piena disponibilità ad affrontare le tematiche relative alla riforma dell'articolo 53 in ogni sede sia ritenuta più opportuna, precisando di aver voluto precisare l'articolo aggiuntivo al fine di avviare comunque un dibattito parlamentare su tale problematica.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, condivide l'opportunità, segnalata dal Presidente, di favorire l'avvio di un concreto dibattito parlamentare sulla revisione dell'articolo 53 della Costituzione, riservan-

dosi a tal fine di formulare, nella proposta di parere che presenterà all'esito del dibattito, un rilievo in tal senso.

Francesco BARBATO (IdV) esprime fin d'ora la valutazione contraria del proprio gruppo sul disegno di legge costituzionale C. 4144, ritenendo in particolare che le modifiche al testo costituzionale da esso proposte non corrispondano ai primari interessi del Paese e sottolineando la pericolosità di alcune previsioni contenute nel provvedimento, quali, ad esempio, quella secondo cui, in materia di iniziativa ed attività economica privata, sarebbe permesso tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla legge. Sottolinea, infatti, come l'introduzione di un tale principio nel testo costituzionale risulti improprio, e rischi di confliggere con altri fondamentali principi costituzionali, ad esempio in materia di tutela del lavoro, di salvaguardia della salute e della dignità umana.

Sulla scorta delle medesime considerazioni, esprime altresì perplessità sull'ipotesi di revisione dell'articolo 53 prospettata dal Presidente, evidenziando, anche in questo caso, come ogni modifica alla Carta costituzionale debba essere attentamente motivata, e debba tener conto del testo già vigente, nonché del quadro complessivo dell'ordinamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di giovedì 22 settembre prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04507 Ghizzoni: Carenza di dirigenti scolastici, in particolare in Emilia Romagna 132

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 137

5-05022 Siragusa: Sulla possibile soppressione del sistema degli osservatori contro la dispersione scolastica in Sicilia 132

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-05104 Contento: Sulla richiesta di esborsi alle famiglie degli studenti per attività extradidattiche 132

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esperti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico 132

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 133

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 133

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 135

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 135

INTERROGAZIONI

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 13.35.

5-04507 Ghizzoni: Carenza di dirigenti scolastici, in particolare in Emilia Romagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto viene fornito un dato numerico di cui era già a conoscenza, riguardante la mancanza di ben un terzo dei dirigenti di ruolo delle istituzioni scolastiche emiliano-romagnole, situazione che pregiudica il buon funzionamento delle scuole. Lamenta, quindi, la sua insoddisfazione riguardo alla soluzione prospettata di ridurre le istituzioni scolastiche, nonché per il fatto che il ministero non ha preso in considerazione la sua proposta di assumere iniziative per derogare i parametri per la concessione dell'esonero dei docenti vicari, al fine di supportare ed agevolare la difficile funzione di dirigente in reggenza; ipotesi che è stata preclusa con la norma prevista nel decreto-legge n. 98 del 2011. In conclusione, esprime rammarico per la evidente sottovalutazione da parte del ministero del grave problema prospettato.

5-05022 Siragusa: Sulla possibile soppressione del sistema degli osservatori contro la dispersione scolastica in Sicilia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, poiché si è appreso, dopo la presentazione di tale interrogazione, che il sistema degli osservatori sarà conservato, anche se occorrerà dare continuità certa all'attività e all'efficacia. In particolare, rileva come la preposizione di un nuovo dirigente nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia abbia consentito di non vanificare il lavoro dell'osservatorio e di confermarne l'attività.

5-05104 Contento: Sulla richiesta di esborsi alle famiglie degli studenti per attività extradidattiche.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto non emerge alcun riscontro alle notizie contenute nell'articolo di stampa apparso sul *Messaggero Veneto*, che riportava gli esiti di ispezioni ministeriali, e che si riserva di trasmettere al sottosegretario per le opportune valutazioni. Osserva, comunque, che il problema prospettato sussiste realmente, come si evince sia dal tenore generale della risposta del Governo, che pure non conferma i fatti riportati, sia dalle notizie comunicate personalmente dai genitori di alcuni studenti nelle località indicate. Si riserva, pertanto, di approfondire successivamente la problematica in esame, anche con il competente Ministero.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Audizione informale di esperti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Atto n. 392.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di direttiva all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Maria Letizia DE TORRE (PD), intervenendo più sotto il profilo del metodo che del merito del provvedimento, rileva come, dopo aver trascorso due anni ad approfondire le questioni sul Fondo in esame, sia molto grave che tale Fondo sia notevolmente ridotto nella sua dotazione finanziaria da parte del Governo. Ricorda, al riguardo, di aver presentato da tempo un'apposita risoluzione, auspicando che entro breve termine sia affrontato l'argomento complessivo del Fondo anche con l'audizione di esperti della materia, senza che Governo e maggioranza procedano ad ulteriori tagli di risorse. Aggiunge la necessità che l'Esecutivo e i gruppi parlamentari che lo sostengono si decidano ad intervenire con atti concreti e veloci, in modo da pervenire già dal prossimo mese di ottobre ad individuare una soluzione definitiva del problema, come da tempo auspica il suo gruppo.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, rinviando alla relazione già svolta ed intervenendo per alcune precisazioni, ricorda, in relazione alla riduzione di risorse, che molti ministeri sono stati obbligati ad effettuare tagli lineari delle proprie dotazioni, considerato il momento di crisi economica complessiva, da affrontare con un atteggiamento di responsabilità. Al riguardo, rileva come sia importante che i finanziamenti non siano assegnati a pioggia alle autonomie scolastiche, ma definendo pochi criteri selezionati che rechino obiettivi di cui sia possibile valutare in concreto la ricaduta e l'efficacia. Tra l'altro, osserva come si debba valutare l'opportunità di non distogliere risorse finanziarie, pure nel quadro di economie complessive, in relazione alle attività di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento delle attività degli istituti tecnici superiori.

Valentina APREA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Atto n. 393.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Valentina APREA, *presidente,* avverte che si è appena svolto un incontro informale tra i rappresentanti dei gruppi in Commissione, la collega Frassinetti e rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Con-

siglio universitario nazionale (CUN), dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e dell'associazione « Rete 29 ».

Manuela GHIZZONI (PD) auspica, innanzitutto, che la relatrice del provvedimento faccia tesoro delle osservazioni che sono state formulate dai soggetti che hanno partecipato all'incontro informale riferito dalla presidente Aprea. Al riguardo, tiene a ricordare che il Fondo finanziamento ordinario delle università (FFO), in realtà, non è stato incrementato per oltre 800 milioni dalla legge di stabilità, come pure si potrebbe evincere da una prima lettura della relazione al provvedimento, quanto piuttosto è stato reintegrato – se pure parzialmente – delle risorse finanziare originarie. Rileva, quindi, come in sostanza vi sia stato un decremento della dotazione finanziaria dell'FFO, che assume importanza cruciale ai fini della determinazione della politica di assunzioni del personale del settore. Fra l'altro, osserva come la legge n. 240 del 2010 contenga disposizioni alquanto difformi dalla legge di stabilità, omettendo ad esempio di indicare il termine entro il quale andrebbe adottato il piano straordinario. Al riguardo, rileva come una normativa così pasticciata sia emblematica dello stato di confusione in cui versa il Ministero. Ricorda, quindi, di aver presentato durante l'*iter* parlamentare della legge n. 240 del 2010, l'emendamento 5.2, che rispondeva all'esigenza di sviluppo del corpo docente dell'università, prevedendo un piano straordinario di assunzione di 1500 professori associati per anno fino al 2016, predisponendo a tal fine un apposito fondo finanziario, con una spesa per il primo anno di 90 milioni di euro. Tale emendamento non è stato poi evidentemente approvato, riducendosi nel piano attuale le risorse finanziare da 90 a 13 milioni di euro per il primo anno, ricavate tra l'altro dallo stesso FFO.

Nel merito, intende sollevare in particolare due questioni che risultano ostative ad una valutazione positiva del provvedimento in esame. In primo luogo, ritiene che l'indicato parametro del 90 per cento del rapporto tra FFO e spese fisse sia una norma discriminante, che esclude dalla possibilità di applicare il piano circa un terzo degli atenei italiani. Al riguardo, rileva che tale parametro è calcolato secondo spese fisse indicate dal Ministero e che, parimenti, l'FFO decresce in misura sempre maggiore per iniziativa dello stesso Ministero, di modo che la politica di assunzione del settore è di fatto determinata a livello governativo, non lasciando alcuna autonomia anche agli atenei virtuosi. Avverte, tra l'altro, come nel 2012 mancheranno circa 300 milioni per il pagamento delle spese fisse, tra cui gli stipendi dei professori e dei ricercatori universitari. Auspica, pertanto, che venga accolta la richiesta delle associazioni audite nel corso dell'incontro informale, di espungere dal provvedimento il criterio del 90 per cento. In secondo luogo, stigmatizza che siano esclusi dalla possibilità di applicare il piano straordinario gli istituti a fini speciali. Auspica, in conclusione, che la relatrice possa accogliere tali suggerimenti.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ghizzoni e invita la relatrice ad accogliere le indicazioni formulate in ordine all'eliminazione del vincolo rappresentato dal rispetto del criterio del 90 per cento tra FFO e spese fisse. Osserva, al riguardo, come un tale vincolo sia errato anche in termini di equità complessiva del provvedimento, in quanto impedirebbe l'assunzione anche dei soggetti abilitati secondo il sistema previgente, che non prevedeva tale tipo di vincolo all'assunzione, tra l'altro con il rischio che si decada dal termine finale di validità dell'idoneità già conseguita, senza essere assunti.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomine nn. 121 e 122.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia l'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame riassume una serie di proposte di legge recanti una disciplina delle attività relative all'estetica. In particolare, osserva che le proposte di legge n. 3107 e n. 3133, di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale, riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali; la proposta di legge n. 3116 ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare *ex novo* sia la figura di onicotecnico sia la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Attualmente la disciplina della professione di estetista è recata dalla legge n. 1 del 1990.

Rileva, quindi, che il testo unificato in esame si compone di otto articoli. L'articolo 3, che riguarda la competenza della Commissione cultura, subordina l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. Il comma 2 stabilisce che nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Ai sensi del comma 3, il percorso formativo si suddivide in due fasi, consistenti la prima nella frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre

anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. La seconda, invece, consiste nella frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale, della durata di un anno, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che qualifica all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1. Ai sensi del comma 4, il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro. Il comma 5 prevede che le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel « libretto formativo del cittadino » ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a),* della presente legge. Il comma 6 precisa che tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Rileva, quindi, che l'articolo 4 individua le competenze delle regioni in materia di qualificazione professionale, stabilendo che, previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-04507 Ghizzoni: Carenza di dirigenti scolastici, in particolare in Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante rappresenta la situazione delle istituzioni scolastiche prive di dirigente scolastico ed affidate in reggenza, con particolare riferimento a quelle dell'Emilia Romagna, e sottolinea la necessità dell'adozione di misure urgenti, tra cui l'emanazione del bando di concorso.

Già nella risposta fornita nella seduta di questa Commissione del 27 gennaio 2011 all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03764, richiamato dall'Onorevole interrogante, sono stati indicati gli atti normativi adottati negli ultimi anni per sanare la posizione dei candidati ammessi con riserva ai precedenti concorsi per dirigente scolastico, in modo da coprire il maggior numero di posti e limitare quanto più possibile il ricorso alla reggenza.

Nonostante tali interventi, il numero dei dirigenti scolastici in servizio, come rilevato dall'Onorevole interrogante, si è gradatamente assottigliato, particolarmente in alcune realtà regionali, soprattutto in conseguenza delle cessazioni.

È da tenere conto, poi, che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito nella legge n. 43 del 2005, ha abolito dall'anno scolastico 2006/2007 l'istituto dell'incarico di presidenza, facendo salvi unicamente gli incarichi già conferiti, allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato e stabilità alla dirigenza scolastica. Al riguardo, si informa che il Ministero, in data 13 aprile 2011, ha diramato con direttiva n. 30 le istruzioni per la conferma degli incarichi anche per il corrente anno scolastico 2011/2012.

Sempre per il corrente anno scolastico, è stata richiesta l'autorizzazione ad accogliere le istanze di trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici che hanno compiuto l'età per il collocamento in quiescenza. In data 27 luglio 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso al trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2011/2012 di 414 dirigenti scolastici a livello nazionale, di cui 15 titolari in scuole dell'Emilia Romagna. Gli uffici scolastici regionali hanno potuto, quindi, procedere a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza, ed anche la posizione dei citati 15 dirigenti scolastici dell'Emilia Romagna è stata, pertanto, definita.

Per quanto riguarda il concorso, con decreto del 13 luglio 2011 è stato emanato il relativo bando per 2.386 posti. L'Amministrazione ha acquisito le domande di partecipazione che, a livello nazionale, ammontano a 42.158 (di cui 4.114 con riserva); di queste, 2.149 riguardano le scuole dell'Emilia Romagna.

La prova preselettiva del concorso si svolgerà il giorno 12 ottobre 2011; si proseguirà, quindi, con le successive prove stabilite dal bando, in modo da effettuare le nomine dei vincitori per il prossimo anno scolastico.

È opportuno, ancora, ricordare le innovazioni normative recentemente introdotte dall'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011. In particolare, il comma 3 di detto articolo ha stabilito che le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado vengano aggregate in istituti comprensivi, al fine di garantire un

processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo d'istruzione. La nuova disposizione comporta la soppressione delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, che avranno quindi un'unica dirigenza.

Relativamente alla proposta avanzata nell'interrogazione riguardo all'esonero ai docenti collaboratori vicari, si fa presente che non si può prescindere dalla normativa vigente in materia, tra l'altro innovata dal comma 6 del sopra citato articolo 19 del decreto-legge n. 98, il quale ha abrogato il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 (come modificato dalla legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 88).

Per quanto riguarda la situazione specifica delle scuole dell'Emilia Romagna, è stato sentito il competente ufficio scolastico regionale, il quale ha fornito i seguenti dati, aggiornati all'inizio del corrente mese:

il totale delle istituzioni scolastiche effettive in ambito regionale ammonta a 556 unità; il numero dei posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2011 è di 191, di cui 188 assegnati in reggenza e 3 per conferma di incarico di presidenza.

ALLEGATO 2

5-05022 Siragusa: Sulla possibile soppressione del sistema degli osservatori contro la dispersione scolastica in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesto il mantenimento degli osservatori provinciali della Sicilia per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, dei quali, nel corso di un'audizione svoltasi in commissione cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi in data 21 giugno 2011, sarebbe stato ipotizzato il prossimo smantellamento, su proposta del dirigente incaricato del coordinamento dell'attività amministrativa del competente Ufficio scolastico regionale.

Si sottolinea anzitutto che sono condivisibili le considerazioni svolte dall'Onorevole interrogante riguardo al ruolo fondamentale svolto dai citati osservatori e alla necessità di non interrompere un'esperienza pluriennale che ha contribuito ad arginare il fenomeno della dispersione.

Fenomeno, questo, che presenta due dimensioni di analisi. La prima fa riferimento al numero di abbandoni veri e propri che si verificano nel corso dell'anno scolastico, cui si aggiungono il numero dei ripetenti, dei promossi con debito, i ritardi accumulati negli anni, i passaggi ad altri indirizzi che costituiscono, comunque, una dispersione.

La seconda è più vicina all'indicatore europeo degli *early school leavers* costruito adoperando l'indagine « forza di lavoro » dell'ISTAT. Tale indicatore fa riferimento alla quota di giovani dai 18 ai 24 anni d'età che posseggono solo la licenza media e che sono fuori dal circuito d'istruzione e formazione.

Relativamente alla Regione Sicilia, dati statistici in possesso del Ministero rilevano che nel triennio 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, per le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado, il tasso di abbandoni è diminuito. Risulta, invece, aumentato quello relativo alla popolazione 18-24 anni.

Il tema dell'orientamento e della dispersione scolastica costituiscono insieme una delle aree prioritarie di intervento da parte di questo Ministero, la cui azione è stata rilanciata con la costituzione, con decreto dipartimentale n. 40 del 31 luglio 2008, del « Gruppo tecnico scientifico nazionale », finalizzato all'elaborazione di linee guida per la realizzazione di percorsi orientativi nelle scuole di ogni ordine e grado e per la diffusione di una nuova concezione di orientamento quale strategia che investe il processo globale della persona, che si estende lungo tutto il corso della vita, attraversa il processo educativo fin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline. La strategia del Piano nazionale di orientamento, intesa in termini di un processo continuo, è stata delineata con la circolare n. 43 del 15 aprile 2009.

Inoltre, con decreto dipartimentale n. 54 del 26 ottobre 2009 è stato istituito il « Forum nazionale per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita », allo scopo di favorire il dialogo e la condivisione di una strategia unitaria con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, con le imprese, con il mondo del lavoro e della formazione professionale.

È stato così organizzato il Seminario nazionale svoltosi ad Abano dal 2 al 5 marzo 2009, che ha segnato la ripresa delle azioni del Ministero in tema di orientamento e al quale hanno partecipato i referenti regionali e provinciali e i docenti con particolari esperienze nel campo dell'orientamento e della dispersione scolastica indi-

viduati dagli Uffici scolastici regionali, rappresentanti dell'Università, dell'ISFOL, degli enti locali, del mondo del lavoro e dell'impresa, della formazione professionale, delle famiglie e degli studenti.

Gli obiettivi del seminario sono stati la ripresa del dialogo, sia con gli operatori della scuola (in particolare con i referenti regionali e provinciali e con i docenti, con i quali condividere assetti culturali, metodologici e didattici propedeutici all'avvio di percorsi di ricerca e di azione), sia con gli altri soggetti istituzionali a vari livelli per tracciare insieme le linee di un modello di coordinamento e di azioni per il prossimo futuro.

Il processo avviato ad Abano, dal quale sono scaturite le sopra citate Linee guida per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita (circolare n. 43 del 15 aprile 2009) è proseguito con la realizzazione di tre seminari di formazione per il personale dell'amministrazione scolastica, delle scuole (dirigenti scolastici e docenti) e delle altre istituzioni, che si sono svolti secondo modalità interregionale.

I temi hanno riguardato la continuazione della formazione avviata ad Abano, i nuovi ordinamenti dell'istruzione secondaria di secondo grado e la metodologia didattica d'intervento, centrata sullo studente e la sua partecipazione attiva. Sono seguite le azioni che localmente gli Uffici scolastici regionali hanno messo in campo per realizzare i Piani regionali di formazione del personale docente e dirigente in tema di orientamento.

Si informa, ancora, che la predetta Direzione generale del Ministero ha collaborato alla realizzazione di un nuovo *Centro Euroguidance Italy* per la modalità dei giovani, in collaborazione con la Commissione Europea, il Dipartimento per le politiche giovanili.

Negli ultimi due anni, dunque, è stato prioritario l'impegno finalizzato a formare il personale della scuola alla dimensione educativa trasversale dell'orientamento in ogni ordine e grado di scuola, nell'ottica di prevenire il disagio e la dispersione ed accompagnare e sostenere i giovani nel cammino di crescita e maturazione armonica dell'identità.

Vanno segnalati, a questo proposito, i Progetti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio, finanziati annualmente con le risorse finanziarie (53 milioni di euro ad anno) di cui all'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e i progetti finanziati con le risorse dei Fondi strutturali, destinati alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica, nell'ambito del Programma operativo nazionale dedicato alla scuola del Mezzogiorno.

Posto quanto sopra, sulla questione specifica prospettata dall'Onorevole interrogante è stato sentito l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il quale ha precisato che non corrisponde al vero il paventato smantellamento del sistema degli osservatori provinciali contro la dispersione scolastica.

Per contro, è in via di realizzazione una rimodulazione di un certo numero di progetti che, sulla scorta di solide e consolidate basi scientifiche, andrà a sostituire un esiguo numero di addetti con professionalità diverse e più adeguate alle valutazioni delle agenzie, che segnalano un *trend* chiaramente negativo del fenomeno.

È stato anche sottolineato che non sono previste diminuzioni complessive.

ALLEGATO 3

5-05104 Contento: Sulla richiesta di esborsi alle famiglie degli studenti per attività extradidattiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante sollecita l'adozione di iniziative finalizzate ad evitare il ripetersi di episodi che, secondo notizie riportate dalla stampa, avrebbero visto protagoniste talune istituzioni scolastiche all'interno delle quali sarebbero state messe in atto irregolarità contabili, in particolare la richiesta alle famiglie di pagamenti non dovuti per le attività a carico della scuola. Su questi episodi sarebbero intervenuti la Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fatto presente che quanto affermato nelle premesse dell'interrogazione, circa il richiamo all'ordine di numerosi istituti scolastici nazionali, non trova riscontro negli atti dello stesso Dipartimento.

Quanto al merito della questione sollevata, si chiarisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, ha sempre sostenuto il carattere di volontarietà dei contributi delle famiglie. Tale assunto è stato oggetto di più comunicazioni, di cui si è data notizia tramite il sito *internet* istituzionale.

A titolo di esempio, si richiama la FAQ pubblicata nella sezione « Famiglie » del sito *www.istruzione.it*, con la quale sono state fornite le seguenti indicazioni:

« I contributi scolastici sono deliberati dal Consiglio di istituto. Il comma 622 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l'altro stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria ».

I contributi delle famiglie sono riconducibili alla fattispecie delle donazioni. La legge n. 40 del 2007 prevede una detrazione d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle istituzioni scolastiche e le scuole paritarie senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Si tratta di una norma fiscale che conferma la natura di liberalità di tali contributi, stabilendo una detrazione d'imposta per il contribuente che le effettua.

Le istituzioni scolastiche, quindi, non hanno titolo per chiedere contributi alle famiglie se non per le finalità sopra indi-

cate. Resta ferma la facoltà di richiedere contributi per le spese di laboratorio nelle scuole secondarie di secondo grado.

I suesposti principi sono stati ribaditi con comunicato stampa del 15 aprile 2011, anch'esso diffuso nel sito *internet* del Ministero.

Si fa anche osservare che i revisori dei conti nominati da questo Ministero e dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono al controllo della regolarità amministrativa e contabile, ovviamente anche con riferimento ai contributi versati dalle famiglie, fermo restando le competenze in materia di vigilanza degli Uffici scolastici regionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009. In caso di irregolarità, tra le quali rientrano le indebite sollecitazioni nei confronti dei genitori, i predetti organi ed uffici provvedono agli adempimenti di competenza.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 143

INTERROGAZIONI:

5-04086 Bocci: Iniziative per superare il contenzioso giudiziario che ostacola il rapido completamento di alcuni lavori sulla Perugia-Ancona 145

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 153

5-04235 Mariani: Sulla cessione di azioni della società concessionaria delle autostrade A24 e A25 146

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 154

5-04579 Lovelli: Sul danneggiamento dei sovrappassi n. 70 e 71 sul territorio di Novi Ligure .. 146

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 156

5-04607 Iannuzzi: Valutazione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno 146

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 157

COMITATO DEI NOVE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Esame emendamenti C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato-A 147

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito al 6° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche .. 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'esame del provvedimento, a cui sono

state abbinate nel corso dell'*iter* altre proposte di legge, è iniziato il 7 luglio scorso e che, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, è stata svolta dalla Commissioni di merito un'indagine conoscitiva di approfondimento.

Successivamente, nella seduta del 15 settembre scorso, il disegno di legge C. 4434, che consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010, è stato adottato come testo base con l'intento di migliorarlo e correggerlo in sede emendativa.

In attesa di conoscere l'eventuale nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati che potrebbe essere trasmesso dalle Commissioni di merito, illustra il contenuto del disegno di legge adottato come testo base.

L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009. Viene così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, tra i quali figura la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 – introdotto nel corso dell'esame al Senato – mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

Di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso (trasporto di materiali a discarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto; autotrasporti conto terzi; guardianìa dei cantieri).

Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. La disposizione è finalizzata all'« applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso ». Il riferimento è alle ccdd. *white list*, introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70/2011

(cosiddetto decreto-sviluppo), ovvero l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge 20/1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione; la concessione da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, su richiesta del procuratore regionale e nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale, e innalza, in tema di delitti dei privati contro la PA, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, si riserva di integrare la relazione anche alla luce delle eventuali modifiche che le Commissioni di merito dovessero introdurre al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.30.

5-04086 Bocci: Iniziative per superare il contenzioso giudiziario che ostacola il rapido completamento di alcuni lavori sulla Perugia-Ancona.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, giudicando inaccettabile che, a sei mesi dalla presentazione della interrogazione, il Governo abbia dato unicamente conto della fine del contenzioso, senza nulla dire in ordine alle risorse disponibili e ai tempi di completamento dei lavori oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo. Esprime inoltre il proprio rammarico per una risposta

che rischia di svuotare di significato e di contenuto il ruolo e l'attività parlamentare e politica.

5-04235 Mariani: Sulla cessione di azioni della società concessionaria delle autostrade A24 e A25.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. A fronte, infatti, della richiesta di piena trasparenza in ordine al trasferimento di quote di partecipazione azionaria nella società concessionaria delle autostrade A24 e A25, il Governo rimanda sostanzialmente alle attività e ai compiti istituzionali posti in capo all'ANAS, eludendo completamente la questione di fondo rappresentata dal sostanziale esproprio del Parlamento in tema di controllo e di vigilanza sul rispetto del contenuto delle convenzioni stipulate con le società concessionarie autostradali, nonostante l'ingente volume di investimenti e di risorse pubbliche messe in campo. Richiama, per questo, il Governo e l'ANAS ad una puntuale verifica del rispetto dell'ammontare e della tempistica degli investimenti fatti dalle società concessionarie, in primo luogo perché su questo punto si registra ormai un clamoroso ritardo, come da ultimo evidenziato dalla Banca d'Italia, e in secondo luogo perché appare sempre più inaccettabile il ritardo nell'impiego di risorse e di investimenti in un settore fondamentale per la ripresa e il rilancio dell'economia.

5-04579 Lovelli: Sul danneggiamento dei sovrappassi n. 70 e 71 sul territorio di Novi Ligure.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Mario LOVELLI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo che giudica insufficiente poiché risponde solo alla prima delle questioni poste nella propria interrogazione. Ringrazia, peraltro, il sottosegretario Giachino per la disponibilità manifestata a completare in tempi brevi il quadro delle notizie e delle informazioni richieste, riservandosi, se necessario, di ripresentare un nuovo atto di sindacato ispettivo per avere una risposta completa ed esauriente.

5-04607 Iannuzzi: Valutazione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta, che va approfonditamente valutata nei diversi dati oggi forniti dal Governo.

Ritiene che emerga chiaramente la fondatezza della posizione sostenuta da lui e dall'onorevole Guglielmo Vaccaro in numerose interrogazioni e tante volte emersa sugli organi di informazione: le tariffe entrate in vigore dal 1° gennaio 2011 sono troppo elevate ed onerose e tali da determinare un maggiore volume di introiti per la SAM, in violazione del principio alla cui stregua la SAM, con il nuovo sistema dei pedaggi differenziati, dovrebbe raggiungere lo stesso gettito ricavato dal precedente modello di tariffazione unica in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Fa notare come dai dati relativi al periodo gennaio-luglio 2011 emerga che la SAM ha incassato circa 1,8 milioni di euro in più. Alla luce di tali dati, e considerato che mancano quelli del mese di agosto, tradizionalmente caratterizzato da più intensi volumi di traffico, emerge che nel 2011 la SAM potrebbe incassare da 3,5 a 4 milioni di euro in più rispetto al 2010. Si tratta, a suo avviso, di una situazione inaccettabile e gravissima: que-

sto volume di entrate maggiori deriva soprattutto dalla più lenta scelta degli utenti verso il sistema Telepass necessario per l'applicazione della tariffa differenziata. Aggiunge che l'aumento più grave e ingiustificato dal 1° gennaio 2011 ha riguardato proprio il pedaggio della tariffa indifferenziata da 1,60 euro-2 euro con un incremento del ben 25 per cento, che non ha alcun riscontro in tutte le altre tratte autostradali italiane in concessione. Ritiene che ciò sia anche conseguenza del mancato rispetto da parte dell'ANAS e del Governo dell'impegno più volte assunto di consentire che l'acquisto del Telepass potesse avvenire al mero costo di produzione pari a circa 20 euro e non già al prezzo di mercato di circa 45 euro.

In generale, fa notare come vada applicato il ben diverso sistema tariffario indicato dal viceministro Castelli in IX Commissione nella seduta del 21 luglio 2011, che prevede giustamente una prima tariffa di 0,60 euro con aumenti di 0,20 euro per le successive tratte, mentre dal 1° gennaio 2011 la prima tariffa è stata elevata a 0,80 euro con due incrementi successivi di 0,30 euro. Sottolinea, pertanto, che il Governo deve attivarsi e garantire l'integrale rispetto della convenzione, con la rideterminazione delle tariffe a partire dal prossimo gennaio 2012, con la loro riduzione a cominciare dall'assurda tariffa unica di 2 euro, per abbassare anche le singole tariffe differenziate.

Preannuncia quindi che continuerà ad incalzare il Governo, visto che i dati forniti nella seduta odierna giustificano le motivate posizioni espresse dal Partito Democratico per tutelare le esigenze e le ragioni delle famiglie, dei pendolari per studio e per lavoro e delle imprese, e per evitare incrementi di incassi per la SAM non dovuti ai sensi della convenzione e, quindi, illegittimi ed assolutamente ingiusti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 settembre 2011.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Esame emendamenti C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 13.05, dalle 16.15 alle 16.30 e dalle 17.20 alle 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.10.

In merito al 6° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il Rapporto sullo stato di avanzamento della « legge obiettivo », elaborato dal Servizio Studi della Camera, su mandato della VIII Commissione, in collaborazione con gli enti di ricerca Cresme e Nova, consente al Parlamento, ma anche a tutti i cittadini, dato che esso sarà pubblicato sul sito della Camera, di disporre di un ulteriore punto di osservazione su quanto è avvenuto in termini di infrastrutturazione del Paese, fornendo dati puntuali ed elementi di informazione sulle tendenze in atto.

Ricorda che, a partire dalla quinta edizione del Rapporto, è stata avviata una collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con l'obiettivo di svolgere, tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, una ricostruzione puntuale dello stato di attuazione di tutti i contratti in corso riguardanti le opere rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche e

di monitorare nel tempo lo stato di avanzamento dei lavori. Tale collaborazione si è consolidata con la presente edizione del Rapporto che consente di approfondire ulteriormente l'analisi circa l'attuazione delle opere infrastrutturali grazie alla realizzazione del sistema informativo SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche) – realizzato in collaborazione con il CRESME e che è stato condiviso con l'Autorità – attraverso il quale sono stati raccolti dati di dettaglio sullo stato di attuazione delle opere deliberate dal CIPE. Fa notare come tale sistema, che sarà accessibile ai deputati nei prossimi giorni, consentirà la consultazione e l'interrogazione dei dati e delle informazioni contenuti nel 6° Rapporto e sarà periodicamente aggiornato.

Precisa che il 6° Rapporto ricostruisce lo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche al 30 aprile 2011, analizzandone l'andamento e la rispondenza rispetto agli obiettivi e agli impegni finanziari e verificandone lo sviluppo temporale sia nel complesso che più specificamente per le opere approvate dal CIPE. Aggiunge che anche per il Rapporto in questione è proseguita la collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviata nel 2009, che ha consentito di chiarire gli ambiti di riferimento del Rapporto e il raffronto tra le opere dopo la presentazione degli ultimi due allegati ai Documenti di economia e finanza.

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, il Rapporto affianca in via sperimentale alle informazioni quantitative una valutazione delle opere strategiche rispetto al contesto territoriale, attraverso un'analisi delle specificità regionali basata sulla lettura di un articolato *set* di indicatori. Tale modello può costituire un valido supporto, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge sul federalismo fiscale in materia di perequazione infrastrutturale e dell'esigenza di individuare indicatori infrastrutturali e di servizio connessi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Per quanto riguarda il Rapporto, intende mettere in evidenza come dal Rapporto emerga che, nell'ambito delle opere deliberate dal CIPE, si registri un avanzamento fisico importante nelle diverse fasi progettuali e nel passaggio alla fase contrattuale e di avvio dei lavori. Rispetto allo scorso anno, infatti, si è ridotta la percentuale delle opere in fase di progettazione a fronte di un aumento della percentuale delle opere affidate e in corso: ad aprile 2010 la percentuale di tali opere era del 46 per cento per un importo pari a 59,8 miliardi di euro, mentre ad aprile 2011 si passa al 56 per cento per un importo pari a 76,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le risorse disponibili, il Rapporto evidenzia l'importanza della quota di finanziamento privato rispetto alle opere strategiche deliberate dal CIPE, che raggiunge una percentuale pari al 34,6 per cento delle disponibilità e un importo di 26.130 milioni di euro che incide in maniera diversa a livello territoriale. La realizzazione delle opere del Centro Nord appare, infatti, caratterizzata da un'elevata quota di contributo privato, pari a poco più di 23 miliardi di euro: si tratta dell'88 per cento di questo tipo di finanziamento contro un 11 per cento destinato ad opere del Mezzogiorno corrispondente a 2.900 milioni di euro. Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi pubblici, su 49.492 milioni di euro circa 25 miliardi riguardano opere del Centro Nord e 22.695 milioni di euro opere del Meridione.

Ritiene presumibile e auspicabile un maggior impegno privato nella realizzazione del Programma, anche in considerazione della situazione economico-finanziaria. In proposito, rileva che il Governo sta lavorando, anche attraverso un confronto con le parti sociali, per inserire in un provvedimento per lo sviluppo e la crescita misure *ad hoc* per le infrastrutture che dovrebbero tradursi in incentivi per stimolare l'apporto di capitali privati e lo sblocco di finanziamenti non utilizzati da destinare alle opere strategiche. Aggiunge che è in corso inoltre più in generale una riflessione finalizzata ad un ag-

giustamento della « legge obiettivo » per risolvere le criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge medesima.

Fa quindi notare come il Governo abbia già recentemente introdotto numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, volte a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, migliorare l'efficacia dei controlli e ridurre il contenzioso, misure di cui occorrerà ancora apprezzare l'impatto e che potranno contribuire a diminuire i ritardi nell'esecuzione e nell'attuazione di alcune opere.

Nel concludere la sua presentazione, sottolinea il continuo impegno del Governo per l'attuazione della « legge obiettivo », segnalando che il Rapporto, essendo riferito ai dati alla data del 30 aprile 2011, non tiene ovviamente conto delle ultime novità nella programmazione finanziaria, che confluiranno in un nuovo Allegato infrastrutture che sarà prossimamente trasmesso al Parlamento in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tale documento, come già annunciato dal Governo nell'Allegato Infrastrutture presentato lo scorso aprile, terrà conto anche dei nuovi orientamenti comunitari in materia di reti TEN, degli aggiornamenti delle Intese generali quadro recentemente perfezionati con le regioni nonché delle misure nazionali in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari.

Il viceministro Roberto CASTELLI esprime innanzitutto un giudizio positivo sul rapporto oggetto delle comunicazioni del Presidente Alessandri, che rappresenta uno strumento utile per fare il punto sulla situazione in modo oggettivo, al di là della dialettica e della polemica politica fra maggioranza e opposizione. Su un unico dato, quello relativo all'ammontare complessivo del valore delle opere contenute nel programma delle infrastrutture strategiche, ritiene doveroso fare una precisazione, dal momento che l'effettivo valore delle opere contenute nel Programma ammonta a 237,1 miliardi di euro e non a 367 miliardi, come indicato nel Rapporto che computa così anche talune opere presenti in vecchi « Allegati infrastrutture » e in intese generali quadro sottoscritte in passato fra Governo e regioni. Tale precisazione è a suo avviso necessaria per evitare che l'azione di Governo sia giudicata in modo inesatto.

Sottolinea inoltre che le valutazioni relative ai tempi di attuazione del programma delle infrastrutture strategiche non può non tenere conto del fatto che numerose opere (in particolare i trafori e le infrastrutture per l'alta velocità) richiedono un arco temporale rilevante per la loro realizzazione. Sottolinea quindi positivamente il dato rappresentato dall'aumento delle opere cantierate, che testimonia il positivo stato di avanzamento del programma. Quanto al dato centrale rappresentato dal maggior valore delle infrastrutture territorialmente ubicate nel centro nord, rispetto a quelle del Mezzogiorno, osserva che tale dato è conseguenza anzitutto della particolare collocazione territoriale delle regioni del nord nelle quali è indispensabile realizzare le infrastrutture di collegamento con il resto dell'Europa, ed inoltre perché in quelle regioni si concentra la parte più significativa della produzione nazionale e la maggior parte della popolazione italiana. Invita peraltro a soffermarsi sul dato relativo alla quota di finanziamento pubblico delle infrastrutture strategiche, che risulta molto maggiore nelle regioni del sud rispetto a quelle del nord, ritenendo che, anche in questo caso si tratti di una scelta in gran parte necessitata e dovuta, in primo luogo, al fatto che nelle regioni meridionali si registra una maggiore difficoltà ad attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture ed, in secondo luogo, perché in quelle regioni lo Stato è chiamato ad intervenire in modo particolare per sostenere l'economia.

Nel riconoscere, poi, che il quadro complessivo presenta talune problematicità, ritiene che proprio per superare tali problematicità, sia fondamentale conseguire l'obiettivo di rendere il sistema maggiormente in grado di attirare capitali

privati. A tal fine indica come strumenti fondamentali la semplificazione delle procedure e la stabilità del quadro normativo insieme ad una incisiva riduzione del differenziale fra il costo delle opere preventivato nella fase della progettazione preliminare e quello effettivamente determinato a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi. Preannuncia quindi un intervento del Governo per affrontare tali criticità.

Coglie, tuttavia, l'occasione per ribadire che, per attirare capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture, occorre garantire la redditività degli investimenti. In tal senso, giudica indispensabile la questione della introduzione dei pedaggi. A causa di una crisi che sempre più dimostra l'impossibilità di finanziare le infrastrutture con risorse interamente pubbliche, la scelta non è più se realizzare opere con finanziamenti pubblici o con finanziamenti privati, ma se realizzarli con finanziamenti privati o non realizzarli affatto. Sotto questo profilo ritiene che chi si oppone al pedaggiamento delle infrastrutture, di fatto si pone contro la loro realizzazione poiché scoraggia e allontana l'ingresso dei capitali privati. Aggiunge che, soprattutto a partire dal 2014 con l'entrata in vigore dei nuovi e più stringenti vincoli di finanza pubblica, lo Stato non potrà che concentrare le poche risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle cosiddette « opere fredde » (in particolare le ferrovie), vale a dire delle opere con minore capacità attrattiva di capitali privati, costruendo al tempo stesso le condizioni per un più forte afflusso di capitali privati nella realizzazione delle cosiddette « opere calde ».

Conclude quindi invitando a prendere atto del fatto che, grazie alla « legge obiettivo » e alle scelte che via via il Governo ha compiuto in questi anni, un settore fondamentale come quello della costruzione delle opere strategiche abbia ricevuto nuovo slancio e abbia potuto dare un contributo essenziale alla crescita della nostra economia.

Raffaella MARIANI (PD) rivolge un ringraziamento al Servizio studi della Camera che insieme al CRESME e all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha curato la pubblicazione del Rapporto, che è uno strumento fondamentale per il lavoro dei deputati della VIII Commissione. Esprime altresì un vivo compiacimento per la possibilità di realizzare in tempi brevi il collegamento ai dati contenuti nel sistema informativo SILOS nella convinzione che questo possa consentire di superare le tradizionali incomprensioni e lacune nel rapporto fra Parlamento e Governo in ordine ai dati complessivi e allo stato di avanzamento delle singole opere e infrastrutture strategiche. Sottolinea quindi come dal Rapporto emerga il dato, a suo avviso, molto negativo dell'ulteriore aumento del numero delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, dato questo che contrasta con lo spirito e le finalità della legge obiettivo che ambiva a individuare le opere davvero strategiche per la infrastrutturazione del Paese e a realizzarle in brevissimo tempo. Ritiene che oggi si registri al contrario una divaricazione sempre più preoccupante tra il numero delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche ed il livello della loro realizzazione.

Richiama, inoltre, l'attenzione del viceministro Castelli, che ha voluto ricordare l'importanza del settore delle infrastrutture nella nostra economia, alla crudezza dei dati congiunturali ed alle chiare posizioni assunte dai rappresentanti degli operatori del mercato, delle forze sociali e delle associazioni di categoria.

Quanto al contenuto del Rapporto che oggi viene presentato pubblicamente, ritiene sia indispensabile approfondirne i contenuti e in tal senso propone che la Commissione individui una sede pubblica di confronto a più voci per fare il punto della situazione. Peraltro aggiunge che una prima lettura di tale Rapporto consente già di evidenziare con preoccupazione le differenze esistenti sul piano territoriale e nella tipologia nelle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche. Al riguardo giudica

molto negativamente che il 40 per cento delle opere sia ancora costituito da infrastrutture stradali a danno di quelle ferroviarie, portuali, degli schemi idrici, indispensabili per una crescita duratura e sostenibile dell'economia e delle diverse aree territoriali del Paese. Evidenzia inoltre come una rapida lettura delle schede relative ad alcune delle opere più propagandate dal Governo, come il Ponte sullo stretto di Messina e i trafori alpini, faccia emergere l'insufficienza dell'azione di Governo ed il clamoroso ritardo sia sul piano temporale che sul quello del reperimento delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Denuncia quindi, come dal Rapporto emerga che il Governo non abbia aggiunto ulteriori risorse a quelle significative stanziate nel 2007 per l'ammodernamento e la messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, e abbia invece ritardato in modo inaccettabile l'erogazione dei fondi alle regioni e agli enti locali. Quanto poi alle differenze territoriali nella localizzazione delle infrastrutture, che lo stesso viceministro Castelli ha riconosciuto, fra il centro nord e il Mezzogiorno, ritiene che Governo debba rispondere per la mancanza di iniziative davvero efficaci per operare quel riequilibrio nella dotazione infrastrutturale fra le diverse aree del Paese, che era e dovrebbe rimanere uno degli obiettivi strategici della « legge obiettivo » e delle politiche infrastrutturali. Inoltre, nel riconoscere che l'attuale Governo ha conseguito risultati positivi sul versante della accelerazione delle procedure di VIA e di quelle di competenza delle Conferenze di servizio, rimarca il ritardo del Governo nell'affrontare i gravi problemi derivanti dall'enorme contenzioso nel settore degli appalti e nel semplificare e rendere finalmente stabile il quadro normativo di riferimento, a partire dal codice degli appalti.

Conclude quindi osservando polemicamente che quanto affermato dal viceministro Castelli in ordine al pedaggiamento delle infrastrutture può forse contenere elementi di verità con riferimento alle nuove e future infrastrutture, ma non è accettabile se si riferisce, come nel caso dell'introduzione dei pedaggi per le tratte ed i raccordi autostradali a diretta gestione ANAS, a infrastrutture già esistenti e molto spesso prive dei requisiti tecnici e di sicurezza che caratterizzano le infrastrutture autostradali.

Gianluca BENAMATI (PD) rivolge un sincero ringraziamento agli uffici della Camera che oggi consentono ai deputati e all'opinione pubblica di disporre di uno strumento utilissimo per valutare con oggettività ed in modo approfondito l'azione del Governo nel settore fondamentale delle politiche infrastrutturali. Prende atto delle precisazioni fornite dal viceministro Castelli in ordine al quadro generale delle risorse economiche, su cui sarà opportuno fare chiarezza, ma rileva come appaia incontestabile l'insufficiente grado di copertura finanziaria del Programma delle infrastrutture strategiche, che ad oggi si aggira poco oltre il 50 per cento del valore complessivo delle opere. Segnala inoltre che dal Rapporto risulta chiaro un doppio fenomeno negativo, un calo costante delle gare d'appalto ed una continua diminuzione degli investimenti in opere pubbliche, dato che a suo avviso dimostra come in questo fondamentale settore si accentui sempre più il peso delle grandi opere. Si tratta di un dato che, insieme alla rigidità dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, è alla base del blocco del settore delle piccole opere e dell'azione degli enti locali che ha portato ad approfondire la crisi già pesante del settore delle costruzioni nel nostro Paese, e delle piccole e piccolissime imprese in modo particolare.

Conclude quindi formulando un forte richiamo al Governo circa la necessità, anche alla luce delle riflessioni svolte dal viceministro Castelli, del rilancio delle politiche infrastrutturali e del sostegno agli operatori del settore, quali punti centrali degli annunciati provvedimenti per la crescita e la ripresa dell'economia del Paese.

Tino IANNUZZI (PD), nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni cri-

tiche svolte dai colleghi fin qui intervenuti, denuncia la gravità del divario territoriale esistente fra le infrastrutture ubicate nel Centro nord e quelle del Mezzogiorno. Sotto questo profilo le considerazioni del viceministro Castelli sul diverso grado di attrattività dei capitali privati e sulla maggiore fragilità dell'economia meridionale non possono giustificare le scandalose differenze esistenti a danno del Mezzogiorno né possono assolvere il Governo per le gravi inadempienze in ordine al perseguimento dell'obiettivo fondamentale del riequilibrio infrastrutturale fra le diverse aree del Paese.

Dopo avere rilevato che, contrariamente a quanto annunciato fin dall'inizio della legislatura dal Ministro delle infrastrutture, nessuna risorsa proveniente dalla BEI ha contribuito a realizzare infrastrutture nel nostro Paese, denuncia la pletora di interventi, in gran parte dannosi, operati dal Governo sul codice degli appalti pubblici, generando incertezza fra gli operatori del mercato e scoraggiando i loro investimenti nel settore.

Conclude quindi associandosi alla proposta formulata dalla collega Mariani di organizzare una giornata seminariale di analisi e di approfondimento dei contenuti del Rapporto e di dibattito sulla situazione e sulle prospettive delle politiche infrastrutturali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* nel ringraziare i deputati intervenuti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-04086 Bocci: Iniziative per superare il contenzioso giudiziario che ostacola il rapido completamento di alcuni lavori sulla Perugia-Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla problematica posta, faccio presente che a seguito della sentenza del TAR Lazio – Sez. III, n. 241/2011, il Presidente dell'ANAS, con disposizione n. 66 del 13 aprile 2011, ha disposto la ricostituzione della Commissione di gara al fine di porre in essere, con ogni urgenza, le attività necessarie alla sua esecuzione.

Nella seduta pubblica del 18 aprile 2011, la Commissione ha provveduto alla riformulazione della graduatoria, incrementando l'offerta della Carena SpA, precedente aggiudicatario, di euro 531.877,10, frutto del mero errore di calcolo come evidenziato dal TAR Lazio, e disponendo, inoltre, la necessaria verifica sulla congruità dell'offerta ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei confronti del concorrente Pivato Guerrino SpA.

Nel frattempo, il Liquidatore Giudiziale di Guerrino Pivato SpA ha comunicato ad ANAS di rinunciare volontariamente, con effetto immediato, all'eventuale aggiudicazione.

La Commissione, nuovamente riunitasi in seduta pubblica il 20 aprile 2011, preso atto dell'espressa rinuncia, ha dato comunicazione ai concorrenti dell'abbandono della procedura da parte di Guerrino Pivato SpA.

Pertanto, essendosi già provveduto, con esito positivo, alla verifica della congruità dell'offerta della Carena SpA, concorrente successivo in graduatoria, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a suo favore con un'offerta recante un ribasso percentuale di 35,03915 per cento ed un importo complessivo pari ad euro 32.516.999,22.

In data 3 maggio 2011 il Presidente dell'ANAS ha quindi disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Carena e il competente Ufficio Gare ha provveduto a darne comunicazione a tutti i concorrenti, con conseguente decorso, ai sensi di legge, del termine per eventuali ulteriori ricorsi.

Successivamente, in data 10 giugno 2011, è stato stipulato il relativo atto di appalto registrato presso il competente Ufficio del registro di Roma il 20 giugno 2011.

L'atto ha recepito in sede negoziale le note censure mosse dal TAR del Lazio, definendo, anche formalmente, la complessa vicenda e riattivando, quindi, la piena esecutività dell'originario contratto di appalto del 19 aprile 2010.

In base a quanto comunicato recentemente da ANAS, faccio presente che i lavori di costruzione per il completamento del tratto di strada in questione sono stati già consegnati.

ALLEGATO 2

5-04235 Mariani: Sulla cessione di azioni della società concessionaria delle autostrade A24 e A25.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle problematiche segnalate faccio presente che nello scorso mese di febbraio, la Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. ha presentato ad ANAS S.p.A. l'istanza per l'autorizzazione alla cessione di una quota azionaria del proprio capitale, pari al 58 per cento, effettuata da Autostrade per l'Italia S.p.A. a favore di Toto Costruzioni Generali S.p.A.

La rimanente partecipazione, pari al 2 per cento detenuta da Autostrade per l'Italia nel capitale sociale di Strada dei Parchi, è invece oggetto di opzioni di acquisto e di vendita, rispettivamente a favore di Toto Costruzioni Generali e di Autostrade per l'Italia, da esercitarsi entro 90 giorni dall'avvenuto completamento delle opere previste dalla vigente Convenzione Unica.

Evidenzio, altresì, che l'istanza di autorizzazione è stata presentata ai sensi della direttiva 30 luglio 2007, del decreto ministeriale 29 febbraio 2008, nonché delle disposizioni di cui alla vigente Convenzione Unica, divenuta efficace in data 29 novembre 2010, a seguito della sottoscrizione dell'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE.

Le disposizioni normative e convenzionali stabiliscono che, ai fini del procedimento autorizzativo, l'ANAS verifichi la sussistenza, in capo al soggetto che acquisisce il controllo della Concessionaria, di specifici requisiti tecnici, economico-finanziari ed amministrativi, nonché la relativa capacità di assicurare il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative della Concessionaria ed il reperimento dei mezzi, anche di natura finanziaria, occorrenti a far fronte agli obblighi convenzionalmente assunti.

Inoltre la normativa vigente prevede che, ove ne ricorrano i presupposti, l'ANAS possa formulare apposite prescrizioni, alle quali la Concessionaria deve attenersi nell'esecuzione dell'operazione.

Pertanto, l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'ANAS, alla luce degli elementi informativi acquisiti in relazione all'operazione prospettata dalla Concessionaria, ha tempestivamente avviato l'*iter* autorizzativo.

In tale ambito, l'ANAS ha raccolto ogni più opportuno elemento cognitivo, anche di analisi economico-finanziaria, svolgendo approfondimenti in merito all'adeguatezza del livello di capitalizzazione di Strada dei Parchi nonché alla consistenza ed alle caratteristiche delle relative fonti di finanziamento. Tra queste, si segnala il contratto di finanziamento, in regime di finanza di progetto, sottoscritto da Strada dei Parchi con primari istituti di credito, per un importo complessivo di circa 565 milioni di euro.

ANAS ha condotto, inoltre, specifiche verifiche finalizzate ad accertare il mantenimento del complesso dei vincoli preesistenti, verificando l'affidabilità ed il possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa della Concessionaria, anche ad operazione conclusa.

ANAS ha fatto presente, altresì, che sulla base di quanto emerso dalle attività istruttorie, l'operazione è stata autorizzata previo adempimento, da parte dei soggetti coinvolti, di specifiche prescrizioni attinenti il livello di capitalizzazione della

Concessionaria ed il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alle partecipazioni nelle cosiddette « società di progetto », quale è Strada dei Parchi.

In particolare, per quanto riguarda la questione della capitalizzazione della Concessionaria, Strada dei Parchi, da un lato, Autostrade per l'Italia e Toto Costruzioni Generali, dall'altro, si sono espressamente impegnate a deliberare e sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di importo determinato, entro l'anno 2012.

Relativamente al tema della cosiddetta « realizzazione in proprio », da parte della Concessionaria, degli investimenti previsti in Convenzione, l'ANAS garantisce che proseguirà l'attività di vigilanza, sinora svolta, avendo riguardo al rispetto della vigente normativa, anche comunitaria, in materia di contratti pubblici.

Con specifico riferimento all'affidamento diretto a Toto Costruzioni Generali, successivo alla gara a suo tempo svoltasi nel rispetto del codice dei contratti pubblici, appare utile evidenziare che tale modalità operativa è espressamente prevista dalla vigente disciplina normativa e convenzionale di riferimento.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto relativo agli incrementi tariffari, si segnala che gli stessi non sono e non potranno essere in alcun modo correlati alla operazione di cessione sopra descritta.

Il perfezionamento di tale operazione, infatti, non determina alcuna modifica del rapporto convenzionale tra ANAS e Strada dei Parchi ed, in particolare, della dinamica tariffaria prevista dalla Convenzione Unica, peraltro pienamente in linea con quanto previsto dalla vigente disciplina in materia.

ALLEGATO 3

5-04579 Lovelli: Sul danneggiamento dei sovrappassi n. 70 e 71 sul territorio di Novi Ligure.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al sinistro, provocato da un autoarticolato, che si è verificato intorno alle ore 12.05 del 31 gennaio 2011, alla progressiva Km 77 + 245 dell'Autostrada A7, carreggiata sud nel territorio del Comune di Novi Ligure, faccio presente quanto segue.

L'incidente ha comportato il danneggiamento dei sovrappassi n. 70 e n. 71.

In particolare, il sovrappasso n. 70 ha subito la rottura di tutte le travi e del traverso, con distacco di quest'ultimo ed il cedimento permanente dell'impalcato, con necessità di iniziale messa in sicurezza tramite puntellazione e successiva demolizione in orario notturno; mentre il sovrappasso n. 71 ha subito la rottura della trave di bordo, lato urto e, localmente, della soletta con apertura passante, con necessità di puntellazione per messa in sicurezza del traffico sottostante.

A seguito del sinistro sono state temporaneamente chiuse la carreggiata Sud dell'A7, e quella Nord da Serravalle Scrivia all'interconnessione con l'A26, per permettere la demolizione del sovrappasso n. 70, nonché la chiusura della viabilità comunale delle strade collegate ai due manufatti.

Quanto alle misure adottate da ANAS successivamente all'accadimento, preciso che in data 2 febbraio 2011 ha avuto inizio l'attività di progettazione ripristini mentre, il 9 febbraio 2011, è stata avanzata dalla competente Concessionaria la proposta di intervento del progettista per il ripristino del manufatto n. 70, con la necessità di consolidamento della spalletta per il miglioramento sismico secondo le normative vigenti e la stima dei costi.

Successivamente, in data 11 febbraio 2011 sono stati eseguiti carotaggi per verificare le caratteristiche dei materiali e l'U.I.T. (Ufficio Ispettivo Territoriale) dell'ANAS ha effettuato un sopralluogo sull'autostrada A7 per un controllo dei centri di manutenzione neve.

Il 16 febbraio 2011 sono state eseguite prove sui terreni per una verifica delle caratteristiche, mentre il 23 febbraio 2011 sono state richieste informazioni dal Comune di Novi Ligure sui tempi del ripristino.

Il 28 febbraio 2011 la concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. ha risposto al Comune di Novi Ligure che il ripristino del sovrappasso n. 71 sarebbe avvenuto entro la fine del mese di maggio 2011, mentre il ripristino del n. 70, entro la fine del mese di settembre 2011.

Al riguardo faccio presente che il 16 giugno u.s. i lavori relativi al sovrappasso n. 71 si sono conclusi e, con la stessa decorrenza, sono state tolte le limitazioni di portata precedentemente poste al transito veicolare.

ALLEGATO 4

5-04607 Iannuzzi: Valutazione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole chiede di sapere quali siano le cifre precise relative agli introiti conseguiti dalla SAM – Società Autostrade Meridionali S.pA. – a partire dal 1° gennaio 2011 per verificare il livello delle entrate derivanti dai pedaggi differenziati lungo l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno, rispetto a quelle provenienti dal pedaggio unico ed indifferenziato, in vigore fino al 31 dicembre 2010.

In base ai dati forniti dalla SAM l'introduzione della tariffa differenziata, avvenuta lo scorso 1° gennaio 2011, ha determinato, nel periodo gennaio-luglio 2011, un numero di transiti e di introiti netti da pedaggio, ricavati sulla base della tariffa della società concessionaria, come riportati in dettaglio nell'allegata tabella che si deposita agli atti per la consultazione.

Complessivamente, nel periodo gennaio-marzo, i transiti registrati per i veicoli di classe A (soggetti a tariffazione differenziata) ammontano a 11.272.207, con un introito netto di euro 13.842.047,22.

Mentre, nel periodo aprile-giugno, i transiti registrati ammontano a 12.912.714, con un introito netto di euro 15.916.344,75.

I dati del mese di luglio 2011, infine, sono provvisori, tuttavia, se essi si aggiungono a quelli relativi ai primi 6 mesi del 2011, l'introito netto del periodo gennaio-luglio 2011 ammonta ad euro 35.573.196,04.

Detto introito deve essere raffrontato, secondo il principio dell'isointroito, a quello che si sarebbe ottenuto con il vecchio sistema di tariffazione unica. Il relativo importo può essere calcolato moltiplicando il numero dei transiti per la tariffa netta prevista dal sistema a tariffazione unica, pari ad euro 1,1713 (euro 1,6 è la tariffa all'utente), ottenendo così un introito da pedaggio pari ad euro 33.733.974,11.

Il nuovo sistema tariffario ha determinato, pertanto, dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2011, un maggior introito da pedaggio alla società concessionaria pari alla differenza tra euro 35.573.196,04 ed euro 33.733.974,11, per un totale di euro 1.839.221,93.

Tale differenza è principalmente dovuta ad una diversa velocità di migrazione degli utenti manuali al sistema *telepass*. L'ipotesi di isointroito formulata lo scorso anno, in sede di definizione delle classi di pedaggio e delle tratte chilometriche, prevedeva che nei primi tre mesi del 2011 gli utenti telepass si incrementassero, mediamente, dal 42 per cento al 55 per cento. I dati consuntivati, invece, hanno dimostrato che tale migrazione è più lenta, e attualmente la percentuale di utenti *telepass* risulta pari al 50 per cento invece che al 55 per cento ipotizzato. Ciò ha determinato un maggior numero di utenti manuali, rispetto agli utenti *telepass*, con conseguente maggior introito. La convenzione vigente, tuttavia, prevede che per eliminare il rischio di indebito arricchimento da parte della società concessionaria, il sistema tariffario sia modificato ed adeguato per consentire il recupero di detti maggiori introiti.

Faccio presente, infine, che ANAS vigila sull'applicazione del sistema tariffario ed effettua il monitoraggio dei dati mensili

dei ricavi da pedaggi in modo da consentire, qualora a fine anno 2011 i dati di traffico confermino la tendenza della prima parte dell'anno, il recupero di eventuali maggiori introiti. In tal caso, trattandosi di attivazione in via sperimentale, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari, verranno, come previsto in convenzione, rideterminati, al fine di assicurare, a partire già dal 2012, la parità di gettito ed il recupero dell'eventuale scostamento registrato nel corso del 2011.

ALLEGATO (Interrogazione in Commissione n. 5-04607)

Traffico e Ricavi da pedaggio SAM di classe A - Primo trimestre 2011				
GENNAIO				
	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
	0,80	0,50	304.247,00	153.543,32
	1,00	0,67	388.673,00	260.929,14
	1,30	0,92	231.282,00	213.087,82
telepass	1,50	1,09	430.983,00	468.909,50
	1,80	1,34	109.880,00	147.019,44
	1,90	1,42	116.574,00	165.690,51
	2,00	1,50	197.832,00	297.671,22
altro	2,00	1,50	1.979.683,00	2.978.763,02
TOTALE			3.759.154	4.685.613,97
FEBBRAIO				
	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
	0,80	0,50	310.842,00	156.871,60
	1,00	0,67	404.844,00	271.785,27
	1,30	0,92	242.376,00	223.309,09
telepass	1,50	1,09	436.878,00	475.323,26
	1,80	1,34	108.697,00	145.436,59
	1,90	1,42	113.529,00	161.362,55
	2,00	1,50	190.094,00	286.028,11
altro	2,00	1,50	1.739.979,00	2.618.088,40
TOTALE			3.547.239	4.338.204,87

MARZO				
	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
	0,80	0,50	361.886,00	182.631,80
	1,00	0,67	467.294,00	313.710,04
	1,30	0,92	271.705,00	250.330,87
telepass	1,50	1,09	498.538,00	542.409,34
	1,80	1,34	123.481,00	165.217,58
	1,90	1,42	130.838,00	185.964,41
	2,00	1,50	214.174,00	322.260,48
altro	2,00	1,50	1.897.898,00	2.855.703,86
TOTALE			3.965.814	4.818.228,38
GENNAIO - MARZO				
	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
	0,80	0,50	976.975	493.047
	1,00	0,67	1.260.811	846.424
	1,30	0,92	745.363	686.728
telepass	1,50	1,09	1.366.399	1.486.642
	1,80	1,34	342.058	457.674
	1,90	1,42	360.941	513.017
	2,00	1,50	602.100	905.960
altro	2,00	1,50	5.617.560	8.452.555
TOTALE			11.272.207	13.842.047,22

Traffico e Ricavi da pedaggio SAM di classe A - Secondo trimestre 2011

APRILE

	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
telepass	0,80	0,50	346.893,00	175.065,33
	1,00	0,67	462.883,00	310.748,79
	1,30	0,92	274.390,00	252.804,65
	1,50	1,09	506.305,00	550.859,84
	1,80	1,34	124.441,00	166.502,06
	1,90	1,42	132.806,00	188.761,59
	2,00	1,50	236.233,00	355.451,92
altro	2,00	1,50	2.043.855,00	3.075.320,49
TOTALE			**4.127.806**	**5.075.514,68**

MAGGIO

	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
telepass	0,80	0,50	364.669,00	183.985,82
	1,00	0,67	495.834,00	332.869,89
	1,30	0,92	304.838,00	280.857,41
	1,50	1,09	544.016,00	591.889,41
	1,80	1,34	130.656,00	174.817,73
	1,90	1,42	141.250,00	200.763,33
	2,00	1,50	240.896,00	362.468,18
altro	2,00	1,50	2.148.673,00	3.233.036,64
TOTALE			**4.370.732**	**5.360.688,42**

GIUGNO (*)

	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
telepass	0,80	0,50	335.668,00	169.400,45
	1,00	0,67	474.575,00	318.598,02
	1,30	0,92	294.906,00	271.706,73
	1,50	1,09	541.751,00	589.425,09
	1,80	1,34	125.863,00	168.404,69
	1,90	1,42	142.073,00	201.933,09
	2,00	1,50	268.791,00	404.440,86
altro	2,00	1,50	2.230.549,00	3.356.232,73
TOTALE			**4.414.176**	**5.480.141,65**

APRILE - GIUGNO (*)

	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
telepass	0,80	0,50	1.047.130	528.452
	1,00	0,67	1.433.292	962.217
	1,30	0,92	874.134	805.369
	1,50	1,09	1.592.072	1.732.174
	1,80	1,34	380.960	509.724
	1,90	1,42	418.129	591.458
	2,00	1,50	745.920	1.122.361
altro	2,00	1,50	6.423.077	9.664.590
TOTALE			**12.912.714**	**15.916.344,75**

(*) I transiti del mese di giugno sono in fase di consolidamento.

Traffico e Ricavi da pedaggio SAM di classe A - Luglio 2011

LUGLIO (*)

	Tariffa utente	Tariffa Società (netto IVA e integrazione chilometrica)	Transiti	Ricavi (netto IVA e integrazione chilometrica)
telepass	0,80	0,50	331.561,00	167.327,78
	1,00	0,67	451.975,00	303.425,88
	1,30	0,92	284.200,00	261.842,93
	1,50	1,09	539.730,00	587.226,24
	1,80	1,34	129.728,00	173.576,06
	1,90	1,42	152.271,00	216.427,85
	2,00	1,50	309.686,00	465.974,20
altro	2,00	1,50	2.416.367,00	3.635.826,88
TOTALE			**4.615.518**	**5.811.627,83**

(*) I transiti del mese di luglio sono in fase di consolidamento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
Variazione nella composizione della Commissione 163
Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale. C. 2987 Meta *(Esame e rinvio)* 163

SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica che i deputati Maurizio Iapicca e Ugo Maria Gianfranco Grimaldi, appartenenti al gruppo Misto, cessano di far parte della Commissione.

Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale.
C. 2987 Meta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in oggetto intende affrontare concretamente il tema dell'accesso alle reti informatiche da parte di tutti i cittadini, un tema che nel nostro Paese è da molto tempo al centro del dibattito politico, ma non ha ancora trovato risposte adeguate. Osserva che l'Italia sconta infatti un grave ritardo nello sviluppo della infrastrutture per le reti di nuova generazione, e, in particolare, per la banda larga.

Ricorda che, secondo i dati recentemente pubblicati dall'ITU (*International Telecommunication Union*), l'agenzia ONU che si occupa di telecomunicazioni, l'Italia è solo al ventottesimo posto per diffusione delle tecnologie della comunicazione (ICT), mentre la connessione a *Internet* in banda larga resta sensibilmente meno diffusa rispetto ai principali paesi europei.

Rileva inoltre come lo stanziamento di 800 milioni, previsto dalla legge n. 69 del 2009 per finanziare interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, al fine di adeguare le reti di comunicazione elettronica alla evoluzione tecnologica, non sia stato in realtà mai attivato. Su questa somma risulterebbe poi essere intervenuto un taglio di 400 milioni, adottato con delibera CIPE n. 1 del 2011. A tale proposito, ritiene opportuno un chiarimento del Governo circa l'effettiva consistenza delle risorse disponibili per la banda larga.

Osserva, peraltro, che gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale europea, che mira ad assicurare entro il 2020 l'accesso a *Internet* superveloce (velocità superiore ai 100 Mbit/s) ad almeno il 50 per cento della popolazione, impongono all'Italia di adottare tutte le iniziative necessarie per colmare il ritardo tecnologico e infrastrutturale che ancora caratterizza questo settore. In tale situazione, giudica pertanto necessario un intervento normativo, che, in primo luogo, come previsto dall'articolo 1, comma 1, sia volto a riconoscere l'accesso alla rete a banda larga quale servizio universale, disponibile per tutti i cittadini, indipendentemente dalla collocazione geografica, ed a prezzo ragionevole. Segnala che il comma 2 prevede che, in attuazione dell'articolo 53 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il Ministro dello sviluppo economico definisca un piano per la promozione, su tutto il territorio nazionale, della realizzazione di una rete a banda larga, allo scopo di superare le situazioni di arretratezza delle aree caratterizzate da una minore dotazione di infrastrutture di telecomunicazioni.

Fa presente che, a tale scopo, il piano determina la qualità minima del servizio, prevedendo, fra le altre cose, una velocità minima – comunque non inferiore a 2 Mbit/s – che deve essere garantita sull'intero territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il piano deve essere redatto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nel rispetto della normativa europea sulle comunicazioni elettroniche e sul servizio universale.

Il comma 3 prevede che il Governo stabilisca nell'ambito del piano lo stanziamento disponibile a concorrere al finanziamento del servizio universale nelle aree identificate come quelle « a fallimento di mercato ». Secondo il comma 4, lo schema di piano dovrà essere trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Infine, il comma 5, affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la definizione di un meccanismo di identificazione dell'operatore incaricato di fornire il servizio universale, sulla base del principio di neutralità tecnologica, nonché le relative modalità di finanziamento, cui contribuiscono gli operatori di comunicazione elettronica su reti fisse e mobili, anche mediante forme di condivisione degli investimenti necessari. Tra gli altri compiti, all'Autorità è inoltre attribuita la verifica del rispetto del principio che i prezzi dei servizi resi a tutti gli utenti, vale a dire le tariffe applicate, siano di fatto ragionevoli.

Jonny CROSIO (LNP), nel condividere in via generale il testo e la finalità del provvedimento, ritiene necessaria una riflessione più approfondita sia in merito all'equilibrio tra banda larga e banda ultra larga sia riguardo all'eventuale interazione tra banda ultra larga e banda larga mobile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

Variazione nella composizione della Commissione 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione produttori di apparecchi e componenti di impianti termici (Assotermica), di R.Ete Imprese Italia e di Confindustria nell'ambito della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM(2011)370 definitivo) 165

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 391 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 165

Sull'ordine dei lavori 167

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 394 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 168

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Gianfranco MICCICHÈ ha cessato di fare parte della Commissione.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 settembre 2011.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione produttori di apparecchi e componenti di impianti termici (Assotermica), di R.Ete Imprese Italia e di Confindustria nell'ambito della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM(2011)370 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Lo schema di decreto, trasmesso alla Camera il 22 luglio 2011 per l'espressione del parere da parte della X Commissione, è costituito da un articolo unico ed è corredato dalla relazione illustrativa nella quale, peraltro, contestualmente agli elementi di illustrazione della proposta di ripartizione per il 2011, vengono forniti elementi di consuntivo sull'utilizzo delle risorse in questione per l'esercizio precedente, come richiesto dalle competenti Commissioni parlamentari nel pareri espressi negli anni precedenti.

Ricorda in proposito che l'invio alle Commissioni dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (« collegato 1996 »).

Sottolinea che, a causa della progressiva contrazione degli stanziamenti, la quota attribuita tradizionalmente alle piccole e medie imprese avrebbe subito una riduzione tale da risultare irrilevante per gli enti beneficiati. Si è quindi deciso di rinunciare dal presente anno ad attribuire tali somme e di ripartire il relativo valore percentuale proporzionalmente tra le altre finalità previste. La relazione illustrativa precisa che i sussidi concessi per il 2010 per tali finalità, pari a 76.185 euro, sono stati destinati, per importi unitari mediamente di 19 mila euro, alla Fondazione Marisa Bellisario con sede in Roma, al Consorzio Poliexport con sede in Macerata, al Centro Internazionale Ricerche sulle strutture ambientali Pio Manzù, con sede in Verucchio (RN), e al Consorzio Piacenza alimentare.

Nel dettaglio, la ripartizione dei fondi per il 2011, per un totale pari a 343.433 euro, risulta la seguente (comma 1):

contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani pari a 247.272 (72 per cento del totale) destinati, sotto forma di contributo forfetario, all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano), organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE; il contributo viene concesso a fronte del servizio reso in ottemperanza alla direttiva 98/34/CE sulla procedura di informazione;

contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128/98) pari a 82.424 euro (24 per cento del totale) destinato alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, legge n. 128/1998);

contributo per l'elaborazione e la diffusione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 6, decreto legislativo n.17/2010) pari a 13.737 euro.

Il comma 2 dell'articolo unico precisa che il contributo agli organismi di normalizzazione sarà ripartito applicando i criteri del decreto ministeriale 16 novembre 1992, n. 568, che prevede che il contributo annuale forfetario, destinato agli organismi di normazione UNI e CEI sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle diverse voci di spesa (spese generali, per riunioni, per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale). Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata, come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al 20 per cento del contributo già erogato l'anno precedente.

Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziate per il 2010, la somma assegnata per il contributo annuo forfettario, pari a 406.322 euro, ha permesso di concedere un contributo di 270.421 euro all'UNI e di 135.900 euro al CEI.

Le risorse assegnate nel 2010 per la pubblicazione delle norme, pari, secondo la relazione illustrativa, a 133.324 euro, hanno permesso di concedere un contributo di 66.662 euro sia all'UNI sia al CEI.

Lo schema in esame prevede, come già accennato, un contributo di 13.737 (4 per cento del totale) finalizzato all'elaborazione e divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della c.d. « direttiva macchine ». In proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento della nuova « direttiva macchine » (direttiva 2006/42/CE), confermando le previsioni dell'articolo 7, comma 2, dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, ha disposto che le autorità di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine ai prescritti requisiti essenziali di sicurezza possono avvalersi dell'ISPESL (Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro) per lo svolgimento degli accertamenti di carattere tecnico.

Ricorda, peraltro, che l'articolo. 7, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, ha disposto la soppressione dell'ISPESL attribuendo le relative funzioni all'INAIL (che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi). Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziate per l'esercizio precedente, la relazione precisa che per il 2010 il contributo concesso all'INAIL (ex ISPESL) per l'attività in oggetto, pari a 19.047 euro, ha consentito iniziative di elaborazione e diffusione di linee guida applicative presso i fabbricanti di macchine e le amministrazioni pubbliche competenti in materia (ASL, Ispettorati del lavoro), e conseguentemente la pubblicazione di tali informazioni su Internet e la predisposizione e presentazione di un rapporto biennale sull'attuazione della « direttiva macchine » in Italia.

Osservato che gli stanziamenti previsti nello schema di decreto in esame sono stati ridotti in modo non lineare soprattutto per quelle voci che prevedevano contributi « a pioggia », preannuncia, quindi, una proposta di parere favorevole manifestando piena disponibilità con osservazioni che dovessero essere eventualmente proposte nel corso del dibattito.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) lamenta che fin dal 2006 ha chiesto, in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi, chiarimenti sui criteri adottati dal Ministero dello sviluppo economico per la selezione dei progetti e l'assegnazione dei contributi finanziari. Ricorda che anche quest'anno non è stata presentata al Parlamento alcuna rendicontazione delle spese da parte del Ministero, nonostante la richiesta unanimemente formulata in tal senso dalla Commissione. Preannuncia sin d'ora il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore, riservandosi di sollevare nelle sedi opportune la questione dell'inottemperanza ripetuta del Governo a fornire la documentazione più volte sollecitata in sede parlamentare.

Manuela DAL LAGO, *presidente,* assicura che nella prossima seduta sullo schema di decreto in esame sarà presente un rappresentante del Governo.

Sull'ordine dei lavori.

Lido SCARPETTI (PD) sollecita un'audizione in Commissione dei vertici di Finmeccanica per avere un confronto sulle strategie industriali del gruppo, in riferimento soprattutto alla ipotizzata vendita della società AnsaldoBreda leader nazionale nella produzione di materiale rotabile.

Manuela DAL LAGO, *presidente,* invita il collega a porre la questione nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella seduta di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.
Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto in titolo che provvede a ripartire per l'anno 2011 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001.

Per l'anno 2011 le risorse iscritte nel cap. 2501 dello stato di previsione del MiSE, di cui lo schema in esame propone il riparto tra varie finalizzazioni, ammontano a 10.793.182 euro. La dotazione iniziale del capitolo, pari a 12.054.000 euro, è stata decurtata a seguito di un accantonamento di euro 1.260.818, derivante da tagli lineari della dotazione finanziaria di parte corrente della missione di spesa del Ministero, effettuata dal Ministero dell'economia in attuazione del decreto-legge n. 225/210, convertito nella legge n. 10/2011.

Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto ministeriale dispone il seguente riparto di tale importo:

euro 2.771.137 per contributi ad enti e associazioni ex legge n. 1083/1954 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), che autorizza il Ministero per il commercio con l'estero, attualmente di nuovo confluito nel Ministero dello sviluppo economico a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane; tale contributo risulta pari al 25,67 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 5.762.755 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970), pari al 53,39 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 1.850.975 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (legge n. 83/1989), pari al 16,73 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 201.832 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394/1981), pari all' 1,87 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 251.481 per contributi ex decreto legislativo n. 143/1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema evidenzia che i contributi per il sostegno e la promozione del *made in Italy* (di cui ai provvedimenti legislativi sopra menzionati), dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. Conseguentemente i contributi non sono più erogati a pioggia, ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione che vengono: programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc); monitorati dall'Amministrazione; rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati.

La stessa relazione sottolinea, inoltre, che a causa della progressiva riduzione dei fondi stanziati per questi strumenti, nel corso degli ultimi esercizi, le risorse assegnate al capitolo 2501 sono state ridotte per effetto di manovre di bilancio pubblico: da uno stanziamento di circa 34 euro/MLN del 2008, si è passati all'attuale dotazione di poco più di 10 euro/MLN. A tale proposito, la relazione illustrativa precisa che si è dovuto effettuare il c.d. « abbattimento del contributo » in misura proporzionale identica tra tutti i beneficiari e che sarebbe quindi auspicabile un rifinanziamento del Capitolo 2501 per garantire il necessario supporto e sostegno al sistema consortile e alla rete camerale all'estero.

Diversamente rispetto a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (2010). Inoltre, non risulta allegato allo schema l'elenco dei destinatari.

Ricorda in proposito che l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (« collegato 1996 »).

Segnala, infine, che la relazione evidenzia la necessità di una riforma della normativa di rango primario, benché le circolari applicative abbiano già proceduto ad introdurre importanti novità nell'ottica della semplificazione delle procedure di accesso ai contributi. In particolare, è stato ampliato il ricorso all'autocertificazione dei requisiti previsti sia per la concessione del contributo sia per la determinazione del contributo stesso. Anche in relazione a questo schema di decreto preannuncia una proposta di parere favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ribadisce le osservazioni formulate nell'intervento sul precedente atto del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria 170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 171

5-05344 Poli: Iniziative per il sostegno all'occupazione giovanile 171

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-05343 Damiano: Monitoraggio delle domande per l'accesso a trattamenti pensionistici in deroga 171

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 182

5-05345 Paladini: Sulla situazione occupazionale negli stabilimenti Golden Lady di Gissi e Faenza 172

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 183

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 172

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 *(Esame e rinvio)* 174

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 settembre 2011.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 11.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Maurizio Iapicca, in sostituzione – in quanto membro del Governo – del deputato Gianfranco Miccichè.

Si passa, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-05344 Poli: Iniziative per il sostegno all'occupazione giovanile.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità mostrata, si riserva di svolgere approfondimenti sulla risposta testé fornita, augurandosi che le misure citate, assunte dal Governo in materia di occupazione giovanile, producano effetti concreti nel breve termine, al fine di contrastare le tendenze negative del mercato del lavoro determinate dalla grave crisi in atto. Fa notare, peraltro, che talune delle scelte assunte dall'Esecutivo (come quelle in materia di apprendistato), seppur condivisibili sul piano dei principi, richiedono lunghi tempi di attuazione, che appaiono incompatibili con le emergenze occupazionali del momento.

Rileva, pertanto, la necessità di assumere da subito provvedimenti incisivi a tutela dell'occupazione giovanile, soprattutto attraverso l'attivazione di efficaci percorsi di orientamento, che consentano di guidare le giovani generazioni nella scelta delle professioni future ed assicurare una effettiva corrispondenza tra il grado di formazione acquisito e le reali esigenze produttive delle aziende. Ritiene, peraltro, che il fatto di garantire le condizioni ideali per un precoce avviamento al lavoro dei giovani permetterà di realizzare un riequilibrio generazionale sul fronte delle prestazioni previdenziali, grazie alla maturazione di dignitosi trattamenti pensionistici da parte di tali lavoratori.

5-05343 Damiano: Monitoraggio delle domande per l'accesso a trattamenti pensionistici in deroga.

Cesare DAMIANO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Cesare DAMIANO (PD) si interroga sulle ragioni per le quali il monitoraggio sul numero di istanze di pensionamento presentate dai lavoratori, al fine di avvalersi del regime previgente in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione, non sia stato effettivamente ultimato, facendo peraltro notare che i dati provvisori – testé riferiti dal rappresentante del Governo – appaiono alquanto inverosimili, considerato che, secondo attendibili fonti di settore, le richieste presentate supererebbero di gran lunga il limite dei 10.000 aventi diritto, previsto dalla legge per accedere ai benefici in questione.

Pur manifestando apprezzamento per l'intenzione di attuare la disposizione che

dovrebbe garantire un prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito a favore di coloro che non rientreranno tra i beneficiari del « congelamento » dei requisiti previdenziali, si domanda quando verrà concretamente adottato il previsto decreto di competenza ministeriale e, soprattutto, con quali risorse ciò sarà possibile, atteso che si continuano a richiamare i vigenti limiti di spesa, probabilmente anche per giustificare un'inerzia dell'Esecutivo di fronte alla grave crisi occupazionale ed economica in atto.

In conclusione, si dichiara assolutamente non rassicurato dalla risposta fornita, che giudica parziale e poco chiara, dal momento che essa sembra ignorare del tutto una rilevante problematica, che rischia di pregiudicare il diritto alla pensione di un numero sempre più vasto di lavoratori.

5-05345 Paladini: Sulla situazione occupazionale negli stabilimenti Golden Lady di Gissi e Faenza.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando l'esigenza di risposte concrete da parte del Governo rispetto ai rilevanti problemi occupazionali esistenti negli stabilimenti interessati.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Giovanni PALADINI (IdV) manifesta una profonda preoccupazione per le sorti dei lavoratori dell'azienda richiamata nella propria interrogazione, considerata la completa assenza di un progetto industriale che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali. Giudica grave che il Governo non agisca per contrastare fenomeni di delocalizzazione delle imprese, che testimoniano la presenza diffusa nel tessuto produttivo italiano di processi industriali di natura speculativa, rivolti esclusivamente al profitto e attuati a scapito dei lavoratori, a prescindere dall'esistenza di una reale situazione di crisi aziendale.

In conclusione, fa notare che i trattamenti di sostegno al reddito ai quali l'Esecutivo fa riferimento non appaiono sufficienti a garantire una vera ripresa occupazionale ed economica, mancando completamente un'azione politica indirizzata allo sviluppo e alla crescita.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 26 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00604 Moffa e 7-00648 Schirru, al termine della quale si è convenuto di rinviare

ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato – sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00661 Poli e 7-00687 Paladini, vertenti su identico argomento; per tale ragione, avverte che si procederà alla discussione congiunta anche di questi ulteriori atti di indirizzo, ferma restando l'opportunità di acquisire l'orientamento del Governo sulle risoluzioni medesime, prima della loro eventuale votazione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nell'illustrare la propria risoluzione, evidenzia la necessità di svolgere una riflessione approfondita sulla reale adeguatezza di talune parti della normativa vigente in materia di integrazione dei soggetti disabili nel mondo del lavoro; in particolare, auspica che sia possibile assicurare la massima coerenza, prima dell'avviamento al lavoro, tra il tipo di invalidità del disabile e la specifica prestazione professionale ad esso richiesta, atteso che la legislazione in vigore mira soprattutto ad una integrazione finalizzata all'inserimento lavorativo del soggetto tutelato.

A tal fine, si domanda se non vi sia l'esigenza di ridefinire con maggiore ragionevolezza talune tipologie di lavoro – sia nel settore pubblico che in quello privato – nell'ambito delle quali garantire una copertura significativa delle quote di assunzione obbligatoria dei soggetti disabili, affinché la natura della prestazione professionale a questi richiesta sia compatibile con il loro effettivo stato di disabilità e vi sia, pertanto, una piena tutela del diritto all'impiego e, al contempo, un'effettiva produttività della loro prestazione nei confronti dei datori di lavoro.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra la propria risoluzione, manifestando ampia disponibilità a un percorso di condivisione, con tutti i gruppi, delle finalità ad essa sottese ed evidenziando la necessità di garantire l'integrazione nella società della persone disabili, attraverso un rafforzamento delle tutele e il riconoscimento del loro fondamentale diritto al lavoro. Richiama, infatti, la legge n. 68 del 1999, che ha attuato un radicale rafforzamento della tutela delle persone diversamente abili, dando consistenza al pieno rispetto della dignità umana e ai diritti di libertà e di autonomia della persona disabile, promuovendone la piena integrazione, oltre che nella famiglia, nella scuola e nella società, anche nel mondo del lavoro.

Auspica, peraltro, che il Governo inverta radicalmente la rotta seguita fino ad oggi in tale campo, abbandonando quella logica dei tagli alle spese che rischia di penalizzare, in primo luogo, gli enti locali, a scapito delle prestazioni assistenziali previste a favore dei soggetti più in difficoltà.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa notare che la delicatezza dell'argomento in discussione sembrerebbe richiedere un impegno comune e condiviso da parte di tutti i gruppi, ritenendo che il tema dell'integrazione nella società delle persone disabili – sul quale si misura il grado di civiltà di un Paese – non possa che incontrare il consenso unanime di tutti gli schieramenti, al di fuori di qualsiasi logica di parte.

Per tale ragione, nell'assicurare che il Governo sta già sviluppando talune iniziative in materia, che investono le diverse responsabilità istituzionali a livello centrale e territoriale, auspica una proficua collaborazione tra i gruppi, in vista dell'elaborazione di un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione, che racchiuda ogni utile elemento di riflessione, al fine di offrire adeguate garanzie di sostegno sociale ai soggetti disabili. Manifesta, pertanto, la propria disponibilità ad assumere un impegno coerente con tali finalità.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno che i gruppi si confrontino tra loro, anche in via informale, per giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, da sottoporre, in tempi ragionevoli, alla deliberazione della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.20

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 398.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione all'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, concernente il personale dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie è stata istituita con il citato decreto n. 162, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/49/CE e 2004/51/CE, relative allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Segnala poi che l'Agenzia, la cui data di avvio dell'attività risale al 16 giugno 2008, ha operato per l'anno 2009 in regime di « prima applicazione », attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Gruppo FS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in tale anno ha espletato le prime attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria relative, essenzialmente, alla sicurezza del materiale rotabile. Rammenta, inoltre, che nel corso del 2009 è stato quasi compiutamente definito l'impianto normativo regolamentare interno dell'Agenzia, con l'adozione dello Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34), del Regolamento di organizzazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35) e del Regolamento di amministrazione e contabilità (decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36), rinviando ad una data successiva l'approvazione dello schema di decreto concernente il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane. Sottolinea che dal 2010 l'Agenzia ha completato le proprie competenze, acquisendo le restanti attribuzioni relative all'armamento e agli impianti di terra. Con l'atto di indirizzo contenuto nella Direttiva del 10 giugno 2009, sono state individuate le priorità da raggiungere, tra le quali l'attuazione del programma di attrezzaggio dei rotabili con le moderne tecnologie di comando e controllo della marcia dei treni, nonché gli interventi riguardanti il trasporto di merci pericolose.

Per quanto concerne, specificamente, il personale dell'Agenzia, per la fase di prima applicazione, ossia fino all'attivazione delle procedure di reclutamento del personale, evidenzia che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 162 del 2007 ha previsto che il funzionamento dell'Agenzia sia assicurato, nel limite massimo di 205 unità, da personale proveniente dai ruolo del Ministero dei Trasporti, nel numero massimo di 12 unità (in posizione di comando), nonché, per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza, da personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato dall'Agenzia, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 162 del 2007, il personale dell'Agenzia, a regime, è fissato nel limite massimo di 300 unità; per consentire l'integrazione dell'organico, è previsto che con apposito regolamento si provveda alla definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché del personale tecnico proveniente dal gruppo F.S, da inquadrare nell'orga-

nico nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso. Fa notare che con il medesimo regolamento è previsto, inoltre, che si provveda alla disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento.

Fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, composto di 22 articoli, è finalizzato a dare attuazione concreta alla disciplina del reclutamento delle risorse umane presso l'Agenzia, segnalando che che l'articolo 1 definisce i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento, ispirate a una adeguata pubblicità della selezione, all'adozione di modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità, alla trasparenza delle procedure e al rispetto delle pari opportunità. Osserva, quindi, che l'articolo 2 descrive la fase iniziale del procedimento di assunzione, che deve avvenire nel rispetto della pianificazione triennale e delle effettive esigenze di personale dell'Agenzia, tenendo conto in ogni caso delle riserve e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Sottolinea che l'articolo 3 disciplina la pubblicità dei bandi concorsuali e delle procedure di reclutamento (sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet), ponendo altresì in evidenza l'articolo 4, che disciplina le attività del responsabile della procedura concorsuale-selettiva, quali la pubblicazione del bando, la fase istruttoria dell'esame, la valutazione delle domande, gli adempimenti della commissione esaminatrice e lo svolgimento della procedura concorsuale.

Segnalato l'articolo 5, che prevede la costituzione della commissione per la valutazione delle prove concorsuali, stabilendo modalità di nomina, composizione e condizioni soggettive di incompatibilità; inoltre, viene disciplinata la figura del segretario, rileva che l'articolo 6 indica le attività preliminari della commissione, volte a verificare l'insussistenza di incompatibilità tra i componenti e i candidati, alla fissazione del termine del procedimento, alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove, nonché alla determinazione dei punteggi dei titoli e delle singole prove in relazione alla specificità dei titoli.

Fa presente che l'articolo 7 contiene i principi generali per l'accesso e la valutazione dei candidati, rinviando alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici, mentre l'articolo 8 prevede l'ipotesi di forme di preselezione con quiz a risposta multipla, nel caso di un numero elevato di domande di partecipazione. Si sofferma poi sull'articolo 9, che indica le tipologie di titoli ammessi a valutazione, fissando il punteggio massimo ad essi attribuibile in rapporto al punteggio complessivo, nonché sull'articolo 10, che disciplina la fase finale del procedimento, con la formazione della graduatoria dei vincitori (nonché la sua efficacia temporale), la proclamazione dei vincitori e le forme di pubblicità. Evidenzia che l'articolo 11 disciplina la tutela dei dati personali dei candidati e l'ufficio competente alla conservazione dei dati forniti dagli interessati.

Fa notare che la disciplina dell'accesso alla dirigenza è recata dall'articolo 12, il quale prevede il concorso pubblico per esami o titoli ed esami, ovvero il corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; a tali procedure è ammesso il personale indicato all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, con almeno 5 anni di servizio), nonché il personale proveniente dal gruppo F.S. S.p.A. o da società controllate, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio presso l'Agenzia in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma. Osserva che il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'Agenzia appartenente da almeno 15 anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, in possesso dei requisiti del bando; all'atto dell'assunzione, in assenza

di una pregressa esperienza dirigenziale, si prevede un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre le procedure concorsuali sono disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che reca la normativa generale in materia di accesso alla qualifica di dirigente. Fa presente che la retribuzione dei dirigenti è stabilita con contratto individuale, mentre il trattamento economico fondamentale e accessorio, collegato alla responsabilità derivante dall'incarico e ai risultati conseguiti, è determinato sulla base dei contratti collettivi applicabili all'area dirigenziale.

Segnala, dunque, l'articolo 13, che individua le condizioni oggettive e i requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi dirigenziali; inoltre, viene fissato il limite temporale dell'incarico, che varia da tre a cinque anni (con facoltà di rinnovo), si indica il soggetto conferente (il direttore) e la normativa da applicare nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede la possibilità del conferimento degli incarichi anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dello Stato, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165), ovvero di organi costituzionali, nonché a persone esterne con esperienza in organismi ed enti pubblici o privati (ovvero aziende pubbliche o private) acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o con particolare specializzazione professionale (articolo 19, comma 6, del decreto n. 165).

Sottolinea che l'articolo 14 disciplina la selezione e l'assunzione del personale non dirigente, prevedendo la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile nel rispetto della normativa vigente, mentre l'articolo 15 disciplina l'attività di formazione permanente e l'aggiornamento del personale e l'articolo 16 definisce le condizioni di applicabilità della tutela legale e la copertura assicurativa nei casi di procedimento, civile o penale, nei confronti del dipendente per fatti o atti compiuti durante il servizio. Osserva che l'articolo 17 disciplina il trasferimento del personale proveniente dal gruppo F.S. o da altre società ed enti nei ruoli dell'Agenzia, definendo i criteri dell'inquadramento e del trattamento giuridico ed economico spettante; viene fatta salva la facoltà di mantenere l'iscrizione a fondi di previdenza complementare e viene trasferito all'Agenzia il TFR maturato nel gruppo FS, comprensivo delle rivalutazioni di legge, che si cumula poi agli accantonamenti futuri. Per quanto concerne il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente che l'articolo 18 ne prevede il trasferimento nei ruoli dell'Agenzia nel numero massimo di 12 unità e i criteri di inquadramento e il trattamento giuridico ed economico. Evidenzia inoltre che l'articolo 19 stabilisce che, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, al personale inquadrato nell'Agenzia si applica il trattamento previsto per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, segnalando che l'articolo 20 prevede l'applicazione all'Agenzia dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, in tema di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi; nel quinquennio successivo alla loro istituzione, si prevede la possibilità di procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica.

Sottolinea, infine, che l'articolo 21 prevede che dall'applicazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, mentre l'articolo 22 dispone l'entrata in vigore del decreto.

In conclusione, preso atto della complessità del provvedimento e dell'esigenza di definire in tempi congrui i criteri per il reclutamento del personale dell'Agenzia, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per poter predisporre una proposta di parere sul testo.

Antonio BOCCUZZI (PD), dopo avere chiesto chiarimenti alla presidenza circa i tempi di esame del provvedimento, giudica importante lo schema di decreto in titolo, dal momento che esso, rafforzando l'organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si pone nell'ottica di consolidare le tutele dei lavoratori e degli utenti, in un settore particolarmente esposto al rischio di incidenti (come testimoniato anche da taluni, gravi, eventi verificatisi negli ultimi anni).

Manifesta, peraltro, talune perplessità su alcune parti del testo, che giudica contraddittorie e poco chiare; si riferisce soprattutto al principio di pari opportunità, che, a suo avviso, viene perseguito solo in linea teorica dal provvedimento in esame (in particolare, con la disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1), dal momento che alcune disposizioni di dettaglio contenute nel testo – nello specifico, in tema di composizione della Commissione esaminatrice – sembrerebbero andare in una direzione più restrittiva rispetto a quella del pieno riconoscimento della quota di riserva a vantaggio delle donne.

Svolgendo considerazioni di natura più generale, ritiene inoltre che la discussione del presente provvedimento rappresenti un'importante occasione per favorire una più attenta e complessiva riflessione sul ruolo dell'Agenzia, al fine di fissarne in modo preciso i confini di azione e delinearne con più chiarezza le caratteristiche organizzative.

Silvano MOFFA, *presidente*, in merito alla richiesta di chiarimenti sul seguito dell'iter del provvedimento, ricorda che esso è già iscritto all'ordine del giorno della seduta della Commissione prevista per domani, evidenziando tuttavia che, per la conclusione del suo esame, è necessario attendere l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della V Commissione. Ritiene, pertanto, probabile un rinvio della deliberazione di competenza della Commissione alla prossima settimana, anche in vista di una decisione ponderata e consapevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime forti perplessità sull'articolo 9 del provvedimento in esame, laddove si attribuisce un significativa rilevanza – che giudica eccessiva – alla valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali. In particolare, ritiene sbagliato dare assoluta preminenza a taluni titoli di natura culturale, che vengono valutati solo formalmente (come, ad esempio, il voto finale riportato al termine di un percorso di insegnamento o di specializzazione) e che, a suo avviso, non sono in grado di rispecchiare la reale preparazione dei candidati, soprattutto laddove tali titoli non vengano specificati nel dettaglio (ad esempio, con l'obbligo di precisazione delle riviste nelle quali sono apparse le eventuali pubblicazioni o dell'istituto in cui è stato acquisito il titolo formativo medesimo). Paventa, dunque, il rischio che le modalità con cui viene disciplinata la valutazione dei titoli e la percentuale di incidenza di tali titoli sulla valutazione finale possano determinare disparità nell'accesso all'Agenzia, non potendosi escludere la selezione di personale non adeguatamente preparato all'incarico ed eventualmente assunto sulla base di un punteggio ottenuto con titoli acquisiti al termine di percorsi di formazione più leggeri e meno qualificati.

Auspica, in conclusione, che il relatore possa recepire tali considerazioni nella sua proposta di parere.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05344 Poli: Iniziative per il sostegno all'occupazione giovanile.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Poli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla complessa quanto delicata tematica dell'occupazione giovanile in Italia.

In proposito è opportuno precisare che il Governo – consapevole degli effetti che l'attuale crisi economica ha avuto sul mondo giovanile – ha riservato una particolare attenzione sugli strumenti che consentano un più efficiente raccordo ed una migliore integrazione tra percorsi di istruzione e formazione, da un lato, e mercato del lavoro, dall'altro.

In tale prospettiva si collocano le priorità politiche per la piena occupabilità dei giovani, per le quali si sono individuate sei aree di intervento: 1) l'agevolazione della transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro; 2) il rilancio dell'istruzione tecnico professionale; 3) il rilancio del contratto di apprendistato; 4) lo sviluppo dei tirocini formativi e delle esperienze lavorative; 5) il ripensamento del ruolo della formazione universitaria; 6) l'apertura dei dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro.

Tali priorità sono state inserite nell'Atto di indirizzo politico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2012-2014 con il quale – nell'ambito della programmazione strategica e finanziaria – si stabiliscono gli obiettivi che l'Amministrazione che rappresento intende perseguire.

In particolare, per ciò che concerne le politiche occupazionali, gli interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono principalmente volti al rafforzamento dell'azione formativa ed al miglioramento delle competenze professionali dei giovani che accedono al lavoro, attraverso il rilancio della riforma dell'apprendistato.

Ricordo in proposito che lo scorso 11 luglio – presso l'Amministrazione che rappresento – le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Confindustria, Confapi, le associazioni artigiane e il movimento cooperativo, hanno sottoscritto l'intesa sul nuovo Testo Unico sull'apprendistato – (già concordato, lo scorso 7 luglio, in sede di Conferenza Stato-Regioni) quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani.

Il nuovo Testo Unico – approvato in via definitiva lo scorso luglio, firmato dal Capo dello Stato ed attualmente in corso di pubblicazione – disciplina quattro ipotesi di apprendistato con l'obiettivo di fornire ai giovani un canale tipico di ingresso nel mondo del lavoro nonché di garantire ai lavoratori e alle imprese una maggiore agibilità dello strumento attraverso la semplificazione della materia e la sua omogeneizzazione sull'intero territorio nazionale.

Tra le novità del nuovo Testo Unico, si rileva l'estensione del campo di applicazione del cosiddetto Apprendistato di alta formazione, ora utilizzabile anche ai fini della attività di praticantato nonché per la selezione di giovani ricercatori da inserire nell'impresa.

Inoltre – al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta dispersione scolastica e di avviare un riallineamento fra domanda e offerta di lavoro – il nuovo Testo Unico rilancia l'apprendistato cosiddetto di primo livello, ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli

under 25, con la possibilità di conseguire una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale.

Faccio inoltre presente che l'Amministrazione che rappresento – unitamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sta lavorando alla costruzione di un sistema di certificazione delle competenze e di *standards* professionali e formativi per la cui interconnessione il contratto di apprendistato risulta essere lo strumento più idoneo.

In linea con il rilancio dell'apprendistato si pone altresì la definizione delle linee guida sui tirocini formativi e di orientamento, nonché la definizione dei livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini, recata dall'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011 (cosiddetta Manovra di agosto). L'articolo in questione stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non possano avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese) e che gli stessi possano essere promossi unicamente in favore di neodiplomati o neo-laureati entro, e non oltre, dodici mesi dai conseguimento del relativo titolo di studio.

In questo contesto di sinergia tra formazione e lavoro si collocano altresì le azioni di monitoraggio e le analisi sul fabbisogno di competenze, quali interventi necessari al fine di superare il marcato disallineamento formativo e professionale fra le competenze richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del lavoro, valorizzando a tal fine il sistema di ricerca Cliclavoro – promosso dall'Amministrazione che rappresento – e quelli sviluppati in sede regionale.

Giova inoltre richiamare il Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Unione Province Italiane (UPI) del 27 luglio 2010 nel quale – oltre alla previsione del potenziamento e valorizzazione dei Centri per l'impiego – si prevede la costituzione di Osservatori provinciali sui fabbisogni di competenze e di figure professionali dei sistemi produttivi locali.

Sempre nell'ottica di garantire un efficace raccordo tra istruzione e formazione, da un lato, e mercato del lavoro, dall'altro, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 279 del 2003 – come modificato dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 – amplia i regimi di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, subordinando gli stessi alla interconnessione con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro per il tramite di Cliclavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, fa parte del Comitato di indirizzo che – nell'ambito del progetto « Rapporto Orientamento » – fornisce il proprio apporto al fine di coordinare le azioni tese a fornire un quadro attuale dell'offerta di orientamento in Italia, per valorizzarne le caratteristiche peculiari e gli elementi di eccellenza ma anche per evidenziare le aree di sviluppo e i fabbisogni specifici dei diversi territori.

La legge n. 148 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011) prevede inoltre che parte dei Fondi per la formazione continua possano essere destinati in favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

Nel corso della programmazione FSE 2007-2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il biennio 2009-2010, ha finanziato, con il supporto tecnico di ITALIA LAVORO e di ISFOL, diversi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni dei soggetti svantaggiati, tra i quali, i giovani inoccupati e disoccupati. Tra le azioni finanziate rientrano, in particolare, il Progetto Monitoraggio dell'occupazione, il Progetto Monitoraggio e analisi qualitative dei modelli di organizzazione ed erogazione dei servizi per il lavoro, il Progetto Sviluppo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio i beneficiari di sostegno al reddito, i giovani, i pensionati e per ridurre il rischio « sommerso ».

Da ultimo, faccio presente che lo scorso 4 agosto è stato approvato il Progetto AMVA (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) che tiene conto quanto previsto nel Piano di Azione per l'Occupabilità dei Giovani (Italia 2020) e che recepisce quanto definito nel Piano Apprendistato per i Giovani sottoscritto – lo

scorso 21 luglio – dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Scopo dell'iniziativa, è quello di migliorare i livelli di occupabilità e occupazione del mercato del lavoro italiano promuovendo il dispositivo dell'apprendistato ed il recupero dei mestieri a vocazione artigianale. Tra gli strumenti messi a disposizione dal progetto vi è la previsione di contributi rivolti alle imprese e finalizzati a promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato, l'attivazione di 110 « scuole di mestiere » (una per ogni provincia) finalizzate a formare 3.300 giovani mediante percorsi di tirocinio della durata di 6 mesi ed incentivi (del valore unitario di euro 10.000,00) finalizzati a stimolare la nascita di 500 nuove imprese nel settore dei mestieri a vocazione artigianale da parte dei giovani.

L'azione – che si svilupperà sull'intero territorio nazionale – sarà rivolta ad un *target* di circa 16 mila giovani di età compresa tra 15 e 35 anni.

Tra le azioni adottate dal Ministro della gioventù in favore delle giovani generazioni (cosiddetto pacchetto « Diritto al futuro ») si rileva quella – disciplinata dal decreto ministeriale 19 novembre 2010 – finalizzata alla creazione di 10 mila posti di lavoro a tempo indeterminato per i giovani genitori precari. Tale misura prevede che parte delle risorse del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù) siano destinate a consentire ai soggetti – di età inferiore ai 35 anni – di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa.

In particolare, il succitato decreto ministeriale determina la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse (pari a euro 51.000.000) per costituire una dote trasferibile – del valore massimo di euro 5.000 per ogni assunzione – alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato (anche *part-time*) fino al limite di cinque assunzioni per ogni singolo datore di lavoro. I giovani che possono usufruire di tale « dote », oltre ad avere un'età inferiore a 35 anni, devono essere genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi ovvero affidatari di minori.

Sotto il profilo lavorativo, inoltre, gli stessi devono essere disoccupati (in tal caso devono risultare iscritti presso un Centro pubblico per l'impiego) ovvero occupati con contratto di lavoro a tempo determinato o con una delle tipologie contrattuali cosiddetti flessibili previsti dalla vigente normativa.

I giovani possono usufruire di tale « dote trasferibile » anche per la trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro (non a tempo indeterminato) ovvero di un preesistente contratto di collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il riconoscimento della « dote » costituisce presupposto necessario per l'iscrizione alla « Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori », creata appositamente dall'INPS.

Ulteriore iniziativa adottata dal Ministro della gioventù in favore dei giovani in cerca di lavoro riguarda il cosiddetto Progetto « Campus Mentis » finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ad orientare i giovani alle scelte che possono dare maggiori opportunità occupazionali. In considerazione dei notevoli risultati conseguiti nella prima edizione del 2009, tale esperienza è stata replicata nell'anno 2010 ed ha coinvolto 1.800 ragazzi su tre *Campus* (Roma, Catania e Padova). Molti sono stati i laureati selezionati dalle università di tutto il territorio nazionale che hanno partecipato ad esperienze formative, di orientamento e di incontro con le più importanti aziende italiane ed estere.

Grazie all'esperienza maturata sul campo ed allo stanziamento di 11,5 milioni di euro (di cui 9 stanziati dal Ministero della gioventù e 2,5 dall'università « La Sapienza » di Roma) il Progetto prosegue ora su scala nazionale: nel corso del triennio 2011-2013, saranno, infatti, oltre 20 mila gli studenti coinvolti nell'espe-

rienza del « Campus Mentis » ed oltre 40 mila tra i migliori neolaureati saranno inseriti nell'attività di *job placement*.

Ad integrazione di quanto reso noto sinora, si precisa che tra gli interventi recentemente varati dal Governo per far fronte alle ripercussioni sul piano occupazionale derivanti dall'attuale crisi economica, occorre ricordare il decreto-legge n. 98 del 2011 (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Con riferimento a tale provvedimento, il titolo II Disposizioni per lo sviluppo, all'articolo 27, introduce un regime fiscale di vantaggio al fine di promuovere la nascita e il consolidamento di nuove imprese gestite, in particolare, da giovani o da coloro che hanno perso il lavoro.

In sintesi, la misura prevede che i giovani che intendano aprire una nuova impresa o attività, ovvero che lo abbiano fatto dopo l'anno 2008, potranno fruire di un regime fiscale « super agevolato » (riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dei redditi) fino al compimento del 35° anno di età. Anche gli *over* 35 potranno godere di tale regime, ma solo per i primi 5 anni di attività.

ALLEGATO 2

5-05343 Damiano: Monitoraggio delle domande per l'accesso a trattamenti pensionistici in deroga.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici a seguito delle misure volte a contenere l'incidenza della spesa pensionistica.

In particolare, l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera *a)* della legge n. 220 del 2010, prevede che nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre) previgente al decreto-legge n. 78 del 2010. Le categorie di lavoratori rientranti nel predetto contingente sono le seguenti:

a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga (finalizzata al pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010), siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (settori del credito, delle assicurazioni, eccetera).

La deroga prevista da tale decreto-legge riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010, questi ultimi, infatti, conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso.

L'articolo 12, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge (comma inserito dall'articolo 1, comma 37, lettera *b)*, della legge n. 220 del 2010) prevede che in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie appena citate, che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del « congelamento » dei requisiti pensionistici, possa essere disposta, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento. Tale ultima misura dovrà essere adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Da ultimo, informo che l'INPS sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate nell'anno 2011 sono complessivamente 1.200.

ALLEGATO 3

5-05345 Paladini: Sulla situazione occupazionale negli stabilimenti Golden Lady di Gissi e Faenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Paladini, relativo ai lavoratori e alle lavoratrici impiegati presso gli stabilimenti Golden Lady di Faenza (Ravenna) e di Gissi (Chieti), passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'amministrazione che rappresento e quelle fornite dal Ministero dello sviluppo economico nonché dalle regioni Emilia Romagna e Abruzzo.

Ricordo che l'Azienda ha comunicato in data 20 gennaio 2010 di cessare in modo definitivo la produzione di calze presso lo stabilimento di Faenza, che attualmente occupa 240 dipendenti. Il Ministero dello sviluppo economico, sollecitato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni territoriali (regione Emilia Romagna, provincia di Ravenna, comune di Faenza), ha quindi convocato le parti e si è attivamente impegnato nella ricerca di una soluzione per la reindustrializzazione e la conseguente occupazione di lavoratori, in gran parte donne. Dopo numerosi incontri, si è pervenuti in data 25 febbraio 2010 ad un primo accordo sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico tra l'Azienda, le Istituzioni Locali e le organizzazioni sindacali. Poiché le iniziative messe in campo dalla Golden Lady per dare attuazione a tale intesa non si sono rivelate adeguate, è stato necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo in data 18 febbraio 2011. Con tale intesa l'Azienda è stata richiamata alle proprie responsabilità nella ricerca di soluzioni occupazionali e produttive considerate da tutti irrinunciabili per il sito. In sintesi il nuovo accordo ha previsto:

1) forte impegno di Golden Lady nella ricerca di soluzioni imprenditoriali per dare occupazione a tutti i lavoratori del sito. A questo fine è stata incaricata la società Wollo srl – società di consulenza specializzata nella ricerca di realtà imprenditoriali interessate alla prosecuzione dell'attività di aziende in crisi – che sta lavorando nella ricerca di soluzioni industriali valide per la reindustrializzazione del sito;

2) al fine di definire il secondo anno di cassa per cessazione di attività, è stato altresì concordato un incentivo economico di 30.000 euro in favore di 80 lavoratori che hanno concordato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e la messa in mobilità (accordo formalizzato presso la Regione Emilia Romagna in data 24 febbraio 2011). Il 27 maggio 2011 l'Azienda ha aperto un'ulteriore procedura di mobilità per rispondere alle richieste di fuoriuscita di 15 lavoratori;

3) la Golden Lady si è impegnata a mantenere l'attività produttiva ancora presente nel sito di Faenza, attività che cesserà a fronte di soluzioni imprenditoriali che saranno individuate per il sito di Faenza.

Sono già state fatte due riunioni per presentare lo stato della ricognizione in corso e sembra che alcune ipotesi di soluzione si stiano affacciando. Golden Lady ha garantito che, a fronte di concrete proposte, saranno valutate tutte le soluzioni che possano condurre alla cessione del sito a nuovi imprenditori, anche che non esercitino la medesima attività im-

prenditoriale. Un prossimo incontro del Tavolo è previsto entro il corrente mese di settembre.

Comunico, da ultimo, che con decreto direttoriale n. 53612 dell'11 agosto 2010 è stato approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione biennale di attività e autorizzato il relativo trattamento per un massimo di 346 unità lavorative dipendenti per il periodo 15 marzo 2010-14 marzo 2011. Successivamente, il decreto direttoriale n. 61193 del 10 agosto 2011 ha disposto la proroga del programma di CIGS nonché la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 242 unità lavorative per il periodo dal 15 marzo 2011 al 14 marzo 2012. Allo scadere del periodo di CIGS verrà valutata la possibilità di proseguire con l'istituto della cassa integrazione in deroga.

Alla vicenda relativa al complesso industriale di Faenza, si è recentemente aggiunta la comunicazione che lo stabilimento Golden Lady di Gissi avrebbe seguito la medesima sorte di cessazione delle attività. Anche in questo caso il Ministero dello sviluppo economico è stato interessato dalle organizzazioni sindacali e dalle Istituzioni locali (regione Abruzzo, provincia di Chieti e comune di Gissi) per l'attivazione di un Tavolo di vertenza.

Nel primo incontro tenutosi lo scorso 13 settembre, l'azienda ha ribadito la decisione di cessare la produzione nel sito di Gissi. Le parti interessate, pur non condividendo questa ennesima chiusura di stabilimenti, hanno ritenuto utile avviare un confronto sulle possibili soluzioni alternative, precisando che comunque dovranno garantire la occupazione per gli oltre 300 dipendenti, anche in questo caso in larga maggioranza donne. Nel corso dell'incontro l'Azienda ha confermato la propria volontà di partecipare attivamente nella reindustrializzazione del sito ed ha precisato di aver incaricato la società Wollo srl anche per il sito di Gissi. Già nel corso del primo incontro, la Direzione Aziendale ha confermato che sono stati avviati confronti con potenziali investitori, alcuni dei quali hanno già avuto modo di visitare lo stabilimento e di segnalare (anche alle Istituzioni territoriali) le necessità di ristrutturazione e di riqualificazione del personale che si renderanno necessarie qualora dovessero addivenire ad una intesa con la proprietà. Anche in questo caso Golden Lady ha precisato che nei rapporti con i nuovi investitori avrà cura di evitare atteggiamenti speculativi, ma favorirà in ogni modo l'ingresso di nuovi investitori che vorranno portare nuova occupazione. Ha inoltre assicurato che le soluzioni per Gissi non si sovrapporranno e non intralceranno le soluzioni che si potranno prospettare per Faenza.

Le istituzioni locali hanno confermato tutti gli sforzi necessari per facilitare l'ingresso a potenziali investitori. Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato l'impegno a fare ricorso ad una strumentazione adeguata (ad esempio Accordo di Programma, che riguarderebbe l'intera area industriale della Val Sinello, che la regione ha deliberato essere area di crisi regionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 2010) in presenza di iniziative che si dovessero concretizzare. Questo comporterebbe quindi il finanziamento di progetti che attraverso risorse pubbliche, nazionali e regionali, sarebbero finalizzati all'attrazione di investimenti nel sito di Gissi e più in generale nel territorio della Val Sinello.

L'incontro è stato aggiornato tra circa un mese, quando le ipotesi comunicate dall'Advisor dovessero auspicabilmente realizzarsi

Segnalo che con decreto direttoriale n. 52817 del 30 giugno 2011 è stato approvato il programma per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per il periodo dal 22 marzo 2010 al 21 marzo 2011. È stata, conseguentemente, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti, per un massimo di 383 unità lavorative, per il medesimo periodo indicato.

L'Assessorato al lavoro della regione Abruzzo, nel far presente che la regione ha disposto gli ammortizzatori in deroga di 35 settimane dal 21 marzo 2011 al 19 settembre 2011, ha dichiarato la disponibilità a valutare un'ulteriore concessione della cassa in deroga, a condizione che esistano concrete condizioni per la riattivazione del sito, e ha comunicato la possibilità per i lavoratori della Golden Lady di utilizzare la dote formativa per la fruizione di percorsi di adeguamento delle competenze, finalizzati alla loro ricollocazione.

Per quanto concerne, infine, la mancata risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-10971 presentata sull'argomento dal gruppo Italia dei Valori in data 22 febbraio 2011, preciso che si tratta di atto di sindacato ispettivo cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è delegato a rispondere.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A 186

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 186

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 188

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 187

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 189

AVVERTENZA 187

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 settembre 2011.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* ricorda che, in data 29 luglio 2011, la Commissione aveva sollevato conflitto di competenza in ordine alle proposte di legge in esame. Il Presidente della Camera, in data 3 agosto, ha confermato l'assegnazione in sede primaria alla X Commissione, precisando, peraltro, che al parere della Commissione verrà riconosciuto carattere « rinforzato ».

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*, che illustra brevemente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 627 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Illustra, quindi, i contenuti della proposta di legge in esame, soffermandosi sui profili che maggiormente attengono all'ambito di interesse della Commissione e formulando, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2)*. Rileva, altresì, che il provvedimento investe solo in via secondaria la competenza della Commissione, in ragione di un richiamo del testo alla rilevanza sociale delle norme contenute nello stesso, le quali, nel merito, rientrano pienamente nell'ambito di competenza primaria della Commissione Affari costituzionali.

Andrea SARUBBI (PD), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame, sottolinea il significativo impatto sociale della proposta di legge in esame, auspicando che essa sia oggetto di un esame attento e approfondito da parte della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.
C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato e abb., recanti « Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 5, dopo la parola « prescrizione », si aggiungano le seguenti: « e somministrazione »;

all'articolo 2, comma 7, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « Tali prestazioni devono essere autorizzate da medici specialisti in dermatologia ».

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato. C. 627 Binetti e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 627 Binetti e abbinate, recante « Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza », quale risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che:

il presente testo unificato detta disposizioni relative al divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale;

la *ratio* del provvedimento in esame è quella di intervenire sulle norme dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 – da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 – al fine di esplicitare il senso originario di tali disposizioni in ragione delle diverse interpretazioni susseguitesi nel tempo;

la proposta in esame risponde, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.;

la presente proposta va a novellare la legge 22 maggio 1975, n. 152, una legge a tutela dell'ordine pubblico varata negli anni cupi del terrorismo, che, se venisse pedissequamente applicata, sanzionerebbe anche quelle condotte (uso del *burqa* o del niqab) dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;

la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non può prescindere dalle motivazioni connesse a tale divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbero scaturire da tale condotta;

la presente proposta di legge mira, quindi, a introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito di indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza ma anche, come nel caso del *burqa* e del niqab, in quanto considerati atteggiamenti inconciliabili con i principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti il rispetto della dignità della donna;

l'articolo 2 del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 612-*ter*, « Costrizione all'occultamento del volto », il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità,

o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità;

considerata giusta e formalmente corretta, anche sotto il profilo di coordinamento giuridico, l'aggravante riferita al reato commesso ai danni di persona minore d'età o disabile;

considerato che il provvedimento, oltre la richiamata disposizione, comporta un coinvolgimento della Commissione in ragione dell'impatto sociale che potrebbe scaturire dall'entrata in vigore della normativa in esame;

valutato positivamente il corretto bilanciamento della norma, che disciplina la materia tenendo conto, da una lato, della necessità di rispettare il principio di libertà religiosa costituzionalmente riconosciuto e, dall'altro, intervenendo a garanzia dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e del diritto alla pari dignità tra uomo e donna,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 191

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento)* 191

Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Atto n. 125 *(Esame e rinvio)* 191

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente* comunica che il deputato Ugo Maria Gianfranco GRIMALDI entra a far parte della Commissione. Nel dare il benvenuto al collega, formula i migliori auguri di buon lavoro.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 397.

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
Atto n. 125.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, premesso di ritenere che sulla proposta di nomina non vi sia nulla da eccepire, sottolinea che il candidato è persona di grande esperienza, in possesso dei requisiti formali e sostanziali per guidare l'ente e per dare ulteriore slancio alla sua attività.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede al relatore di illustrare le competenze del candidato, anche in relazione a quanto previsto dallo statuto del CRA, che all'articolo 8 prevede che il presidente sia scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l'ente.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nell'associarsi alla richiesta del deputato Brandolini, sottolinea, senza voler esprimere alcun giudizio sulla persona, che la nomina ad un incarico di tale rilievo richiede necessariamente il possesso di adeguate competenze.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, rilevando che la nomina in esame si riferisce alla presidenza dell'ente e non ad un organo tecnico-scientifico, invita a considerare da tale punto di vista il concetto di alta qualificazione. In questo senso, ritiene che il candidato abbia la necessaria competenza per guidare il consiglio di amministrazione del CRA, avendo maturato una notevole esperienza nelle assemblee legislative, a livello nazionale e regionale, e nella direzione di enti di grande rilevanza.

Mario PEPE (PD) chiede se la proposta in esame sia stata formulata dal ministro in carica o dal suo predecessore.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, precisando che la proposta è stata avanzata dal ministro in carica, ricorda le vicissitudini del CRA in tempi recenti e la conseguente necessità di rinnovare la sua presidenza, dopo un lungo periodo di tempo.

Susanna CENNI (PD), nel ricordare che il suo gruppo ha presentato numerose interrogazioni, anche sull'atteggiamento tenuto da una parte del consiglio di amministrazione del CRA e sulla pesante situazione gestionale determinatasi, invita la Commissione a compiere un'utile riflessione sull'ente, che costituisce un organismo di grande complessità. Sottolinea poi che il gruppo del PD solleva il problema delle competenze del candidato alla presidenza del CRA non semplicemente perché sta all'opposizione, ma perché ritiene necessario garantire una guida adeguata ad un fondamentale organismo di ricerca al servizio dell'agricoltura.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede alla presidenza di mettere a disposizione della Commissione lo statuto del CRA e, in particolare, l'articolo 8, relativo alla nomina del presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, accogliendo la sollecitazione del deputato Brandolini e constatando che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 195

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 def. (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 195

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato il 15 giugno 2011, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione.

L'articolo 1, in attuazione di Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della PA; la concessione, da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari). Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante per i pubblici ufficiali, aumentando le pene in caso di atti particolarmente lesivi per la PA., ovvero commessi per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione europea.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Di recente, con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappre-

senta un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Inoltre, il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE. (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO)(COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

In base al documento, la Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne.

Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici; sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene il rispetto del diritto dell'Unione europea.

Enrico FARINONE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Atto n. 389.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2011.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica.
COM(2011)370 def.
(Parere alla X Commissione)

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di direttiva assegnata in sede primaria alla X Commissione Attività produttive, che ne ha già iniziato l'iter anche svolgendo alcune audizioni che si sono rivelate utili per acquisire dati ed elementi di valutazione.

In effetti, il documento in esame offre la possibilità di affrontare concretamente il tema dell'efficienza energetica, che costituisce uno degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea con il « pacchetto clima-energia 2020 ». In sostanza, si prospetta il conseguimento di un risparmio energetico nella misura del 20 per cento entro il 2020.

L'ordinamento nazionale già prevede una serie di misure volte a sostenere l'efficienza energetica. Particolare importanza riveste in questo ambito la previsione della detrazione, nella misura del 55 per cento, delle spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

L'agevolazione si è dimostrata estremamente utile per realizzare numerosi interventi da parte di una larga platea di soggetti, interventi che, pur essendo di importo contenuto, possono tuttavia complessivamente consentire di realizzare significativi risultati in termini di riduzione dei consumi energetici.

A ciò deve aggiungersi che le imprese del comparto sono prevalentemente di piccole e medie dimensioni, spesso a carattere artigianale, e si avvalgono di tecnologie interamente nazionali, a differenza di quanto avviene nel settore delle fonti rinnovabili dove invece risulta nettamente prevalente il ricorso a tecnologie di origine straniera.

Il nostro Paese ha, quindi, tutto l'interesse che all'efficienza energetica sia dedicata la massima attenzione fra gli obiettivi del « pacchetto clima-energia ».

L'adozione di una disciplina a livello di Unione europea rappresenta, quindi, un'occasione essenziale per canalizzare l'azione di sostegno che le istituzioni europee possono svolgere in direzione degli interventi a favore del risparmio energetico.

L'Italia non dovrebbe limitarsi a sostenere le ragioni dell'impegno prioritario dell'UE in questo campo, ma anche sollecitare l'adozione di misure concrete.

Quanto ai contenuti della proposta, occorre innanzitutto rilevare che essa non impone vincoli specifici per gli Stati membri, rimettendo a ciascuno di essi la scelta di adottare le misure più opportune e adeguate per conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 per cento di energia entro il 2020.

Di grande rilievo è sicuramente la previsione dell'obbligo di ristrutturare annualmente il 3 per cento della superficie totale degli immobili pubblici in modo che gli stessi corrispondano ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE.

L'ordinamento nazionale già stanzia alcune risorse da destinare a tale scopo.

Occorre verificare se tali risorse siano sufficienti a corrispondere al vincolo quantitativo previsto dalla proposta di direttiva e se, dal punto di vista amministrativo, sia praticabile l'obbligo posto a carico di ciascun Stato membro di effettuare una puntuale ricognizione degli edifici pubblici indicando la superficie in metri quadrati e la prestazione energetica di ciascun edificio.

Un'attenta valutazione della sostenibilità, sia amministrativa che finanziaria, in assenza di incentivi specifici da parte dell'UE si pone anche con riferimento alle altre misure previste dalla proposta di direttiva e, in particolare, alla previsione dell'obbligo degli enti pubblici di acquistare esclusivamente prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica; all'impegno, posto a carico dei distributori di energia e delle società di vendita di energia al dettaglio, di conseguire risparmi energetici pari all'1,5 per cento annuo; all'imposizione, a carico delle grandi imprese, dell'obbligo di effettuare un audit energetico e dell'obbligo di adottare, entro il 1° gennaio 2014, piani nazionali che

valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento.

E comunque evidente che le diverse finalità indicate appaiono meritorie e pienamente condivisibili.

Ribadisce, quindi, la necessità di sollecitare le istituzioni europee ad un'azione più coraggiosa attraverso lo stanziamento di risorse da destinare allo scopo, facendo valere in sede europea le ragioni e le priorità del nostro paese.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:
Audizione del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei *(Svolgimento e rinvio)* . 198
Sull'ordine dei lavori 200

Martedì 20 settembre 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore dello staff del Direttore generale, dottor Andrea Sassano, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, Direttore Affari Legali e Societari, il dottor Fabrizio Casinelli, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 21.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE, fornendo chiarimenti circa l'assenza odierna del presidente Garimberti, introduce alcuni temi oggetto dell'audizione, con particolare riferimento ai segnali di disaffezione verso il servizio pubblico, al calo degli ascolti, soprattutto del TG1, all'invasione della RAI da parte della politica, ad alcuni incarichi ancora vacanti e alla situazione di RAI News.

La Commissione decide poi di procedere alternando le domande dei singoli Commissari alle relative risposte del direttore generale.

Interviene quindi il deputato BELTRANDI (PD), cui il direttore generale risponde specificando come le situazioni di Santoro, Dandini e Ruffini rappresentino storie diverse, comunque basate su scelte individuali; inoltre, un canale di *all news* costituisce un progetto importante, ancora da realizzare, mentre la RAI non ha assunto decisioni in merito al dottor Mineo.

Rispondendo invece al deputato PELUFFO (PD), ribadisce come nelle scelte riguardanti i singoli programmi vengano privilegiate linee aziendali, non obiettivi mirati a singole cose o persone; chiarisce

poi come il programma « Parla con me » sia di proprietà della RAI. In merito all'appello lanciato dalla redazione del TG2 circa l'affidamento della redazione all'attuale direttore *pro tempore*, fa presente come tale questione sia di competenza del consiglio di amministrazione.

In risposta al deputato MERLO (PD), che formula quesiti in tema di garanzia del pluralismo e di criteri di comportamento da uniformare tra i vari telegiornali, il direttore generale condivide l'importanza del contraddittorio, anche se le modalità per assicurarlo dipendono dal *format* del programma; aggiunge come negli ultimi tempi sia stato ripreso il dialogo con i direttori di testata e sia stata rivisitata la Carta dei doveri, che sarà sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione.

Rispondendo quindi al deputato GENTILONI SILVERI (PD) sui temi del calo della pubblicità in RAI, della crisi del TG1 e del possibile indebolimento del palinsesto di RAI3, la dottoressa LEI osserva come RAI1 registri un'offerta decisamente da rinnovare, mentre le valutazioni sul TG1, anche in termini di *share*, dovranno essere effettuate con tempi congrui, così come per ogni altro programma; circa RAI3, che comunque presenta una programmazione interessante anche al di là di « Parla con me », il rapporto con Milena Gabanelli prevede delle prudenti verifiche da effettuare da parte dell'interessata a fine anno.

Al senatore VITA (PD), che chiede se non sia il caso di valorizzare l'offerta di RAI News, anche grazie all'insediamento territoriale su cui la RAI può fare affidamento, nonché di avere notizie sull'inchiesta interna riguardante la struttura Delta e le posizioni di Luciano Campoli e del dottor Nardello, il direttore generale fa presente che l'inchiesta interna è stata svolta e giungerà quanto prima a delle conclusioni; l'azienda intende altresì prestare grande attenzione ai temi della vigilanza e della sicurezza; inoltre, l'ipotesi di coniugare l'offerta *all news* con l'informazione regionale è quanto mai attuale.

Il senatore MORRI (PD) chiede di conoscere la tempistica riguardante il completamento del passaggio al digitale terrestre, nonché se sia immaginabile una revisione della modalità del contratto « chiavi in mano » per i singoli programmi; domanda altresì se non sia possibile da parte del direttore generale una proposta alternativa all'incarico affidato al dottor Minzolini.

Precisando come la RAI non possa essere rifondata contemporaneamente in tutte le sue componenti, la dottoressa LEI concorda sulla necessità di rivedere le tipologie contrattuali per i programmi, privilegiando le produzioni interne.

Al senatore PARDI (IdV), che chiede notizie su RAI Parlamento e sull'archivio della RAI, fa presente come quest'ultimo rappresenti un grande patrimonio della RAI, di cui occorre certamente regolamentare l'utilizzo. Precisa inoltre come eventuali decisioni riguardanti il direttore del TG1 spettino al consiglio di amministrazione.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene che lo *share* del TG1 vada inquadrato in un contesto più ampio, tenendo anche conto della realtà di *internet*, in cui peraltro la testata ha effettuato un investimento importante. Chiede poi se per le nomine si intenda realmente valorizzare le risorse interne, superando la logica spartitoria nell'affidamento degli incarichi e se nella gestione dei singoli programmi si intenda seguire costantemente la medesima *policy* aziendale.

Il direttore generale LEI ritiene necessario rinnovare i criteri aziendali in tema di nomine, favorendo le professionalità interne e prescindendo da logiche spartitorie, pur nel rispetto delle idee di ciascuno. La prassi finora adottata nei riguardi dei singoli programmi deve diventare una *policy*, affinché la RAI possa

sempre esercitare appieno i diritti aziendali che detiene.

Sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda di aver concordato con il direttore generale un orario di chiusura che, alla luce del numero dei parlamentari ancora iscritti a parlare, non potrà verosimilmente essere rispettato, a meno che i medesimi non accorpino i quesiti.

Dopo un intervento del deputato LUPI (PdL), il senatore BUTTI (PdL) propone di rinviare il seguito dell'audizione.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE, ricordando che dovranno ancora intervenire i deputati Sardelli (PT), Carra (UdCpTP), Rao (UdCpTP), Lupi (PdL) e la senatrice Bianchi (PdL) rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Esame testo unificato C. 3871 e abb. – Relatore: Scanderebech (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia. Esame testo unificato C. 2671 e abb. – Relatore: Lussana (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione)* 4

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389).

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 8

ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 15

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero *(Deliberazione di una proroga del termine)* 92

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagri, sul quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 93

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Variazioni nella composizione della Commissione 95

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358-849-997-3296-4023-A *(Esame emendamenti e conclusione)* 95

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo *(Esame e rinvio)* 97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche *(Seguito dell'esame congiunto delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 102

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Emendamenti testo unificato C. 3465-4290-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 102

Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 103

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Emendamenti testo unificato C. 3261-A Bitonci ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 103

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 104

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 108

ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 110

Sui lavori della Commissione 110

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'ultima voce dell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Atto n. 401 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 112

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 115

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 117

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 3.100 e 6.100)* 121

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) 124

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 124

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione C. 4144 Cost. Governo, e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04507 Ghizzoni: Carenza di dirigenti scolastici, in particolare in Emilia Romagna 132

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 137

5-05022 Siragusa: Sulla possibile soppressione del sistema degli osservatori contro la dispersione scolastica in Sicilia 132

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 139

5-05104 Contento: Sulla richiesta di esborsi alle famiglie degli studenti per attività extradidattiche 132

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 141

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esperti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4432 Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico 132

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 133

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 133

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Tenna e del dottor Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 121 e 122 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 135

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 135

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 143

INTERROGAZIONI:

5-04086 Bocci: Iniziative per superare il contenzioso giudiziario che ostacola il rapido completamento di alcuni lavori sulla Perugia-Ancona 145

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 153

5-04235 Mariani: Sulla cessione di azioni della società concessionaria delle autostrade A24 e A25 146

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 154

5-04579 Lovelli: Sul danneggiamento dei sovrappassi n. 70 e 71 sul territorio di Novi Ligure .. 146

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 156

5-04607 Iannuzzi: Valutazione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno 146

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 157

COMITATO DEI NOVE:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Esame emendamenti C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato-A 147

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito al 6° Rapporto sull'attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche .. 147

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 163

Disposizioni concernenti il riconoscimento dell'accesso alla rete a banda larga quale servizio di carattere universale. C. 2987 Meta *(Esame e rinvio)* 163

X Attività produttive, commercio e turismo

Variazione nella composizione della Commissione 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione produttori di apparecchi e componenti di impianti termici (Assotermica), di R.Ete Imprese Italia e di Confindustria nell'ambito della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (COM(2011)370 definitivo) 165

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 391 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 165

Sull'ordine dei lavori 167

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 394 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 168

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria 170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 171

5-05344 Poli: Iniziative per il sostegno all'occupazione giovanile 171

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-05343 Damiano: Monitoraggio delle domande per l'accesso a trattamenti pensionistici in deroga 171

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 182

5-05345 Paladini: Sulla situazione occupazionale negli stabilimenti Golden Lady di Gissi e Faenza 172

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 183

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 172

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 *(Esame e rinvio)* 174

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A 186

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 186

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 188

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 187

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 189

AVVERTENZA 187

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 191

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 4, del regolamento)* 191

Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Atto n. 125 *(Esame e rinvio)* 191

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e rinvio)* 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 195

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica. COM(2011)370 def. (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI, dottoressa Lorenza Lei *(Svolgimento e rinvio)* . 198

Sull'ordine dei lavori 200

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 11,20

16SMC0005360